CDLIV SEDUTA

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 18434

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 18434

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 18 35

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 18434

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 18 34

Presentazione di relazioni 18434

Richiesta di procedura d'urgenza per il d.d.l. n. **1685**

PRESIDENTE 18435
ANGELINI Cesare 18435

« Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » **(751-*bis*-2)** (*Stralciato dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

CERICA, *relatore* 18436
LEPORE 18436
MARZOLA 18436
ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 1843

« Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » **(922)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

BITOSSI . . . . . *Pag.* 18450, 18454
DE LUCA Carlo, *relatore* 18454
JANNUZZI 18446
MARIANI 18437
MARINA 18440
MARIOTTI 18443

« Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, riguardante la destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli » **(751-*bis*-1)** (*Stralciato dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

BOGGIANO PICO, *relatore* 18455
BUSONI 18455
ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 18455

Interpellanze:

Annunzio 18455

Interrogazioni:

Annunzio 18456
Annunzio di risposte scritte 18435

Per l'inversione dell'ordine del giorno:

BOGGIANO PICO 18454
NEGRI 18454

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 18461

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

CARELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Cingolani per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Angelini Cesare:

« Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 20 » (1685).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente ha deferito il seguente disegno di legge all'esame ed all'approvazione della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (1677), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione » (1679), previo parere della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli addizionali n 6 e n 7 che apportano emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmati a Parigi, rispettivamente il 29 giugno 1955 e il 5 agosto 1955 » (1680), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo » (1678), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Boggiano Pico, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata al l'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data » (1223);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954 » (1246).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, l'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico » (1598);

« Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (1609), di iniziativa del deputato Germani.

Comunico inoltre che, nella seduta di stamane, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1589);

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1590).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli Senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Richiesta della procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1685.

ANGELINI CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI CESARE. Signor Presidente, ella ha testè annunziato la presentazione del mio disegno di legge riflettente l'integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato. Poichè questo provvedimento è vivamente atteso da tutti i salariati statali e poichè non comporta alcun onere per lo Stato, mi permetto di chiedere la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Senatore Angelini, le faccio presente che il disegno di legge non è stato ancora assegnato alla Commissione competente. Qualora fosse assegnato alla Commissione in sede deliberante, la richiesta della procedura di urgenza non sarebbe più necessaria. La prego pertanto di rinviare ad altro momento la sua eventuale richiesta.

ANGELINI CESARE. La ringrazio, signor Presidente, presenterò la richiesta della procedura di urgenza se il disegno di legge sarà assegnato alla competente Commissione in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » (751-bis 2) (*Stralciato dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale », stralciato

dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marzola. Ne ha facoltà.

MARZOLA. Intendo fare una brevissima dichiarazione per precisare che il disegno di legge che ci occupa si sostanzia nella modificazione, inserita tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 12, già approvata all'unanimità in sede di Commissione speciale. L'esame di questo disegno ci porta ad esprimere un giudizio, in via di massima, positivo, in quanto, a nostro avviso, si tratta di un provvedimento di doverosa, elementare giustizia perequativa, inteso a riconoscere al personale della polizia stradale, proveniente dalla disciolta milizia della strada, l'anzianità di grado per il servizio prestato: così come è stato fatto per gli appartenenti ad altri Corpi. Le conseguenze di questo provvedimento sono del tutto evidenti e riguardano quelle prospettive e aperture di carriera che altrimenti risulterebbero precluse. Sono queste, in succinto, le ragioni, per le quali ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepore. Ne ha facoltà.

LEPORE. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei che il Senato approvasse all'unanimità questo disegno di legge perchè esso costituisce una doverosa riparazione ed un atto di giustizia che si sarebbe dovuto rendere da tempo al personale della polizia stradale che veramente merita, per il suo lavoro e per il suo sacrificio, tutta la maggiore considerazione della Nazione, specie in questo momento.

È doloroso soprattutto constatare che per far ciò sono occorsi ben sette anni; eppure si trattava di concedere a questo Corpo di pubblica sicurezza quanto era stato già concesso a tutti gli altri.

Perciò mi auguro che il Senato vorrà ratificare il decreto legislativo, con l'emendamento proposto dalla Commissione e da me vivamente sostenuto, con voto unanime.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, al quale, poichè la Commissione ha proposto un testo modificato dell'articolo unico del disegno di legge, rivolgo la preghiera di chiarire se l'emendamento importi un onere di bilancio.

CERICA, *relatore*. Non c'è nessun aggravio di bilancio; trattasi di un provvedimento inteso ad eliminare una sperequazione che era in contrasto con i princìpi stessi della Costituzione. La Costituzione dice che il cittadino deve essere uguale davanti alla legge. Si era determinata una ineguaglianza nel trattamento di cittadini davanti alla legge, alla quale in questo momento si ripara.

Come la Commissione è stata unanime nel votare il provvedimento di legge in sede referente, sono molto lieto nel constatare che il Senato è altrettanto unanime nell'approvarlo in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si era opposto nella prima fase, cioè nella fase di ratifica del decreto legislativo, per le ragioni che vennero esposte sia in sede referente in Commissione, sia davanti al Senato e alla Camera. Erano ragioni di unità legislativa, erano ragioni di coerenza giuridica perchè il Governo pensava che alla distanza di quasi 10 anni toccare una materia così importante e delicata potesse determinare delle conseguenze di varia natura. Senonchè, di fronte allo stralcio deliberato unanimemente dal Senato e dalla Camera, il Governo, rivedendo le ragioni di merito, pensa che l'emendamento proposto dal senatore Cerica corrisponda a motivi, più che di equità, di giustizia e perciò non si oppone acchè il provvedimento sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato con la seguente modificazione:

Fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 sono inseriti i seguenti commi:

" Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera *b*) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

" Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno ".

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

MARIANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, limiteremo il nostro intervento a qualche aspetto della legge che ci apprestiamo a discutere e precisamente alla rappresentanza dei lavoratori, alle attribuzioni e allo spirito che deve presiedere ai compiti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche perchè la nostra parte ha già avuto modo di esprimere il proprio pensiero in occasione della recente discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge per l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come gli onorevoli colleghi sanno, è stato oggetto di un ampio ed appassionato dibattito alla Camera dei deputati e non vi è dubbio che un serio dibattito potrà avvenire anche in quest'Aula.

Sono affiorate e tuttora permangono molte perplessità, che però hanno la loro origine dal diverso modo di concepire gli attributi e le finalità di questo importante istituto.

La Costituzione, all'articolo 99, stabilisce: « Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

« Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principii ed entro i limiti stabiliti dalla legge ».

La nostra impressione è che si sia cercato, al Senato prima e alla Camera poi, di dare un valore restrittivo al disposto dell'articolo 99, paventando la creazione di un organismo che venisse a sovrapporsi alla Camera e al Senato, menomandone le funzioni ed il prestigio.

Di questa perplessità si è fatto eco anche il nostro relatore, onorevole Carlo De Luca, il quale, dopo una dotta dissertazione sugli attributi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, afferma: « Dunque, organo tecnico: in cui gli esperti entrano ad esercitare una funzione che dovrebbe pensarsi preminente e determinante, se si consideri che la lettera dell'articolo 99 vuole che il Consiglio sia, anzitutto, composto di esperti e di delegati delle categorie produttive ».

E prosegue: « I tecnici, appunto perchè tali, si contrappongono, in un certo senso, ai politici ».

Afferma pure, l'onorevole relatore, che « il Consiglio potrà essere chiamato ad esprimere, con l'autorevolezza che gli deriverà dalla sua competenza tecnica, in senso lato, in quanto in esso avranno piena risonanza ed influenza le istanze sociali, attraverso le rappresentanze dei lavoratori, assai cospicue, il proprio punto di vista in ordine ai provvedimenti che Camere e Governo siano per emettere in materia di economia e di lavoro ».

A questo punto intervengono talune nostre preoccupazioni, che sono poi le stesse che hanno animato i nostri colleghi nell'altro ramo del Parlamento, sia nella discussione generale come sui singoli articoli del disegno di legge, infine motivando il voto favorevole al disegno di legge medesimo.

L'onorevole De Luca dichiara cospicua la rappresentanza dei lavoratori. Non ci soffermiamo per brevità all'enunciazione numerica della rappresentanza di ogni singola categoria; dobbiamo però dire che, a nostro avviso, non solo la rappresentanza dei lavoratori non è cospicua, ma è insufficiente per ragione di proporzione con quel che essi rappresentano. Sono 25 su 79 membri. Se poi consideriamo che fra questi 25 due sono dirigenti di azienda, dobbiamo dedurre che la rappresentanza dei lavoratori si riduce a 23. Non è che noi non consideriamo lavoratori i dirigenti di azienda, ma per le loro attribuzioni essi non possono essere calcolati nel numero assai ristretto della rappresentanza dei lavoratori, anche perchè la natura dei loro rapporti con gli industriali, o chi li rappresenta, li pone in differente condizione.

Scarsa dunque, a nostro avviso, è la rappresentanza dei lavoratori e ciò in spregio alla lettera e allo spirito del tanto citato articolo 99 della Costituzione che prescrive appunto la rappresentanza delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Non vi è dubbio che questa disposizione non può che riferirsi ai lavoratori per quel che essi rappresentano nella società nazionale. Che questo sia pacifico ce lo dice lo stesso relatore alla Camera dei deputati, onorevole Bucciarelli Ducci, allorquando afferma, parlando della composizione del Consiglio: « A tal fine se è doveroso assicurare alle forze del lavoro, per la loro importanza numerica e sociale, una preminenza sulle altre categorie singolarmente considerate, non è davvero necessario assicurare a tali forze un preventiva e precostituita maggioranza su tutti gli altri componenti il Consiglio nel suo assieme considerato ». A parte il fatto evidente che con ciò si ammette la palese ingiustizia verso i lavoratori, posta in essere con la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, il rilievo avrebbe un certo fondamento se il numero dei rappresentanti dei lavoratori fosse tale da precostituire una maggioranza. Invece i lavoratori sono rappresentati, come abbiamo detto, in numero di 23, o se volete di 25, con i due dirigenti di azienda, a fronte a 79 membri che compongono il Consiglio. Si è dunque precostituita, sì, una maggioranza ma che fagocita la rappresentanza dei lavoratori. Altro che cospicua, onorevole De Luca!

Perchè si è voluto questo? Si continua a parlare di un organo fondamentalmente tecnico. Certo che occorrono indubbiamente anche i tecnici, ma è forse per una considerazione tecnica che si è messa in minoranza la rappresentanza dei lavoratori? Evidentemente no. È esclusivamente per una considerazione politica. Noi lamentiamo questa specie di sopraffazione ma non indulgiamo nella discussione sul carattere fondamentalmente tecnico del Consiglio. Un deputato, l'onorevole Del Fante, affermava: « È inevitabile che l'attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro implichi delle valutazioni politiche dei fatti economici ». È appunto la valutazione politica dei fatti economici che crea a noi delle perplessità. Vorremmo ricordare all'onorevole De Luca, il quale è un abile avvocato oltre che un ottimo parlamentare, che anche gli avvocati e i giuristi assolvono ad una funzione tecnica.

Ma quando si è discussa, per esempio, l'interpretazione della legge per il deferimento dei cittadini alla competenza dei tribunali militari, giuristi di uguale valore hanno sostenuto tesi diametralmente opposte. In tal caso era evidente che la tecnica era suffragata da concezioni politiche.

L'affermazione che i membri del Consiglio dovranno elevarsi al di sopra del contrasto degli interessi delle categorie è puramente teorica perchè i contrasti di interessi esistono e si esasperano nel Paese, nella vita pubblica, nei

rapporti fra capitale e lavoro. Nè bisogna dimenticare il modo con il quale il Consiglio dovrà affrontare i gravi problemi dell'economia e del lavoro. Determinante sarà l'influenza della politica governativa, quella dei monopoli, della Confindustria e della proprietà terriera.

Non è infondato il nostro timore che, al di là e al di sopra degli articoli di legge, queste influenze manovreranno per fare del Consiglio un organismo che, lungi dall'affrontare i vasti problemi dell'economia e del lavoro con uno spirito veramente democratico e che risponda non ad interessi di gruppi, ma a quelli della collettività, deluderà le aspettative dei lavoratori e del Paese, sino a diventare anche, oltre che un organismo burocratico, un organismo reazionario.

Le nostre preoccupazioni hanno fondamento, solo che si consideri l'indirizzo sin qui seguito per quanto concerne i complessi I.R.I., la cui riorganizzazione si impone non certo continuando a licenziare i lavoratori senza creare un programma di produzione, ma operando in modo da costituire, essi complessi I.R.I., la guida dell'industria italiana. Bisogna sburocratizzare questi complessi e ubbidire in tutti i settori agli indirizzi dettati dalla Costituzione, evitando cioè lo sperpero di miliardi avvenuto per il passato, per poi rifarsi sulla pelle dei lavoratori. Del resto quello che è avvenuto alla S. Giorgio, alla Caproni, alle Reggiane, alla Breda e in molti altri complessi — ultimo in ordine di tempo, quello che sta avvenendo alla Magona — legittima le nostre preoccupazioni che la tecnica continui ad essere al servizio di una politica anti operaia, che ha per legge il profitto.

Ci preoccupano anche talune dichiarazioni. Per esempio, l'onorevole Del Bo, parlando alla Camera, ha affermato che la Costituzione italiana è stata approvata all'unanimità da tutti i partiti rappresentati nell'Assemblea costituente, e rappresenta inevitabilmente un risultato di compromesso, tanto che oggi ne cominciamo ad avvertire il superamento. Superata, dunque, la Costituzione, secondo l'onorevole Del Bo, prima ancora di aver fatto un tentativo di applicarla, superata perchè molte leggi che essa prescrive non troverebbero rispondenza nella realtà.

Onorevoli colleghi, qual'è questa realtà? La realtà è costituita dallo strapotere dei monopoli che influenzano tutti i settori della vita pubblica, e la stessa condotta del Governo. È costituita dall'involuzione antidemocratica che si è creata ed accentuata nel Paese. La realtà è quello che avviene nelle fabbriche, ove i lavoratori sono sottoposti a forme di sfruttamento schiavista, è quello che avviene nelle campagne contro il diritto dei nostri contadini; sono le leggi sulla previdenza sociale, sistematicamente violate; è la ricchezza accentrata in poche mani che detta la sua legge, calpesta la libertà di pensiero, offende la dignità umana, applicando l'odiosa discriminazione tra i cittadini. La realtà è la disoccupazione in continuo aumento, è la miseria di troppi lavoratori, che li spinge a procurarsi lavoro a qualunque condizione per guadagnarsi il pane, anche a costo della vita. Ne abbiamo avuto la eco anche nel tragico episodio di Marcinelle. La realtà è la legge del profitto che non ha freni, è la corruzione, il ladrocinio ormai diventati costume in troppi settori disonesti, di cui determinati istituti bancari si rendono complici.

E potremmo continuare nelle nostre citazioni. Ma questa realtà è in antitesi con la nostra Costituzione, e si può, ove si voglia, por mano alle leggi che la Costituzione prescrive. Tra queste, anche quella del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 99, che si inquadra nel complesso delle disposizioni che regolano la materia. Nella lettera e nello spirito, la Costituzione, partendo dall'articolo 1, si snoda via via ad indicare i diritti del lavoro e come questi debbono essere tutelati, così come tutelata deve essere la libertà del cittadino nei posti dove egli opera e quindi anche nelle fabbriche e nelle campagne. La Costituzione protegge la proprietà privata, ma assegna ad essa una funzione sociale, assegna dei limiti alla proprietà terriera, afferma che il lavoro è un diritto che la Società ha il dovere di provvedere a rendere effettivo, pone dei limiti ai monopoli. Sono questi i punti capitali della Costituzione che cozzano contro una realtà che, ripetiamo, deve essere mutata se la Costituzione deve avere un senso.

È in questo spirito che deve agire il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro se vuole degnamente rispondere ai compiti che

ad esso sono affidati. Non è certo perpetuando un clima di paura che si potranno affrontare i grandi problemi dell'economia e del lavoro, e non è con l'affidarsi ai monopoli e col favorire la loro politica che il mondo del lavoro troverà il posto che gli compete in una moderna società. Le porte rimangono ancora sbarrate al mondo del lavoro. C'è una via da seguire: a parte le belle frasi sulla giustizia sociale ecc., si ha l'impressione che la rappresentanza dei lavoratori costituisca per molti una specie di intruso che la Costituzione ci ha posto tra i piedi, di cui volentieri si farebbe a meno. Non potendo far questo, si fa salire la rappresentanza dei lavoratori per la scala di servizio, la si mette in un angolino al grande tavolo dove siede la Commissione.

Purtroppo ancora oggi molta gente, anche parlamentari, mentre esaltano il lavoro e tutto quanto si cerca di fare per il lavoro, hanno ancora la mentalità di quella nobildonna che, allo scoppio della rivoluzione francese, provava una repulsione tremenda per quello che stava avvenendo, e ponendo l'interrogativo di fronte alla propria coscienza si assolveva ed assolveva quella della sua classe, affermando che ella era sempre andata in chiesa e aveva fatto l'elemosina. È un concetto questo che vige ancora oggi sotto forme più moderne, cioè le elargizioni che provengono da decisioni dall'alto; una forma di paternalismo, che si ammanta di « aperture sociali » mentre al fondo è intimamente reazionario perchè nega ai lavoratori un diritto.

Il Consiglio dell'economia e del lavoro, a nostro avviso, può portare un contributo decisivo alla costruzione di una Repubblica veramente democratica, fondata sul lavoro. Non sovrapposizione di poteri, ma collaborazione, stimolo, iniziativa al Parlamento e al Governo, purchè quest'ultimo si decida ad abbandonare l'immobilismo e l'altalena delle belle parole per avviarsi sulla strada il cui indirizzo è chiaramente segnato dalla Costituzione.

Abbiamo detto e ripetiamo che sulla soglia della direzione della vita pubblica preme la classe lavoratrice con tutti i suoi aneliti, classe lavoratrice matura ormai e consapevole dei propri destini e di quelli del Paese, solo che si abbia il coraggio di togliere gli sbarramenti costituiti dai troppi interessi precostituiti. È in tal modo che il Parlamento e il Governo faciliteranno il compito del Consiglio dell'economia e del lavoro trovando in esso un valente alleato per affrontare i problemi sui quali il Consiglio dovrà dire il suo autorevole parere, tenendo ben presente che alla base di questi problemi stanno i lavoratori ai quali si rivolge la nostra Costituzione. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo circa otto anni, direi, di travagliato parto sta per nascere il Consiglio nazionale dell'economia, che la nostra parte ritiene fondamentale e integrativo nella vita legislativa del Paese, perchè in effetti, se questo Consiglio sarà operante come noi desideriamo e come noi auguriamo, senza dubbio esso sarà un elemento di utilità per il lavoro legislativo del Parlamento perchè consentirà di conoscere *a priori* il pensiero di tutte le classi che lavorano nel nostro Paese, dalle classi lavoratrici alle classi produttrici. Infatti ambedue hanno un interesse concordante: rendere la produzione più idonea ai bisogni della vita del Paese, renderla più economica e consentire a tutti coloro che in essa lavorano il maggiore benessere.

Che la necessità della creazione di questo organo si sia sentita in sede di Costituente è stata ragione di travaglio allora, perchè costituendosi le due Camere praticamente identiche nel loro funzionamento (ossia la Camera dei deputati e il Senato), si sentì il bisogno di creare a fianco delle due Camere un organo che fosse, come in tante altre Nazioni, idoneo ad esaminare i grossi e complessi problemi della produzione e del lavoro. Da qui la formulazione dell'articolo 99 della Costituzione e da qui la formulazione di quella che potrà e dovrà essere la base fondamentale per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Ora occorre chiedersi: così come è stato progettato, elaborato ed emendato, è perfettamente idoneo o sarà perfettamente idoneo al suo funzionamento? Da parte di qualcuno vi è stato qualche timore, da parte nostra vice-

versa, come ho detto prima, si ha la sensazione precisa che quest'organo potrà essere propulsivo per il Paese e per la produttività delle sue industrie, dei suoi commerci e della sua agricoltura. Ma abbiamo potuto constatare che nella compilazione della progettazione di quello che è lo statuto costitutivo del Consiglio nazionale dell'economia non si è, diremo così, seguito con larghezza di vedute quello che era il dettame della Costituzione che voleva che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro fosse costituito da esperti, da rappresentanti di categorie produttive, in misura che tenesse conto della loro importanza numerica e qualitativa.

In effetti si è fatto questo? A mio avviso vi è stata una lieve carenza, dico lieve perchè se si fossero dovute accogliere tutte le richieste delle categorie non avremmo potuto fare altro che costituire quello che nel passato regime si chiamava il Ministero delle corporazioni che allora si basava su un concetto ben preciso: tutte le categorie produttive, tutti i lavoratori erano rappresentati in modo equivalente e tutti i problemi del lavoro venivano ad esso sottoposti perchè si potessero avere delle leggi e dei regolamenti più idonei alla produttività ed al lavoro italiano.

DE LUCA CARLO, *relatore*. Ma vi era la Camera delle corporazioni!

FERRETTI. Prima vi era il Consiglio nazionale, che durò dal 1930 al 1936; dopo vennero le Corporazioni.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, non interrompa, anche perchè come storico non mi sembra molto imparziale.

MARINA. Stiamo esaminando come l'organismo che si va a costituire, in effetti abbia un suo precedente storico che a noi non dispiace affatto: anzi siamo lieti che questo avvenga.

Come dicevo, vi è nel disegno di legge una certa carenza ed io vi porterò qualche esempio di categorie non rappresentate. Così sottopongo alla vostra riflessione se è possibile che una industria che, se non è la prima, è certamente tra le più importanti del Paese, non debba avere la sua rappresentanza. Parlo dell'industria delle costruzioni edili. Questa industria, onorevoli colleghi, che assomma in sè oltre 26 mila aziende, e dà lavoro diretto a oltre 700 mila dipendenti e un lavoro indiretto a oltre 40 industrie ausiliarie, questa industria che nello scorso anno ha costruito oltre un milione di vani abitabili, che ha costruito strade, ponti ed acquedotti, questa industria che sicuramente è nella vita del Paese tra le più propulsive, tanto che nello stesso piano Vanoni è stata ricordata, non ha la sua rappresentanza.

JANNUZZI. Ci sono quattro industriali senza alcuna specificazione.

MARINA. Però ci sono dei rappresentanti specifici che hanno di gran lunga minore importanza. Quando si parla di industrie in genere, effettivamente ci sono quattro rappresentanti, dei quali si pensa possano essere uno per la piccola, uno o due per la media ed un altro per la grande industria; ma i problemi delle industrie, così come sono presi in senso generico, non possono essere dibattuti con quell'ampiezza, con quella profondità necessaria, per cui mi sembrerebbe logico che un rappresentante diretto ci fosse. E il fatto che i 79 membri potessero salire ad 80 o a 85, non credo avrebbe portato delle preoccupazioni.

Un'altra industria che ha i suoi particolari problemi e che nella vita del Paese ha un peso non irrilevante, è l'industria dello spettacolo, la quale ha oltre 120.000 dipendenti. Voi stessi avete visto che sentiamo la necessità di farne oggetto di un Ministero perchè proprio si tratta di un'industria particolare, che entra nella vita moderna del Paese. Anche quest'industria non ha avuto una possibilità di rappresentanza diretta.

E ancora: i professionisti, per la loro importanza non numerica, in questo caso, ma certamente qualitativa. Vi è una gamma di professionisti che io non starò ad elencare per brevità, ma che voi conoscete. Orbene, i professionisti hanno soltanto due rappresentanti, e con due rappresentanti non si possono assolutamente considerare presenti non dico tutte, ma nemmeno le più importanti categorie di professionisti; e voi vorrete ammettere con me che qualitativamente il professionista nella vita

del Paese ha un peso non indifferente, anche per la sua possibilità di esplicazione di lavoro.

Aggiungo di più. Vi è un altro settore che non è stato assolutamente preso in considerazione, ed è la proprietà edilizia, la quale ha dei problemi a sè stanti ed anch'essa costituisce nel Paese un peso non indifferente, a parte il fatto che svolge una delle attività più complesse: si calcola, se ben ricordo, che il valore della proprietà edilizia supera i duemila miliardi e che solo per la manutenzione corrente degli stabili si spendono oltre cento miliardi l'anno. Ebbene, pur con tutti i problemi delicati che si sono venuti a creare specialmente nel dopoguerra, questa proprietà non ha avuto la possibilità di una sua rappresentanza diretta.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il credito, il quale ha avuto due rappresentanti, uno per i grandi istituti di credito ed uno per le Casse di risparmio. Ma la medio-banca, cioè la banca del medio e del lungo credito, che sono le Banche più moderne che occorrono in un Paese, che sono quelle che daranno il maggior slancio alla nostra iniziativa industriale e commerciale, queste Banche che hanno problemi che sono tutt'affatto diversi dai problemi della grande Banca e dai problemi delle Casse di risparmio, nonostante le loro insistenze non hanno avuto una rappresentanza diretta.

Ho voluto elencare solo queste grandi categorie per dimostrarvi come la preoccupazione di non allargare anche lievemente il numero dei componenti del Consiglio abbia fatto sì che il Consiglio nella sua formulazione complessiva potrà risultare carente per quelli che sono i suoi compiti. Io mi auguro che queste mie preoccupazioni possano essere fugate da un intelligente ed intenso lavoro del Consiglio, peraltro ho desiderato farle presenti perchè possono servire eventualmente in futuro a correggere gli errori che si sono commessi.

Ma dopo queste osservazioni c'è da chiedere un'altra cosa. Potrà il Consiglio funzionare e funzionare secondo i nostri intenti, se non ne sarà chiesto obbligatoriamente il giudizio su tutti i progetti che riguardano l'economia e il lavoro? È un problema che si è posto alla mia coscienza. Ma è possibile disporre l'obbligatorietà di un giudizio preventivo su tutti i disegni di legge? Molti si preoccuparono — ed anch'io rimasi un po' perplesso — del fatto che l'obbligatorietà di un giudizio preventivo potesse ritardare il lavoro legislativo delle Camere. Ma a mio giudizio il ricorso al Consiglio — se, come mi auguro, funzionerà bene — dovrà essere frequente e costante, sia da parte del Governo, sia da parte delle Camere, perchè la conoscenza di come gli esperti vedono i problemi relativi alle leggi formulate mi pare indispensabile. Qui consentitemi di fare un paragone che rende l'idea. In una grande azienda è di norma che il dirigente, quando ha in progetto una determinata innovazione, chiami i propri tecnici per sentirne il parere. È di norma, perchè per quanto un cervello umano possa ben concepire una determinata cosa, il parere degli esperti è integrativo se non indispensabile per chi dirige. Nel caso attuale noi siamo i fabbricatori delle leggi, che hanno la loro ripercussione sulla economia e sul lavoro del Paese. Perchè non sentire sempre, io direi, il parere degli esperti di quel lavoro o di quella economia che con le leggi noi intendiamo regolare o promuovere?

Ecco perchè, come dicevo prima, se l'obbligatorietà non è pensabile come norma, dovrebbe essere una specie di norma morale per le Camere ed il Governo quella di sentire sempre preventivamente il parere di coloro che sono esperti in materia di economia e di lavoro perchè, così facendo, noi abbrevieremmo il nostro lavoro parlamentare ed anche illumineremmo noi stessi su quei problemi in relazione ai quali la legge dovrà essere formulata.

Il fatto che si sia data a questo Consiglio la possibilità d'iniziativa, lo ritengo cosa giusta e utile; giusta e utile perchè penso che quest'organismo potrà essere capace di formulare delle iniziative legislative che potranno essere accolte con sincerità da parte nostra, perchè promanano da coloro che conoscono quei problemi. È logico naturalmente che questo Consiglio abbia, oltre che la facoltà, il diritto e la possibilità di studiare profondamente i problemi dell'economia e del lavoro. Donde, fra i suoi compiti, proprio questo dello studio di siffatti problemi lo renderà un organo idoneo a compiere ricerche che ne faranno, in certo qual senso, se vogliamo fare un paragone, il braccio

destro del Parlamento per quanto riguarda i suoi compiti in materia di problemi di economia e di lavoro.

È naturale che se questi studi fossero stati fatti per la legge Tremelloni, ad esempio, molto probabilmente non avremmo ora quella situazione che conosciamo; è probabile che altre storture che si lamentano nel nostro Paese non si sarebbero determinate.

Con questo penso di aver esaurito le mie osservazioni. Mi auguro che questo nuovo organismo — e questo è l'augurio del Movimento sociale italiano al Consiglio — sappia essere, col suo intenso e diligente lavoro, un organo propulsivo dell'attività economica e lavorativa del nostro Paese, per un sempre maggior benessere dei lavoratori tutti e delle categorie produttrici, che sono la forza e la vita di questa nostra Italia. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, su questo disegno di legge istitutivo del Consiglio nazionale della economia e del lavoro, all'altro ramo del Parlamento il dibattito è stato molto ampio, per cui ritengo perfettamente inutile rifare la storia delle esperienze di alcuni istituti similari, che hanno avuto attuazione in Francia, in Germania, in Italia, ed anche negli Stati Uniti d'America, con alterna fortuna ed efficacia.

Sulla utilità ed importanza del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro siamo tutti d'accordo; ed è un dovere costituzionale metterlo in attuazione. D'altro canto, poichè questo organo non ha avuto ovviamente modo di essere sperimentato nei limiti e nei modi previsti dalla legge, saremo sempre in tempo a sopprimerlo, a modificarlo o ad emendarlo, qualora esso si dimostrasse, nell'attuazione pratica, inidoneo a raggiungere gli scopi per cui i Costituenti lo hanno inserito nel nostro ordinamento costituzionale.

Se non m'inganno, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo il pensiero degli stessi Costituenti, dovrà aiutare con propri pareri tecnici il Parlamento e il Governo, per la soluzione nell'interesse generale del Paese dei più spinosi problemi economici e sociali. Ad esercitare questa funzione, a mio avviso molto importante, dovranno essere chiamati i diretti rappresentanti delle classi produttive, a ragione direi, perchè esse vivono giorno per giorno nella realtà economica e sociale, e, diciamolo francamente e spregiudicatamente, queste categorie hanno maggiori numeri, da un punto di vista tecnico, degli uomini politici in genere per intendere determinati fenomeni economici e sociali, secondo me connessi molto strettamente ai problemi che i politici, in Parlamento e al Governo, sono chiamati a risolvere nell'interesse della collettività nazionale.

Ora, perchè un organo di così grande importanza possa assolvere ai suoi compiti, precisati molto bene nel contesto del disegno di legge in materie di indirizzo di politica economico-finanziaria e sociale, come di ogni altra questione riguardante l'economia ed il lavoro, penso che, teoricamente, esso dovrebbe essere composto da uomini che non siano espressione di interessi politici, ma che, proprio sotto il profilo dell'etica e della morale economica e sociale, essi siano capaci di capire non solo che cosa si intende oggi per giusto profitto e giusto salario, ma si rendano anche conto del valore che si deve attribuire ai nostri tempi a ciascun fattore della produzione. Ora, il fatto stesso che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, significa che, rispetto agli altri fattori della produzione, onorevole collega Marina, il lavoro è quello che acquista maggiore importanza. (*Interruzione del senatore Marina*).

FERRETTI. Non c'è solo il lavoro manuale.

MARIOTTI. A questo principio fondamentale si debbono ispirare i pareri tecnici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; pareri, d'altro canto, che terranno ovviamente conto anche degli altri fattori, come il capitale, l'attività imprenditoriale ecc.

Ora, giustamente i colleghi che mi hanno preceduto hanno posto l'accento sulla composizione del Consiglio e sul rapporto numerico e qualitativo esistente fra i rappresentanti delle categorie produttive. È ovvio che il collega

Marina abbia parlato solo di professionisti, di imprenditori edili, di proprietari immobiliari: vi è stata, cioè, una grande assente, secondo me, nel suo intervento, la classe lavoratrice, i dipendenti, i salariati, gli stipendiati, tra cui annovero anche i tecnici. Non sono d'accordo col collega Marina quando egli afferma che il rapporto di forze in seno al Consiglio risponde a criteri di equilibrio, tale da poter essere accettato con tranquillità. Non vi è dubbio, infatti, che fra gli esperti privati ed i tecnici, che verranno distratti dai quadri della nostra burocrazia, si determinerà un fronte unico. È assai difficile in una situazione politica come la nostra che questa gente possa discostarsi dagli orientamenti della Confintesa, che grazie a questi esperti può essere maggioranza con grave pregiudizio per l'autonomia di giudizio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Per esempio, in un convegno tenuto qui in Roma (mi riferisco alla categoria a cui faceva cenno l'onorevole Marina, quella dei professionisti e degli artisti) si è ritenuto — e mi dispiace questa diffidenza da parte di una categoria assai benemerita del Paese — che i lavoratori vedano, intravedano il Consiglio dell'economia e del lavoro come un organo che dovrà contribuire a stimolare una politica di pianificazione e quindi utilizzarlo per il superamento dell'economia di mercato. Dagli stessi professionisti si ritiene che altri (alludendo ai democristiani) utilizzeranno il Consiglio per contemperare interferenze e interessi contrapposti nel tentativo di farne un organo capace di sopprimere le lotte sindacali. A parte che io credo alla lotta di classe come base di evoluzione sociale, economica e politica (*commenti*) mi si consenta, tuttavia, di dire che, in realtà, non sussiste affatto il pericolo che i lavoratori considerino questo organo costituzionale dello Stato come un organo di lotta di classe, perchè, onorevoli colleghi, io credo nella coscienza nazionale dei lavoratori che osservano la Costituzione e vogliono operanti gli organi costituzionali nell'interesse di tutti. I lavoratori hanno interesse che esistano organi costituzionali capaci di contribuire alla emanazione di una legislazione economica e sociale che migliori le loro condizioni.

DE LUCA CARLO, *relatore*. Sulla base della lotta di classe?

MARIOTTI. Non mi ha capito, onorevole collega. Ho detto che alla coscienza dei lavoratori non si può rivolgere l'accusa di voler utilizzare il Consiglio dell'economia e del lavoro come organo di lotta di classe, perchè questo è un organo costituzionale. L'opinione o il sospetto, manifestati da talune classi cosiddette intellettuali, che i lavoratori non abbiano una coscienza nazionale e che non siano quindi in grado di discernere ciò che è organo di Stato e quale organo di lotta di classe, denotano un disprezzo, un modo di negare la coscienza nazionale dei lavoratori che molto spesso crea dei diaframmi ed inasprisce. Comunque, per quanto vi sia conflitto di princìpi e di interessi opposti, non dispero, anzi ritengo che questo organo ausiliario dello Stato sia idoneo a svolgere una funzione positiva; non fosse altro impedire a chiunque in possesso d'elementi tecnici di fare della demagogia. Il popolo vuole oggi cose concrete, più che conflitti di natura ideologica. È giusto che l'ideologia limiti l'azione di ciascun partito, ma ripeto che oggi la gente, che rapidamente si evolve, ha ragione di esigere anche dagli uomini politici, più che delle parole, fatti concreti.

Il fatto poi che questo organo costituzionale abbia iniziativa legislativa per certe materie previste dal disegno di legge, anche se neutralizzata in parte e con tutta cautela dagli articoli 7, 8, 9, ecc., può rendere questo organo dinamico e quindi anche capace di propulsione sociale. Ritengo che il conflitto tra partiti possa rallentare talvolta il dinamismo di certe realtà economiche. Un organo costituzionale che si faccia iniziatore di una certa legislazione sociale mi sembra debba meritare l'attenzione di tutti noi. Nè si deve dimenticare che esso è anche un organo di controllo, come faceva osservare l'onorevole Rapelli all'altro ramo del Parlamento, perchè, quando un organo è chiamato a dare un pa-

rere tecnico, volente o nolente, esercita, direttamente o indirettamente, un controllo. Il Parlamento potrà anche respingere tutti i suoi pareri, ma è chiaro che ad un certo punto, se li respingerà tutti o dimostrerà che questo Consiglio dell'economia e del lavoro è composto di incapaci, e che si allontana dalla realtà, o altrimenti i politici, o per loro orgoglio o per insipienza, dimostreranno di non tener conto di questi pareri, allora l'organo morrà.

E proprio sotto questo profilo, ricordo che il disegno di legge prevede che il parere del Consiglio dell'economia e del lavoro venga espresso, se richiesto dal Governo o dal Parlamento. A me sembra che questo sia un errore perchè tendenzialmente, per il fatto che si siede su questi scanni, si può essere portati a dimenticare di avere un organo costituzionale al quale rivolgersi.

PRESIDENTE. Non vi sono controlli nè organi di controllo sul Parlamento.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, ho detto che un organo costituzionale che è chiamato a dare dei pareri tecnici, direttamente o indirettamente eserciterà un certo controllo.

PRESIDENTE. Io parlo della funzione parlamentare ed è chiaro che non vi sono altri organi che possano controllare il Parlamento.

MARIOTTI. Un controllo indiretto non vuol dire imporre la propria volontà al Parlamento. In questo senso a me sembra, onorevoli colleghi, che il parere debba essere obbligatorio e non vincolante, cioè a dire il Parlamento non deve essere vincolato al parere obbligatorio di un organo costituzionale per le materie previste dalla legge.

Se il parere fosse richiesto soltanto quando ciò fosse ritenuto opportuno, per forza di cose questo organo costituzionale si svuoterebbe del proprio contenuto. (*Interruzione dal centro*). Ma per il fatto stesso che il parere non è vincolante, il Parlamento resterà arbitro delle sue decisioni; il fatto che l'organo costituzionale abbia l'obbligo di dare il suo parere, non impone alcun vincolo per l'azione politica del Parlamento.

È chiaro che noi ci troviamo — e sto per concludere, signor Presidente — in un momento estremamente critico della nostra economia e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si troverà presto a dover dare dei pareri tecnici, che spero saranno obbligatori, su problemi di grande importanza, come quelli della disoccupazione, della sotto-occupazione, il piano Vanoni, i monopoli, le zone depresse, lo sganciamento dell'I.R.I. dalla Confindustria. Io penso che il Consiglio su questi grandi problemi dovrà essere chiamato a dare i suoi pareri tecnici poichè essi dovranno modificare profondamente le strutture sociali ed economiche del Paese.

Pertanto, c'è assoluta necessità, a mio avviso, di questo organo tecnico. Ma, a parte le varie interpretazioni e le venature di scetticismo di alcuni di noi, purtroppo abituati ad interpretazioni così diverse quando invece si potrebbe trovare un comune denominatore su delle questioni facilmente risolvibili, io penso che dobbiamo accettare, anche con un certo ottimismo, tutti gli organi voluti dalla Costituzione, nella quale noi crediamo profondamente e che riteniamo anche aperta alle più ardite riforme, sufficienti a modificare una struttura che oggi non regge alle esigenze e alle aspirazioni dei nostri tempi.

A me sembra anche che si senta da ogni parte il bisogno morale di riequilibrare profitti e salari, e non in maniera paternalistica.

L'onorevole Gava poco fa sorrideva, ma io non posso accettare il suo concetto — un concetto imperante nell'organizzazione cattolica — che i ricchi facciano buon uso delle loro ricchezze, che agli operai sia dato un giusto salario purchè ubbidiscano e non partecipino direttamente alla direzione politica, economica e sociale del Paese.

Io penso, invece, che noi dovremo raggiungere questo equilibrio sociale ed economico proprio anche attraverso quest'organo, che noi dobbiamo realizzare con la partecipazione di tutte le forze produttive, naturalmente anche con quella, massiccia, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nel rispetto della libertà

individuale, tenendo però sempre di vista unicamente l'interesse del Paese e della collettività.

Io ritengo, in base a questi princìpi e a questo spirito, che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro risponderà in futuro a questa esigenza da tutti profondamente sentita. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Delle osservazioni sono state fatte dai precedenti oratori sulla composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e forse questo è il tema che per primo è bene affrontare; dopo affronteremo il tema delle funzioni del Consiglio.

Composizione. Si è osservato che i lavoratori non avrebbero nel Consiglio sufficiente rappresentanza. Si è osservato che non tutte le categorie economiche sarebbero rappresentate.

Si è osservato dall'onorevole Mariani che mancherebbe un rapporto proporzionale di forze tra la classe lavoratrice e la classe degli imprenditori. Io vorrei fare un'osservazione per tutte: il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro così come ci viene proposto è già composto di 90 membri.

Se tutte le categorie economiche di lavoratori, imprenditori, produttori dovessero esservi rappresentate, avremmo un organo composto di centinaia di membri, avremmo una terza Camera.

Ma indipendentemente da questa considerazione di carattere generale, sembra proprio all'onorevole Mariani che non siano rappresentati sufficientemente i lavoratori quando al l'articolo 1 è previsto che la classe lavoratrice — e quando si parla di classe lavoratrice consentitemi di comprendervi naturalmente anche i professionisti, i lavoratori del credito e dell'assicurazione, gli artigiani, i rappresentanti delle cooperative — è complessivamente rappresentata da 38 unità contro 17 unità rappresentanti le categorie degli imprenditori?

Non tutte le categorie economiche possono essere rappresentate nel Consiglio, onorevole Marina. Ella ha osservato poco fa che mancano i rappresentanti dei costruttori edili, dello spettacolo, di tutte le categorie di professionisti. Ma vi sono quattro rappresentanti degli industriali, due dei professionisti. Ciascuno di tali rappresentanti interpreta gli interessi di tutta la classe. Le singole categorie potranno essere rappresentate con un sistema di rotazione. Altrimenti rifacciamo la Camera delle corporazioni. Ma allora dovremmo organizzare prima lo Stato italiano in Stato corporativo, perchè tutte le classi e le categorie abbiano la loro proporzionale rappresentanza.

E forse questo sarebbe il suo desiderio, onorevole Marina. Ma finchè questo non è il criterio della rappresentanza, non potrà essere rigorosamente rispettato per tutte le categorie, e sarà necessaria una certa rotazione, e una rotazione ci sarà, per non aumentare pletoricamente il numero dei componenti del Consiglio.

C'è poi un correttivo che può sempre funzionare. Al Presidente della Repubblica è data la facoltà di nominare 8 membri e all'Unione accademica nazionale di nominarne 3. Questi rappresentanti possono colmare eventuali lacune.

In conclusione non credo che le obiezioni fatte sulla composizione del Consiglio possano reggere ad una giusta critica.

Veniamo al tema delle funzioni. Le funzioni sono stabilite dall'articolo 99 della Costituzione ed è bene non configurarne altre ad evitare eccessive interferenze tra le funzioni del Consiglio e quelle del Parlamento, del Governo o di altri organi dello Stato.

Si è detto qui che il Consiglio dovrebbe esercitare funzioni di controllo sul Parlamento. Se questo significa genericamente che ogni persona o organo che esamini l'operato di un altro organo esercita per ciò stesso un controllo, niente da obiettare. La stampa, l'opinione pubblica, i partiti esercitano un controllo sul Parlamento, ma guai a voler considerare una funzione diretta di revisione del Consiglio dell'economia e del lavoro sull'attività del Parlamento, quasi simile alla funzione di controllo che il Parlamento esercita sugli atti del Governo. Questo concetto non potrebbe mai essere accolto!

Esso non è stato voluto dalla Costituzione come appare chiaro dalla norma dell'articolo 99 e dal pensiero dei Costituenti emergente da tutte le pagine dei lavori preparatori, ma

non è stato voluto soprattutto dal settore a cui l'onorevole Mariotti appartiene.

L'onorevole Terracini, l'onorevole Laconi, l'onorevole Bulloni, che credo sia anche di parte comunista, dicono i verbali, si preoccuparono che il Consiglio, pur essendo organo rappresentativo di interessi, non inficiasse l'autorità e la funzione del Parlamento.

Poniamo bene i termini costituzionali delle funzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Sono funzioni di consulenza delle Camere e del Governo, d'iniziativa legislativa, e di collaborazione e di contributo all'elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i princìpi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. E poichè, vivaddio, la legge la fa il Parlamento, e i limiti entro cui deve operare il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono stabiliti dal Parlamento, è evidente come esso possa e non debba creare con le sue stesse mani un organo che possa intralciarne o diminuirne le funzioni oltre i limiti del previsto.

Nella Costituzione vi è un'anomalia. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è indicato fra gli organi ausiliari del Governo. Il titolo terzo, infatti, intitolato « Il Governo » comprende: sezione prima, « Il Consiglio dei ministri », sezione seconda « La pubblica amministrazione », sezione terza « Gli Organi ausiliari ». Data la collocazione dell'articolo 99 nella Costituzione dovrebbe ritenersi che la funzione essenziale e preminente del Consiglio dell'economia e del lavoro dovesse essere quella di organo ausiliario del Governo. La Costituzione però affida ad esso anche funzione consultiva delle Camere.

E qui si pone un quesito: deve ritenersi obbligatoria da parte del Parlamento la richiesta del parere del Consiglio in tutte le materie che riguardano l'economia e il lavoro? Ritengo debba rispondersi negativamente. Altrimenti, consentitemi di dirlo, sarebbe una forma indiretta di diminuzione delle funzioni parlamentari, sarebbe una forma di intralcio dell'attività parlamentare, specialmente nei casi in cui essa dovesse procedere, per ragioni particolari, speditamente; sarebbe il riconoscimento della incompetenza tecnica del Parlamento, in ogni questione riflettente economia e lavoro.

Non dimentichiamo che il Parlamento è composto di uomini, anche tecnici, in grado di risolvere determinate questioni senza ausilio di altri organi. Soltanto quando esso avvertisse la utilità o la necessità di interpellare l'organo tecnico, solo allora il parere del Consiglio dell'economia e del lavoro dovrebbe essere dato. Ma non possono le Camere essere obbligate a farlo in tutti i casi. Ciò equivarrebbe ad ammettere che il Parlamento, quando si parla di economia e di lavoro, non è in ogni caso in condizione di legiferare, senza l'intervento di un organo esterno. Cose di questo genere non le diciamo neppure!

Il Parlamento dunque, secondo il mio parere, ha facoltà e non obbligo di chiedere, quando lo creda, la consulenza del Consiglio.

Ma un'altra questione va esaminata: all'articolo ottavo del disegno di legge si dice che la richiesta del parere può essere deliberata da « ciascuna Camera » prima che sia chiusa la discussione generale.

Senza bisogno di emendamenti, secondo me, si deve intendere che la stessa facoltà abbia ciascuna Commissione quando operi in sede legislativa. Non vorrei infatti che sorgessero questioni di interpretazione nel senso che si pensasse che, se il bisogno di sentire il parere del Consiglio dell'economia e del lavoro fosse sentito in seno ad una Commissione, questa dovrebbe rivolgersi all'Assemblea perchè richieda il parere al Consiglio.

DE LUCA CARLO, *relatore*. Una Commissione legislativa rappresenta la Camera.

JANNUZZI. Ho fatto questa osservazione perchè il testo parla solo delle Camere.

DE LUCA CARLO, *relatore*. La delucidazione era utile, ma credo che non ci debba essere discussione.

BITOSSI. Il fatto è che non è il relatore che stabilisce l'interpretazione ...

JANNUZZI. Ma sono i lavori preparatori che serviranno domani per l'interpretazione della legge. Potrei anche proporre un emendamento esplicito, ma mi sembra sufficiente chiarire questo concetto nei lavori preparatori e lasciare il testo così come è.

Un altro punto va tenuto ben fermo in materia di consulenza, cioè che l'oggetto della consulenza deve avere carattere tecnico e non politico. Questo mi pare argomento sul quale dobbiamo essere tutti così pacificamente d'accordo che non è necessario nemmeno discuterlo. È vero che ogni problema tecnico può avere aspetti politici e ogni problema politico può avere contenuto tecnico, ma deve essere anche vero che il Parlamento debba limitare la richiesta di parere ai lati rigorosamente tecnici di ogni questione e che correlativamente il Consiglio dell'economia e del lavoro debba astenersi dall'accedere su terreno riservato alla valutazione politica del Parlamento.

Particolare importanza ha poi il rapporto tra l'articolo 99 e l'articolo 100 della Costituzione per quanto riguarda le funzioni di consulenza del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, in base all'articolo 100 della Costituzione, è un organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo; il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è invece organo di consulenza in materia esclusivamente tecnica, e limitatamente alla materia economica e del lavoro. Interferenze e confusioni tra queste due funzioni sono possibili, perchè molte volte può accadere che il Consiglio di Stato debba essere interpellato su questioni che, essendo di carattere giuridico amministrativo nella loro formulazione esterna, abbiano un contenuto sostanziale che attenga all'economia ed al lavoro. Su questa distinzione tra le funzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le funzioni del Consiglio di Stato, mi permetto di richiamare particolarmente l'attenzione del Governo.

Detto questo per quanto riguarda le funzioni di consulenza, mi meraviglio come poco fa l'onorevole Mariotti dicesse che egli si preoccupa che, da parte democristiana, ci possa essere la pretesa che questo Consiglio diventi organo di conciliazione degli interessi e dei contrasti delle diverse classi che operano nella economia della Nazione. Io credo che nessuno si sia mai sognato di attribuire al Consiglio nazionale una funzione di questo genere: sarebbe incostituzionale rivolgersi al Consiglio nazionale per richiedere l'esercizio di poteri di conciliazione e tanto peggio di arbitrato; ed io non esiterei a sostenere da un punto di vista giuridico che, ove il Parlamento rivolgesse al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro richieste di questa natura e tenesse conto del responso del Consiglio nella formulazione, per esempio, di una disposizione di legge, esso cadrebbe in una incostituzionalità, che potrebbe essere denunciata alla Corte costituzionale.

E veniamo alla funzione di iniziativa legislativa, attribuita al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 99. Hanno anche iniziativa legislativa, secondo l'articolo 71 della Costituzione, le Regioni, l'ha il popolo, su richiesta di almeno 50 mila elettori, l'hanno gli organi e gli enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. In verità, per essere completo, l'articolo 71, che menziona tutti i casi di iniziativa legislativa, avrebbe dovuto riferirsi esplicitamente anche a quella attribuita dall'articolo 99 al Consiglio dell'economia e del lavoro; ma l'articolo 99 deve intendersi come integrativo dell'articolo 71.

Su questa facoltà concessa al Consiglio non vi è nulla da osservare.

Più difficile invece è stabilire cosa sia la funzione del Consiglio nazionale e del lavoro per quanto riguarda il contributo alla elaborazione della legislazione economico sociale. Altro è iniziativa legislativa, altro è contributo alla elaborazione della legislazione. L'iniziativa legislativa è la proposta di un disegno di legge e si esaurisce con la proposta. Vorrei dire che il proponente, una volta presentato un disegno di legge, si arresta dinanzi alle soglie del Parlamento. Non così è dell'organo chiamato a dare il contributo alla elaborazione della legge; si tratta in questo caso della facoltà che ha un organo estraneo al Parlamento di interferire nel processo formativo della legge e non dico nella discussione, ma durante la discussione, per esprimere idee, per proporre modifiche, per dare suggerimenti. Sull'esercizio di questa facoltà attribuita dalla Costituzione al Consiglio, bisogna andare molto cauti, per evitare che vi sia eccessiva interferenza di questo organo nelle funzioni sovrane del Parlamento e in quelle del Governo. Quindi proporrò che all'articolo 8 del disegno di legge che dice: « Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente arti-

colo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportuno », si aggiunga: « su loro richiesta ».

In sostanza, che cosa è di diverso, questo contributo alla elaborazione delle leggi, nel suo contenuto sostanziale, dal parere e dalla consulenza preventivamente richiesti al Consiglio, per la formazione della legge? Si tratta in entrambi i casi di sentire quale è il pensiero di questo organo su questioni che hanno carattere squisitamente tecnico. Ora io penso che, come dissi per la consulenza, si debba intendere ammissibile questa partecipazione alla elaborazione della legge solo quando il Parlamento la richieda e nei limiti anche di tempo in cui ritenga di doverla richiedere. Altrimenti può accadere durante tutto il processo di formazione della legge e fino ad un istante prima della votazione che il Parlamento debba subire interruzioni nel suo lavoro perchè c'è il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che ha un suggerimento da dare, un emendamento da proporre, una modifica da voler introdurre. Perciò, ove l'esigenza di un contributo alla elaborazione della legge non la senta il Parlamento, non è possibile ammettere che un organo ad esso estraneo abbia di sua iniziativa poteri di intervento. Mi pare che su questo punto potremmo essere tutti d'accordo.

MARINA. Il Parlamento può cadere in errore.

JANNUZZI. Non ci dimentichiamo, onorevole Marina, che nell'esercizio dei poteri del Parlamento ogni intervento di altri organi è richiesto dallo stesso Parlamento o si traduce, oltre che in un intralcio al suo lavoro, in una menomazione del principio della sovranità che turba i caratteri fondamentali della struttura costituzionale dello Stato italiano. Ma andiamo oltre.

Sempre all'articolo 8 si dice: «Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionali... ». Questa limitazione non la comprendo, perchè le leggi costituzionali possono anche riguardare l'economia ed il lavoro e richiedere al pari e forse più di ogni altra legge pareri e consulenze dell'organo tecnico. Però trattasi di modifiche strutturali del nostro sistema economico generale e della economia del lavoro ed è ben strano che proprio in questi casi la competenza del Consiglio debba essere esclusa.

Due disposizioni, quelle dell'articolo 12 e 13, mi sembra abbiano carattere di incostituzionalità. Dice l'articolo 12: « Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza ». Finchè si tratti di compiere studi nulla da osservare — tutti hanno il diritto di studiare a questo mondo anche di propria iniziativa — ma non vorrei, quanto alle indagini, che esse dovessero intendersi per inchieste.

MARINA. È un'indagine, non è un'inchiesta, cioè è un'indagine di carattere tecnico.

JANNUZZI. Appunto, dicevo, occorre sia chiaro che si tratta di indagini di carattere tecnico e non mai di inchieste. Su ciò intendiamoci bene perchè poco fa da quella parte (*indica la sinistra*) un oratore diceva che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può inquisire sulle condizioni di vita del popolo italiano, sulle condizioni dei lavoratori, sulla miseria, sull'adempimento dei loro doveri da parte dei datori di lavoro ecc.

Ora, che queste inchieste di pubblico interesse possano farsi è fuori dubbio, ma l'articolo 82 della Costituzione le deferisce al Parlamento, e deve farle o disporle soltanto il Parlamento. La funzione d'inchiesta esercitata dal Consiglio dell'economia e del lavoro sarebbe incostituzionale perchè non prevista dell'articolo 99.

L'articolo 99 non prevede nemmeno che le Regioni possano chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'articolo 99 stabilisce che possono chiedere parere al Consiglio soltanto il Governo e il Parlamento. Le Regioni non sono nè organi del Governo nè del Parlamento.

Nei lavori della Costituente vi è traccia di una proposta dell'onorevole Persico alla Costituente che si creassero dei Consigli dell'economia a carattere regionale, ma la proposta cad

de perchè non sostenuta nemmeno dal proponente.

Fatte queste osservazioni e associandomi per tutto il resto a quello che hanno detto gli egregi colleghi che mi hanno preceduto, nel senso che questo nuovo organo previsto dalla Costituzione abbia, nei limiti delle sue funzioni, quella efficienza che il Paese si attende e rappresenti come un soffio di vita pratica, come disse alla Costituente il senatore Ruini, nella vita legislativa della Nazione, mi auguro che il Senato dia a questo disegno di legge rettamente inteso la sua approvazione. (*Applausi dal centro; congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bitossi. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per chi come me ha partecipato ai lavori della Commissione speciale presieduta dall'onorevole Paratore, da cui è uscito il primo testo dell'ordinamento e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è veramente doloroso il vedere come questo testo si trovi oggi ridotto, dopo le successive modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati prima e dopo, ma soprattutto prima della presentazione del disegno di legge governativo n. 568 dell'allora Presidente del Consiglio onorevole Pella. Non che il testo della Commissione speciale del Senato uscito dalla prima legislatura soddisfacesse in pieno le esigenze di una puntuale attuazione dell'articolo 99 della Costituzione, ma il nostro Presidente di allora, onorevole Paratore, aveva saputo condurre i lavori della Commissione speciale con tanta autorità che aveva finito per raggiungere formule conciliative, che, pur senza soddisfare totalmente coloro che avevano sul serio creduto di creare l'organo ausiliario previsto dall'articolo 99 e coloro invece che volevano affossarlo, erano riuscite a conciliare tanto le due parti, da costituire una discreta se non esauriente attuazione della citata norma costituzionale. Infatti, se tale testo era difettoso in più punti e soprattutto per quanto riguardava e riguarda la composizione del Consiglio dell'economia, che non corrisponde nella sua formulazione al dettato dell'articolo 99, nè corrispondeva ad altri fondamentali princìpi costituzionali tra cui l'articolo 1 non dando alla categoria lavoratrice la rappresentanza che ad essa competeva, tuttavia era tale da garantire una adeguata funzionalità del Consiglio soprattutto in quanto l'articolo 5 al terzo comma stabiliva che le Camere ed il Governo avevano l'obbligo di chiedere il parere al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sui progetti di legge e i decreti implicanti direttive di politica economica e sociale di carattere generale e permanente.

Qui alcuni colleghi sembrano invasi da sacro furore per il fatto che il Parlamento sia obbligato a chiedere un parere tecnico ad un organo costituzionale, in quanto ciò potrebbe significare una menomazione del prestigio, dell'autorità del Parlamento. Ma, secondo me, questa norma attua quello che è il fine della creazione di tale organo ausiliario: di fornire al Governo o al Parlamento una autorevole, qualificata consulenza in materia economica e sociale, non in materia politica, nella quale Parlamento e Governo non hanno necessità di consulenze perchè organi politici.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organo di consulenza tecnico-economica del Governo o del Parlamento. Può il Governo rifiutare la consulenza di un organo costituzionale che è composto di rappresentanti delle categorie produttive e di esperti, che spero saranno nominati tra le persone più qualificate in materia di economia e del lavoro?

DE LUCA CARLO, *relatore*. Poichè è stato richiamato il Governo Pella, vorrei ricordare al senatore Bitossi che in linea di fatto l'articolo 8 fu modificato dal Senato.

BITOSSI. Io dicevo che la Commissione di cui facevo parte stabiliva, in contrasto con il successivo disegno di legge Pella, l'obbligatorietà del requisito tecnico che ogni progetto di legge o decreto o regolamento avrebbe dovuto avere prima di essere presentato al Parlamento.

Quindi, dicevo, in materia economica e sociale; non politica in quanto il Parlamento

non ne ha bisogno perchè sovrano. È sovrano anche di decidere dal lato tecnico dopo aver ascoltato il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o di altri elementi che eventualmente avessero la capacità o la possibilità di esprimersi in materia. Simile integrazione si otteneva in realtà col rendere, come ho detto, obbligatoria la consultazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da parte del Parlamento e del Governo sui problemi generali di politica economica e sociale. Ma la norma relativa che, secondo me, era ed è tuttora indispensabile, è stata soppressa dal testo, rimanendo quindi ferma la norma generale di cui al primo comma dell'articolo 8, per la quale il Governo e il Parlamento hanno la facoltà di consultare il Consiglio nazionale sugli anzidetti problemi. E ciò, secondo il mio parere, rende evidentemente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un istituto nato morto. Noi, approvando la legge — perchè penso che l'approveremo — facciamo sorgere un istituto che, non avendo un'attività da svolgere o avendo una attività molto limitata, se non muore di morte naturale vivacchierà passando i suoi giorni senza svolgere un'attività concreta e soprattutto senza svolgere un'attività positiva nell'interesse del Parlamento, del Governo e della collettività nazionale.

Chi vive in mezzo alle categorie produttive e sente quotidianamente l'insorgere di problemi che hanno bisogno di lunghi studi, di lunghe analisi, di opinioni concrete e positive, sa che a volte anche il Parlamento, per la sua composizione, per la sua natura, per la sua attività non può sufficientemente affrontare dei problemi che soltanto degli elementi che hanno delle capacità specifiche e studiano di questi problemi possono affrontare con cognizione di causa.

DE LUCA CARLO, *relatore*. Allora si chiederà il parere.

BITOSSI. Lo si chieda sempre. Ormai abbiamo tutti una certa esperienza parlamentare e sappiamo come a volte ci si arrampica per cercare di affrontare e risolvere determinati problemi tecnici, anche nelle Commissioni parlamentari.

La Camera dei deputati si è resa evidentemente conto che, una volta soppresso il quarto comma dell'articolo 8, il nuovo organismo rimaneva privo di vivacità, incapace di adempiere ai compiti previsti dall'articolo 99 della Costituzione, ed ha ritenuto di ridare ossigeno, in certo qual modo, a questo organismo introducendo al posto del suddetto quarto comma dell'articolo 8, riguardante l'obbligatorietà del parere, la facoltà al Consiglio stesso di contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma dello stesso articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune.

Ma anche qui l'onorevole Jannuzzi ha preannunciato un emendamento. Io mi auguro che la maggioranza parlamentare non lo approvi, perchè altrimenti, se si toglie anche questa facoltà al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dopo che gli si è tolta la possibilità di dare obbligatoriamente il parere sui problemi che possono interessarlo, non so quale attività rimarrà da svolgere a questo ente che noi stiamo costituendo.

Questa norma, d'altra parte, è talmente priva di contenuto da far anche dubitare della serietà dell'intento che l'ha dettata.

Quindi, mentre io sono d'accordo che rimanga questa facoltà, pur tuttavia mi rendo conto delle perplessità e delle preoccupazioni del senatore Jannuzzi. Infatti, non occorre essere il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per avere la facoltà di inviare al Governo proposte, osservazioni di carattere legislativo.

L'onorevole Jannuzzi crede che il Consiglio nazionale menomerebbe l'autorità del Parlamento se questo facesse. Ma qualsiasi cittadino italiano, senza autorizzazione di sorta, può dare un consiglio o attraverso la stampa o attraverso una lettera o attraverso un colloquio con un Ministro o con un parlamentare. Qualsiasi cittadino italiano può far questo e ogni Ministro o parlamentare intelligente si affretta ad avvalersi di questi suggerimenti, se essi sono buoni. Non vedo allora perchè non si debba accettare eventualmente il consiglio di un organo costituzionale, quando poi non siamo tenuti a seguirlo, e non vedo neppure

perchè ci si debba sdegnare e ritenere menomata la dignità del Parlamento, come sostiene l'onorevole Jannuzzi, quando poi, come ho rilevato poc'anzi, questi suggerimenti li può dare chiunque abbia a cuore le sorti del Paese o di un determinato settore.

È ben vero che al Consiglio è stata lasciata, in una certa misura, e previa deliberazione di una qualificatissima maggioranza dei suoi membri, l'iniziativa parlamentare. Ma anche qui si può osservare che qualsiasi parlamentare, pur avendo acquistato attraverso l'elezione diritti che non hanno i rappresentanti nominati del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha la facoltà di presentare un numero infinito di proposte di legge.

Nè vale rilevare il valore della norma dell'articolo 12, secondo la quale il Consiglio può compiere, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, indagini o studi sulla materia di sua competenza. Infatti noi sappiamo che tali compiti sono legati alle possibilità economiche del Consiglio stesso, e queste possibilità economiche è il Consiglio dei ministri a determinarle. Quindi tutto dipende dai fondi che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro avrà a disposizione. Se la Presidenza del Consiglio o il Parlamento limiteranno le possibilità economiche del Consiglio, ogni attività di questo organo cesserà ed esso non sarà altro che un organo burocratico che svolge alcuni lavori poco utili senza potersi occupare di problemi interessanti la vita del Paese.

I succennati difetti che minano fin dalla origine la funzionalità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro risultano accentuati da un altro peggioramento che è stato apportato all'originario articolo 21, secondo comma, oggi articolo 18, con il testo della Commissione speciale, escludendo che il personale del Segretariato generale del Consiglio possa essere scelto anche fuori del personale statale e quindi imponendo che tutto il Segretariato sia composto di funzionari delle amministrazioni dello Stato, opportunamente distaccati. Con questa norma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, già privato di ogni serio potere, secondo la mia modesta opinione, sarà consegnato praticamente a funzionari ministeriali, i quali porteranno indiscutibilmente e necessariamente, nel loro lavoro, non soltanto la propria particolare mentalità — e qui niente da fare e niente da obiettare — ma anche l'indirizzo dei propri dicasteri di provenienza, e ciò con effetto tanto più grave, quanto più rilevante sarà la capacità o l'operosità di tali funzionari. Ciò finirà per snaturare del tutto quella che, secondo me, doveva essere la caratteristica più originale e necessaria del previsto organo ausiliare, quella cioè di recare all'attività legislativa e di Governo l'apporto di idee nuove, proveniente direttamente dalle categorie produttive e da tecnici indipendenti e non legati alla *routine* ministeriale.

Ciò accentuerà ancora — e questo sarà il risultato più nocivo nell'operazione — il carattere politico che l'attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro verrà ad assumere, per divenire attività ispirata direttamente o indirettamente dal Governo, e ne risulterà a tal punto alterata la funzione del Consiglio, che esso si ridurrà ad un doppione degli uffici ministeriali, e finirà per divenire inutile e quindi per estinguersi per mancanza di funzioni, come ho detto precedentemente.

E questo fenomeno sarà tanto più grave e galoppante, in ragione della composizione del Consiglio, e soprattutto dell'origine, direttamente o indirettamente, governativa dei venti esperti che, secondo l'articolo 2 lettera *g*), sono destinati a far parte del Consiglio e che, insieme al corpo assai numeroso dei funzionari costituenti il suo segretariato generale, finiranno per formare l'elemento decisivo del Consiglio stesso.

Noi avevamo presentato un emendamento, e questo nostro emendamento voleva affrontare direttamente il problema della composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Abbiamo però creduto opportuno di non riportare in discussione questo problema che ponemmo assai vivacemente nella passata legislatura. Viceversa noi abbiamo presentato un emendamento che si propone di far nominare gli esperti previsti per il Consiglio nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in maniera che si abbiano degli elementi studiosi,

i quali possano anche portare assiduamente il loro contributo ai problemi che interessano l'una o l'altra parte, alla ricerca affannosa, se volete, di quel giusto mezzo o di quelle giuste interpretazioni che possono dare la possibilità di emettere un giudizio, un parere con piena cognizione di causa.

In sintesi, quest'organo ausiliario del Parlamento e del Governo, annunziato con tanta solennità dall'articolo 99 della Costituzione, mi pare che abbia poche possibilità e poche facoltà. Ha la facoltà di rispondere alle Camere e al Governo quando essi ritengano di invocare il parere dell'articolo 8; quella di far pervenire alle Camere e al Governo osservazioni e proposte, in base all'articolo 8, quarto comma, come, secondo me, può fare qualsiasi cittadino italiano; quella di proporre al Parlamento disegni di legge, come può ogni singolo parlamentare e come potrebbero anche, attraverso la raccolta del necessario numero di firme, una quantità di cittadini, come è stabilito dalla Costituzione. E queste facoltà che gli sono rimaste dànno ben scarsa possibilità di vita, come ho detto, a questo nostro istituto costituzionale che con questa legge vogliamo attuare. Niente altro rientra nella competenza e nei poteri di questo grande organismo, che comprenderà un centinaio di membri e impiegherà certamente qualche dozzina di impiegati.

Per un simile risultato, diciamolo francamente, valeva la pena di creare questo organismo e di spendere il denaro che sarà necessario per la sua vita sterile e stentata? Il Consiglio nazionale va fatto, perchè è, secondo me, indispensabile: ma come nascerà, se il Senato approverà il progetto che ci è venuto dalla Camera? Sarà un organismo che forzatamente non potrà svolgere tutto quello di utile e di necessario che secondo me poteva fare nell'interesse di tutti gli italiani. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve, io penso, essere finalmente istituito, perchè esso rappresenta un comando della nostra Costituzione, e tutti dobbiamo tendere, se vogliamo compiere il nostro dovere di parlamentari, a far sì che tutti gli istituti previsti dalla Carta fondamentale della Repubblica siano nel più breve tempo attuati. Dobbiamo inoltre fare di tutto perchè questo Consiglio abbia un ordinamento che gli permetta di adempiere a quei compiti delicati che sono stati previsti dal legislatore costituente, e, compito primo ed essenziale, è quello di cooperare efficacemente con l'opera legislativa nel campo del lavoro e dell'economia, apportando a tale opera le idee originali e la competenza di tecnici e delle categorie produttive, ed adempiendo anche a quell'opera preventiva di mediazione che alcuni hanno creduto di non accettare. Io penso invece, come è avvenuto in altri Paesi, che il Consiglio possa portare a compimento quell'opera preventiva di mediazione per facilitare la risoluzione di quei problemi economici e sociali, e nel campo legislativo e nel campo dell'urto dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, in maniera che si dia la possibilità al legislatore di poter svolgere la sua attività, di portare a compimento il suo lavoro con maggiore e migliore possibilità e competenza sugli argomenti che possano essere discussi ed affrontati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Abbiamo presentato degli emendamenti: confidiamo sinceramente ed ardentemente che il Senato comprenderà l'importanza e la sincerità del nostro appello ed esaminerà serenamente i nostri emendamenti al fine di inserirli nell'attuale progetto affinchè l'articolo 99 della Costituzione abbia una sua attuazione non semplicemente formale, ma sostanziale, così come l'attende il mondo del lavoro e come è reso necessario dalle esigenze di un deciso progresso nel campo della legislazione sociale. Pertanto, noi ci auguriamo che si vorranno accogliere questi emendamenti per configurare un Consiglio che non deluda tale ansiosa e generale aspettativa. La presentazione di questi nostri emendamenti non ha lo scopo e l'obiettivo di rinviare *sine die* questa approvazione, ma nella commissione speciale, nominata dal nostro Presidente, sono stati accolti, anche contro il nostro parere dalla maggioranza, alcuni emendamenti, che necessariamente, se approvati dal Senato, faranno sì che il progetto dovrà ritornare un'altra volta alla Camera dei deputati; ed allora dal momento che deve ritornare alla Camera per degli emendamenti che la maggioranza della Commissione

proporrà alla nostra Assemblea, penso che sarebbe opportuno affrontare decisamente i problemi che noi vi sottoponiamo per rendere tale organismo concreto e creare così l'organo previsto dall'articolo 99 della nostra Costituzione, in maniera che sia di ausilio all'attività parlamentare e al Governo sui problemi dell'economia e del lavoro. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dovrei ora dare la parola all'onorevole relatore.

DE LUCA CARLO, *relatore*. Signor Presidente, se ella non ha nulla in contrario, desidererei che il mio intervento avesse luogo nella seduta di domani alla presenza del ministro Gonella.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Io vorrei pregare il relatore di parlare questa sera, come abbiamo fatto noi che siamo intervenuti nella discussione generale, benchè avessimo anche noi il diritto di chiedere che il Ministro competente fosse presente. Non l'abbiamo chiesto perchè, evidentemente, se il ministro Gonella non è presente, ciò sarà dovuto a qualche motivo di particolare importanza. L'invito che rivolgo all'onorevole relatore è motivato anche dalla preoccupazione che la discussione del disegno di legge possa andare troppo per le lunghe.

PRESIDENTE. Tenuto conto anche di una prassi divenuta ormai costante, non posso fare a meno di aderire alla richiesta di un relatore che mi domanda di poter differire la sua replica alla seduta successiva per avere il tempo di preparare la risposta o per parlare in presenza del Ministro competente.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per l'inversione dell'ordine del giorno.

BOGGIANO PICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO. Chiedo che venga immediatamente discusso il disegno di legge 751-*bis* 1 iscritto al numero 7 del primo punto dell'odierno ordine del giorno.

NEGRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Poichè ieri sera, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, da parte del senatore Lussu fu sollevata qualche eccezione a questo riguardo, sull'opportunità cioè dell'inversione dell'ordine del giorno, dichiaro che noi ritiriamo ogni riserva e che nulla abbiamo in contrario a che sia discusso immediatamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la richiesta del senatore Boggiano Pico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'arcolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, riguardante la destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli » (751-*bis* 1) (*Stralciato dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, riguardante la destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli », stralciato dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Una trentina di anni fa il cavaliere Roccatagliata aveva lasciato per testamento una somma cospicua e un'area fabbricabile di 23 mila metri quadrati al comune di Santa Margherita Ligure perchè si costruisse un edificio scolastico per scuole d'arte e mestieri per i figli del popolo. L'edificio venne costruito e doveva iniziarsi la scuola, ma, subentrato frattanto il fascismo, il podestà, con atto notarile, faceva revocare la disposizione testamentaria, assegnando l'edificio alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Ma naturalmente la milizia volontaria non si occupò delle scuole per il popolo; sicchè il locale rimase abbandonato e a tutto oggi non è stato adibito per gli scopi ai quali era destinato. Alla fine del fascismo fu revocata la decisione, arbitrariamente presa dal podestà di Santa Margherita Ligure, e la Commissione per i decreti legislativi ha oggi riconosciuto legittima la revoca ed ha approvato all'unanimità questo decreto legislativo. Il vostro relatore confida che altrettanto vorrà fare l'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo riconosce fondato l'emendamento proposto dal senatore Boggiano Pico e non si oppone alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 321, è ratificato con la seguente modificazione:

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

" I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente friulano di assistenza (E.F.A.). Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed all'istruzione locale.

" Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.

"Gli Enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati ".

BUSONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Dichiaro che noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge e diamo volentieri il nostro voto anche perchè riteniamo che, con questo provvedimento se non in modo assoluto e preciso si stabilisce in un certo senso un principio, in base al quale ci sarà da rivendicare la destinazione di molte case del popolo rubate dal fascismo con metodi violenti o con imbrogli ai loro legittimi proprietari, in modo che sia possibile restituirle ad essi ed adibirle a quelle destinazioni per cui furono create.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno perchè esprima sollecitamente il suo pensiero ed i suoi propositi

sulla evidente ed impressionante recrudescenza della criminalità in Sicilia (212).

NASI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato, od intendano adottare per ovviare alla notevole deficienza della scorta di grano duro che, non consentendo la sufficiente assegnazione ai mulini e pastifici dell'Italia centrale, meridionale ed insulare, potrebbe determinare una maggiorazione dei prezzi della pasta in quanto gli industriali, nella carenza delle assegnazioni di grano duro da parte della gestione statale, si vedono costretti a ricorrere al mercato libero che reagisce imponendo prezzi sempre più elevati sino a raggiungere lire 9.500 al quintale.

Se di fronte a questa gravissima situazione non ritengano opportuno provvedere con la maggiore urgenza all'acquisto sui mercati esteri del grano duro occorrente onde evitare la chiusura dei pastifici, il che determinerebbe la disoccupazione delle maestranze e la maggiorazione della pasta che importerebbe l'aggravamento dei già insufficienti poteri d'acquisto dei salari e degli stipendi (2363).

TRIGONA DELLA FLORESTA, FRANZA.

Al Ministro del tesoro, per conoscere la ragione per cui il Commissariato per la liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra, istituito con decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674, non ha ancora provveduto a completare la liquidazione dei crediti dei costruttori italiani in Libia per le opere eseguite dietro ordine dell'Amministrazione militare e ciò tenendo presente che l'Ufficio stralcio del Genio militare di Arezzo, competente in materia prima della costituzione di detto Commissariato, aveva già provveduto alla sollecita liquidazione di una parte dei crediti, ridotti al 31 dicembre 1943 a circa 100 milioni di lire.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se il Ministro del tesoro non intenda intervenire perchè questo problema sia al più presto risolto (2364).

BATTAGLIA.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì, 5 ottobre 1956

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 5 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (1463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (794).

3. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

4. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1176).

6. Adesione allo statuto della « International Finance Corporation » (1523).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (1524).

8. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

9. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

10. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle minere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

11. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

12. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

13. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

14. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

15. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

16. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 19,10*).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CDLIV SEDUTA (4 OTTOBRE 1956)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

AGOSTINO (2118) . . . . . *Pag.* 18462
ALBERTI (2227) 18462
ALBERTI (LOCATELLI) (2266) 18463
ANGELINI Nicola (RUSSO Luigi) (2216) 18463
ARCUDI (2295) 18464
ARTIACO (2165, 2233) 18464, 18465
BARBARO (2191, 2253, 2299, 2312, 2313) . . 18465 18466, 18468
BARDELLINI (1795, 1800, 2103, 2107, 2116, 2264) . 18468, 18469
BARDELLINI (ROFFI) (2223) 18470
BATTAGLIA (2215) 18471
BITOSSI (2309) 18471
BOCCASSI (2109) 18472
BOSI (2169) 18472
BOSI (ROFFI) (2221) 18473
BUSONI (2226, 2263) 18474 18475
CAPPELLINI (2041, 2070, 2086, 2136, 2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210, 2211, 2271, 2272, 2273, 2300, 2324) . . . . . 18476 *passim* 18478
CERABONA (2262) 18479
CERULLI IRELLI (2231) 18479
CIANCA (2140) 18481
CUSENZA (1980) 18482
DE BOSIO (TRABUCCHI) (2292) 18483
DE LUCA Luca (2235, 2275, 2311) 18484
FERRARI (2254) 18486
FIORE (2193) 18487
FLECCHIA (1810, 2152, 2153) 18487
GERVASI (2114) 18488, 18489, 18490
GIACOMETTI (2016, 2179, 2180, 2181, 2182, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245) 18489
IMPERIALE (2301, 2321) 18491, 18492
IORIO (1275) 18492
LAMBERTI (2084, 2213) 18492, 18493
LOCATELLI (1628, 1712, 1864, 1865, 1890, 1944, 2037, 2039, 2060, 2061, 2081, 2097, 2098, 2099, 2111, 2112, 2113, 2127, 2128, 2167, 2168, 2183, 2184, 2185, 2186, 2197, 2198, 2217, 2218, 2219, 2220, 2228, 2229, 2230, 2239, 2240, 2257, 2258, 2278, 2279, 2281, 2282, 2284, 2286) 18493 *passim* 18501
LOCATELLI (CIANCA) (2130) 18501
MANCINELLI (2246, 2296) 18501, 18502
MANCINO (1994) 18503
MARZOLA (2255) 18503
MASTROSIMONE (2256) . . . . . *Pag.* 18504
MENGHI (2274) 18504
MERLIN Angelina (2277) 18504
MERLIN Angelina (BOLOGNESI, RAVAGNAN) (2276) . 18506
MERLIN Umberto (2101, 2147) 18506, 18507
MOLINARI (2288, 2289, 2290, 2291, 2304, 2305, 2306, 2308) . . . . . 18507 *passim* 18511
MOLINARI (BATTAGLIA) (2051) 18511
NACUCCHI (1993) 18513
NEGRO (2068) 18513
PALERMO (2106) 18513
PALLASTRELLI (2150) 18514
PASTORE Raffaele (2056, 2160) 18514, 18515
PELLEGRINI (2177) 18516
PETTI (2076, 2120, 2252, 2316) 18516
PICCHIOTTI (1677, 1679, 1682) 18517, 18518
PRESTISIMONE (2267) 18518
RODA (1733, 2034) 18518
ROVEDA (2314) 18519
RUSSO Luigi (2261) 18570
RUSSO Salvatore (2044, 2143, 2158) . . . 18520, 18521
SPEZZANO (2238) 18522
TADDEI (2149, 2194, 2294) 18522, 18523
TERRACINI (2248, 2249, 2250, 2251) 18524, 18525, 18526
TOMÈ (2269) 18527
TURCHI (2297) 18527
VACCARO (2171) 18528
ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* . 18468, 18502, 18514
ANGELINI, *Ministro dei trasporti* . . 18468, 18492, 18506, 18510, 18517
BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 18464, 18511
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . 18485, 18505, 18519, 18522, 18524, 18525, 18526, 18527, 18528
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 18514, 18523
BRASCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 18504, 18507, 18508
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 18465, 18483, 18485, 18488, 18498, 18504, 18508, 18509, 18521
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 18462, 18463, 18472, 18473, 18493, 18503, 18514, 18515, 18528
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 18482, 18488, 18522
MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero* 18475

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto* . . . . . *Pag.* 18472
MEDICI, *Ministro del tesoro* 18465, 18469, 18487, 18491, 18507, 18522
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* 18503, 18524
PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . 18462, 18469, 18476, 18477, 18478, 18479, 18487, 18488, 18489, 18490, 18492, 18493, *passim* 18501, 18513, 18516, 18517, 18518
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* . . 18500, 18506, 18509
ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione* 18462, 18467, 18474, 18479, 18484, 18516, 18520, 18521
RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 18482, 18521
TAVIANI, *Ministro della difesa* 18518
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 18463, 18470, 18471, 18472, 18479, 18486, 18502, 18512, 18513

AGOSTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si vorranno adottare nei riguardi di quei funzionari o dipendenti dell'Opera per la valorizzazione della Sila, i quali, in occasione delle attuali competizioni elettorali, stanno svolgendo una intensa propaganda in favore di ben individuabili partiti o correnti politiche, in tutto il comprensorio di Caulonia (Reggio Calabria); e questo particolarmente presso gli assegnatari.

In tal modo, l'Opera per la valorizzazione della Sila vien meno ai propri fini istituzionali, e compie una attività che turba palesemente la libertà di voto di una vasta categoria di cittadini. Da ciò la necessità di un urgente intervento delle Autorità superiori (2118).

RISPOSTA. — Non consta a questo Ministero che funzionari o dipendenti dell'Opera per la Valorizzazione della Sila, nell'esercizio delle attribuzioni del proprio ufficio, abbiano trovato occasione per svolgere attività propagandistica durante la campagna elettorale per le recenti elezioni amministrative.

Risulta soltanto che alcuni funzionari del predetto Ente si sono presentati candidati e pertanto hanno esercitato il diritto di svolgere propaganda a loro favore.

Il Ministro
COLOMBO.

ALBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che si oppongono a concedere ai mezzadri di piccole aziende agricole l'assegno di pensione ad essi spettante nel caso di perdita di un figlio in guerra, e nella specie come si sia pervenuti a denegare tale diritto ad Arcangeli Francesco da Orte, inabile a proficuo lavoro, avanzato negli anni e bisognoso di cure continue, mezzadro in una piccola azienda di 6 ettari con boscaglie improduttive (2227).

RISPOSTA. — Nonostante diligenti ricerche eseguite presso questi schedari e presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non è stato possibile individuare la pratica riguardante l'interessato di cui alla interrogazione, in quanto le generalità dello stesso sono state indicate soltanto col nome e cognome.

Esistono varî omonimi ma nessuno di essi è di Orte.

Per ulteriori accertamenti è necessario che l'onorevole interrogante faccia conoscere le complete generalità del suo raccomandato non chè, il nome, la maternità e la classe del dante causa.

Per quanto concerne i chiarimenti richiesti circa i criteri seguiti da questo Sottosegretario per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei Caduti mezzadri di piccole aziende agricole, si precisa che la legge 10 agosto 1950, n. 648, con l'articolo 73, stabilisce che per la concessione della pensione ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati, occorre che gli stessi, a causa della morte del militare o del civile, siano venuti a mancare parzialmente o totalmente dei necessari mezzi di sussistenza e ciò senza distinzione alcuna di categoria di aventi diritto

Il limite presuntivo dello stato di necessità è fissato dallo stesso articolo 73 ad un reddito inferiore a lire 240.000 annue.

La posizione dei genitori mezzadri di piccole aziende agricole è stata sempre valutata da questi Servizi con larghezza di criteri, ma non può ammettersi che il diritto al trattamento pensionistico di guerra possa essere riconosciuto a tutti, indistintamente, gli interessati appartenenti a detta categoria, ma debba essere, invece, accordata a quelli di essi che dalla coltivazione dei terreni a mezzadria traggano

un utile che, nel complesso, non superi il reddito stabilito dalla legge.

Pertanto, l'interpretazione data alla disposizione contenuta nel citato articolo 73 non ha in alcun modo danneggiato la categoria dei genitori mezzadri di piccole aziende agricole.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ALBERTI (LOCATELLI) — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene giusto ed urgente, per la Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti alla industria della stampa e della carta, ripristinare un'amministrazione ordinaria eletta dai soci a termini dello statuto approvato fin dal maggio 1954 (2266).

RISPOSTA. — Si chiarisce al riguardo che, pur essendo stato approvato fin dal maggio 1954 lo statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta, l'ostacolo maggiore al ripristino della gestione normale dell'Ente era rappresentato dalla difficoltà, per il Commissario ministeriale dell'Ente medesimo, di accordare le Organizzazioni sindacali su uno schema di regolamento per le elezioni delle cariche sociali normali, da tempo predisposto.

Detto regolamento, concordato nella stesura definitiva è stato presentato a questo Ministero in questi giorni, per la sua approvazione di massima, per cui, indette le elezioni nei termini fissati dal regolamento, prima della fine dell'anno corrente sarà possibile il ripristino dell'amministrazione ordinaria della Cassa (2266).

Il Ministro.
VIGORELLI.

ANGELINI Nicola (RUSSO Luigi). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere se — in considerazione dello stato di giustificato allarme e di disagio che si diffonde sempre più penosamente nelle categorie interessate alla olivicoltura, già colpite dalle inclemenze atmosferiche e dalla mosca olearia ed ora dalla sfrenata speculazione attraverso l'invasione del mercato con olii di semi e miscele, che rappresentano anche un pericolo per la salute pubblica, oltre che un danno all'agricoltura nazionale per le sofisticazioni di un suo importante prodotto, qual'è l'olio di oliva — non reputino necessario approfondire la situazione e dare provvedimenti affinchè si proceda:

alla repressione delle frodi in maniera più rispondente alla gravità dei reati in materia;

alla disciplina più razionale tecnica della importazione di olii di semi, grassi animali, olii di pesce, oleine, ecc.;

alla disciplina della vendita al dettaglio degli olii cosidetti di semi e succedanei, sia con la vendita in spacci distinti nettamente da quelli per l'olio d'oliva, sia con l'obbligatorietà della vendita di detti olii in bottiglie sigillate (2216).

RISPOSTA. — Il servizio per la repressione delle frodi dipendente da questo Ministero svolge ininterrotta opera di vigilanza anche nel settore degli olii di oliva e di semi. Tale vigilanza è stata in questi ultimi tempi ulteriormente intensificata.

Infatti, nello scorso anno 1955, sono stati effettuati 10.720 sopraluoghi e 6.036 prelievi di campioni e sono state inoltrate 2.308 denunce all'Autorità giudiziaria.

Nel primo trimestre del corrente anno sono stati eseguiti 3.561 sopraluoghi e 1.783 prelievi di campioni e sono state presentate 998 denunce alla Magistratura.

Aggiungesi che questo Ministero sta studiando, d'intesa con l'Amministrazione finanziaria, altri provvedimenti intesi a perfezionare le misure di repressione delle sofisticazioni dell'olio di oliva.

Per quanto concerne, infine, la disciplina della vendita al dettaglio degli olii di semi e succedanei, s'informa che il problema è oggetto di esame da parte di questo Ministero e di quello dell'Industria e del Commercio allo scopo di evitare gli inconvenienti segnalati dalle SS.LL. onorevoli.

Il Ministro
COLOMBO.

ARCUDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere cosa ci sia di vero circa la costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Palermo, e ciò per tranquillizzare l'intera popolazione di Ficarazzi che è in allarme per le notizie apparse sulla stampa.

Infatti, se la costruzione di detto aeroporto venisse fatta in località Torre Corsaro, verrebbe a danneggiare un numero considerevole di piccoli proprietari coltivatori diretti sovvertendone l'economia locale (2295)

RISPOSTA. — Come fatto presente dal Ministro per la difesa in occasione della discussione del bilancio per l'esercizio 1956-57, la scelta tra le soluzioni proposte per la costruzione del nuovo aeroporto di Palermo sarà effettuata solo dopo approfondito vaglio di tutti gli aspetti tecnici ed economici delle proposte stesse.

Il Sottosegretario di Stato
BERTINELLI.

ARTIACO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario e giusto, dopo che si è disposto che i professori di ruolo transitorio che conseguono l'abilitazione vengano immessi nel ruolo ordinario e dopo che altri disegni di legge hanno agevolato i professori non di ruolo e i maestri elementari iscrivendoli nelle graduatorie « ruolo servizio transitorio e B-6 » e i candidati al concorso direttivo B 4, disporre che le cattedre delle scuole medie di ogni ordine e grado rimaste scoperte nei concorsi riservati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 maggio 1948 banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, vengano assegnate ai concorrenti abilitati negli stessi con punteggio dal 6 ai 7 decimi ed in ordine di graduatoria (2165).

RISPOSTA. — Devo anzitutto rilevare che possono essere inclusi nelle graduatorie dei vincitori o degli idonei di un concorso a cattedre negli istituti di istruzione secondaria soltanto quei concorrenti che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, con non meno di 7 decimi nelle prove di esame. Per essere più preciso, dirò che, per vincere un concorso a cattedre occorre che si verifichino due condizioni: riportare 7/10 (52,50/75) nelle prove di esame e raggiungere con il punteggio attribuito ai titoli la votazione complessiva di 70/100. Infatti un candidato che consegua la votazione di 52,50/100 (7/10) nelle prove di esame, qualora non abbia sufficienti titoli per raggiungere il punteggio di 70/100, non può essere incluso nella graduatoria dei vincitori.

Vero è che è stata recentemente emanata una legge (n. 63 del 28 febbraio 1955) che, in via eccezionale, ha consentito la nomina in ruolo dei candidati ai concorsi a cattedre indetti nel 1951, i quali pur avendo dimostrato un'adeguata preparazione per avere superato le prove di esame con un punteggio di 7/10 o superiore — non avevano raggiunto il punteggio di 70/100 per scarsezza di titoli. Tale legge, però, limitata ai concorsi del 1951, subordinava la nomina dei suddetti candidati alla condizione che non tutti i posti messi a concorso fossero stati ricoperti dai concorrenti che avessero riportato il punteggio complessivo di 70 centesimi.

Attualmente poi, è all'esame del Parlamento una proposta di legge del senatore Russo, già approvata dal Senato, concernente nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

In virtù dell'articolo 1 di tale proposta di legge, nei concorsi a cattedre, oltre la graduatoria dei vincitori e quella degli ex-combattenti, verrà compilata una graduatoria suppletiva di coloro che non essendo rientrati nel numero dei posti messi a concorso hanno però una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esami con non meno di sei decimi, per ognuna di esse. La norma è estesa anche ai concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951.

Ciò premesso è chiaro che, per quanto riguarda i partecipanti ai concorsi banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, è già stata emanata una disposizione di favore in deroga alla normale procedura dei concorsi a cattedre ed attualmente è in corso di emanazione un'altra legge che, come si è visto, ha una portata di gran lunga superiore alla citata legge n. 63.

Tali disposizioni però, è bene sottolineare, mantengono ferma la necessità di una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame dovendosi ritenere insuperabile il principio che, per l'assunzione nel ruolo dei professori delle scuole secondarie, occorre un'adeguata preparazione, data la particolare delicatissima mansione che si è chiamati ad espletare.

Non è possibile, quindi, allo stato delle cose, emanare un altro eccezionale provvedimento limitato ai soli partecipanti ai concorsi a cattedre per esami e titoli riservati ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, provvedimento che, fra l'altro, dovrebbe addirittura abbassare il punteggio minimo da 7 a 6/10. Esso certamente si risolverebbe in una nuova deroga al normale procedimento amministrativo del concorso a cattedre; consentirebbe l'assunzione in ruolo di elementi forniti di una preparazione non completa e darebbe certo luogo ad analoghe richieste da parte dei candidati ai concorsi ordinari banditi col citato decreto ministeriale e con il decreto ministeriale 22 maggio 1953. Tutte richieste queste che dovrebbero essere respinte per ovvii motivi. È parere dell'Amministrazione, infatti, che qualsiasi forma di reclutamento del personale insegnante diversa da quella ordinaria, non garantirebbe la scelta degli elementi più preparati al delicato compito dell'insegnamento.

Il Ministro
ROSSI.

ARTIACO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno considerare assurda la richiesta fatta alla signora Moretti Sardo Maria, posizione n. 4561 I.R.F.E., dal competente ufficio, di un atto notorio che comprovi il possesso e l'entità dei beni consegnati al Comando nemico in Africa orientale, una volta che la signora è in possesso della regolare ricevuta di quel Comando che incamerò i beni stessi, e se non ritenga quindi di far procedere finalmente alla definizione di una pratica che si trascina da anni (2233).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si ha il pregio di comunicare che per quanto la signora Moretti Sardo Maria abbia prodotto una copia notarile del documento comprovante l'avvenuta consegna dei beni mobili al Custode dei beni nemici, si è dovuto richiederle un atto notorio che comprovi la proprietà (non il possesso e l'entità) dei beni ivi elencati, in quanto in casi consimili la competente Commissione istituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, ha espresso parere che un tale atto sia indispensabile per la concessione dell'indennizzo.

Tale parere è condiviso dall'Amministrazione perchè si è già verificato il caso che l'indennizzo per beni situati in Etiopia sia stato richiesto sia dai proprietari sia da coloro che ne avevano il possesso al momento del sequestro ed a nome dei quali i beni stessi vennero confiscati.

Non si può, pertanto, considerare assurda — come la definisce l'onorevole interrogante — la richiesta rivolta alla signora Moretti Sardo Maria dal Ministero del tesoro.

Il Ministro
MEDICI.

BARBARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno ed al Presidente del comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere, se non credano quanto mai urgente disporre, che vengano costruiti i brevi, vitali, attesissimi tronchi stradali, che dovranno collegare in provincia di Reggio Calabria ai rispettivi capoluoghi di Paltì, Reggio e Montebello la frazione di Cirella, la cui popolazione per la seconda volta si è totalmente astenuta dall'esercizio del diritto di voto per protesta, la frazione di Trunca, che ha minacciato di imitarne l'esempio, e infine la frazione di Fossato, che trovasi in condizioni del tutto simili alle precedenti; e ciò in considerazione del fatto che tali piccoli necessarissimi tronchi varranno a collegare quelle benemerite popolazioni al resto del mondo (2191).

RISPOSTA. — La strada di allacciamento della frazione Cirella al capoluogo Platì sarà costruita dalla Cassa per il Mezzogiorno, che ha

assunto l'impegno in sede di formulazione del programma delle opere da realizzare.

Il progetto di massima già approvato dalla Delegazione speciale del Consiglio dei lavori pubblici presso la Cassa per il Mezzogiorno è stato restituito alla Amministrazione provinciale di Reggio Calabria per le opportune integrazioni.

Sono state rivolte all'Amministrazione predetta vive sollecitazioni per la relazione e la presentazione del progetto definitivo.

Per quanto concerne la costruzione della strada di accesso alla frazione Trunca di Reggio Calabria, si fa presente che, a cura di questo Ministero e con una spesa di lire 100 milioni sono in corso di esecuzione i lavori relativi al primo tronco, Croce di Valanidi-Immacolata, della lunghezza di chilometri 4,500.

Il restante tronco, necessario per il completamento dell'opera, sarà effettuato dalla predetta Cassa in applicazione del cennato programma.

Il relativo progetto è attualmente all'esame della Cassa stessa.

Infine per la strada Montebello-Fossato si precisa che a cura di questo Ministero con una spesa di lire 70 milioni, trovansi in corso di esecuzione i lavori relativi al tronco Montebello-torrente Virgo.

Al completamento dell'opera provvederà la Cassa per il Mezzogiorno ed il relativo progetto di lire 140.520.000 comprendente il tratto torrente Virgo-Fossato è stato approvato dalla Cassa stessa lo scorso mese di giugno.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

BARBARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere, se non credano necessario e particolarmente urgente disporre, che si provveda alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Sorianello, previa, s'intende, inclusione di tale comune nel Piano Romita per gli edifici scolastici, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645; e ciò soprattutto in considerazione del fatto che non vi è in detto Comune alcun edificio scolastico, e che le scuole sono conseguentemente allogate in tanti malsani, antigienici e indecorosi tuguri, che le Autorità scolastiche giustamente ne minacciano la chiusura (2253).

RISPOSTA. — Mi spiace di dover comunicare che la domanda del comune di Sorianello, intesa ad ottenere il contributo previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 per la costruzione di un edificio scolastico, non ha potuto essere accolta, stante la necessità di soddisfare istanze più urgenti avanzate da altri Comuni della stessa provincia.

Qualora il comune di Sorianello rinnoverà la domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1956 57 entro il termine previsto dalla legge citata, la domanda stessa sarà esaminata, con la dovuta attenzione, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, in rapporto alle esigenze generali e alla disponibilità di fondi.

Il Ministro
ROSSI.

BARBARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, quali provvedimenti intenda adottare a favore degli istitutori assistenti dei Convitti Nazionali, i quali di anno in anno provvedono alla educazione, unitamente ai professori incaricati, dei giovani convittori; e ciò in applicazione del disposto dell'articolo 134 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in quale fissando il limite minimo di retribuzione a favore degli istitutori, dimostra come il legislatore intendeva sottrarli allo esclusivo arbitrio delle amministrazioni dei Convitti Nazionali, e in considerazione anche del fatto che, essendo questi giovani educatori forniti tutti di diploma di scuola media superiore e di diploma di laurea, abbisognano di uno stato giuridico, che dia loro la tranquillità necessaria per le delicate mansioni, che sono chiamati ad assolvere, o quanto meno che il servizio prestato nei Convitti nazionali venga riconosciuto come titolo preferenziale non solamente per coloro, che sostengono esami di concorso per la carriera dei Convitti nazionali, ma anche per coloro che sostengono esami di concorso per altre carriere attinenti all'educazione, all'istruzione e in genere alla cura dei giovani (2299).

RISPOSTA. — I Convitti nazionali, a norma dell'articolo 119 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono Istituti Pubblici di educazione con piena personalità giuridica.

Essi sono sottoposti alla tutela del Provveditore agli Studi e all'alta vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Al personale direttivo, educativo e contabile-amministrativo di ruolo provvede lo Stato; ad ogni altra spesa i Convitti nazionali provvedono con la rendita del proprio patrimonio e con le rette dei Convittori.

L'onere, quindi, relativo al trattamento economico del personale di assistenza dei Convitti nazionali è a totale carico della Amministrazione dei Convitti medesimi.

L'articolo 134 del citato regio decreto n. 1054 del 1923, richiamato dall'onorevole interrogante, stabilisce infatti, che « in ciascun Convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di Amministrazione.

Per la nomina di posti di Istitutori assistenti sarà data la preferenza a coloro che risultino iscritti alle facoltà di lettere e filosofia dell'Università e degli Istituti superiori.

Agli istitutori assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire duemila oltre il vitto e l'alloggio a carico del bilancio del convitto ».

A norma degli articoli 77 e 79 del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009 poi, « il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il numero degli Istitutori assistenti da assumere nel Convitto e la misura della retribuzione da corrispondere loro, giusta la disposizione dell' articolo 134, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ». Alla nomina degli Istitutori assistenti provvede il Rettore, entro il numero dei posti fissati dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, ed è comunicata direttamente agli interessati mediante affissione nell'albo del Convitto.

L'incarico è conferito per una durata non superiore ad un anno

Tutto ciò premesso, si deduce che gli istitutori assistenti dipendono, a tutti gli effetti, dalle Amministrazioni dei singoli Convitti e non dispongono di un vero e proprio stato giuridico.

Il trattamento economico fissato dalla legge, è stato rivalutato tenuto conto della disponibilità di bilancio di ciascun Convitto. Ma è doveroso riconoscerlo, non tutti i Convitti, per un insieme di circostanze, sono in condizione di assicurare al personale assistente retribuzioni adeguate all'effettivo valore della moneta.

Tale situazione ha fatto avvertire la necessità di provvedere, con opportune disposizioni di legge, ad una sistemazione giuridica e ad un migliore trattamento economico del personale in parola.

Fin dal 1948 era stato predisposto uno schema di disegno di legge in virtù del quale, il personale di cui trattasi avrebbe avuto garantita una continuità di servizio e un trattamento economico adeguato alle effettive funzioni prestate.

Il progetto non ebbe seguito per difficoltà di ordine finanziario prospettate dal Tesoro.

Il problema della sistemazione giuridica del personale assistente dei Convitti nazionali, comunque, rimane oggetto di attento esame da parte di questo Ministero e si ha motivo di sperare che, in occasione di una radicale riforma degli istituti educativi dello Stato esso possa trovare la sua definitiva soluzione.

Intanto, recentemente, sono state date disposizioni alle Amministrazioni dei singoli Convitti perchè, compatibilmente con le esigenze della vita interna del Convitto, gli Istitutori assistenti, che hanno prestato servizio nel decorso anno scolastico, e che non hanno demeritato, siano riconfermati.

Sono state fatte concrete proposte alla Ragioneria generale dello Stato I.G.B. per ottenere che sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 1957 (assegni fissi, sussidi e contributi agli Istituti di educazione) venga apportata una integrazione di lire 115 milioni.

La richiesta maggiore assegnazione dovrebbe servire per integrare adeguatamente il bilancio dei Convitti nazionali in modo da consentire agli stessi di corrispondere al personale dipendente retribuzioni più adeguate.

Se la proposta verrà accolta, un notevolissimo sollievo ne avranno le Amministrazioni dei Convitti e il personale da esse dipendente.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta dell'onorevole interrogante che, cioè « il servizio prestato nei Convitti venga riconosciuto come titolo preferenziale non solamente per coloro che sostengono esami di concorso per la carriera dei Convitti nazionali, ma anche per coloro che sostengono esami di concorso per altre carriere attinenti all'educazione, alla istruzione e in genere alla cura dei giovani », si richiama il disposto di cui all'articolo 136 del più volte citato regio decreto n. 1054 del 1923.

Detto articolo, con gli opportuni emendamenti contenuti nella legge 2 agosto 1952, n. 1132 (criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre di insegnamenti negli istituti medi di istruzione) stabilisce infatti che « il lodevole servizio prestato, almeno per un anno, nei Convitti nazionali, in qualità di istitutori di ruolo o di istitutori assistenti, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato, agli effetti dei concorsi a cattedre nelle scuole medie, titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medesime ».

Il Ministro
ROSSI.

BARBARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre l'esenzione dalle imposte a favore dei contribuenti delle zone boschive dei comuni di Bova, Africo, Staiti, ecc. che appartengono alla provincia di Reggio Calabria, e che sono state distrutte da un recente, gravissimo incendio (2312).

RISPOSTA. — Si comunica che non è possibile in via di massima, esentare dai tributi fondiari i contribuenti delle zone boschive della provincia di Reggio Calabria, danneggiati da un recente incendio, in quanto l'infortunio « incendio » figura contemplato nella formazione delle tariffe d'estimo, mediante opportune detrazioni (istruzioni di servizio per la revisione generale degli estimi dei terreni di cui al regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, pagina 20).

Si assicura, comunque, l'onorevole Senatore interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria a riferire circa i danni di cui trattasi, per un completo esame della questione.

Il Ministro
ANDREOTTI.

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere, se non creda necessario ed urgente assegnare un congruo numero di nuove automotrici 880, che fanno onore alle Ferrovie italiane, alla grande arteria ferroviaria ionica, di cui sono in corso avanzato gli opportunissimi lavori di potenziamento, e di cui la crescente importanza è ben nota specialmente alla onorevole Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (2313).

RISPOSTA. — L'assegnazione di automotrici gruppo 880 per l'impiego sulla linea ionica non si presenta possibile, sia perchè, attualmente, ne manca la disponibilità, sia perchè gli impianti di Reggio Calabria, Catanzaro, Taranto e Bari non potrebbero assumere la gestione di dette automotrici senza la preventiva attrezzatura e l'ampliamento dei fabbricati, provvedimenti necessari che richiederebbero lungo tempo ed un onere eccessivo per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

D'altra parte le automotrici tipo 772, che effettuano le coppie di treni rapidi tra Bari e Reggio ed altri treni della linea stessa, stanno perfettamente a confronto, per quanto riguarda sospensioni, velocità e regolarità del servizio, con le unità gruppo 880, mentre anche quelle del tipo 556, ugualmente impiegate sulla linea ionica, seppure meno comode, sono normalmente utilizzate in numerosissimi altri treni e negli altri Compartimenti ferroviari.

Non si esclude, comunque, che in avvenire possa essere esaminata la possibilità di un maggiore impiego di automotrici sulla linea di cui trattasi, in relazione peraltro alle disponibilità e tenendo conto anche delle pressanti esigenze delle altre linee della rete.

Il Ministro.
ANGELINI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica di

pensione portante il n. 257296 riguardante la signora Villani Nella di Pieve di Centro vedova Govoni appartenente alla R.S.I. deceduto ad Argelato (Bologna) l'11 maggio 1945 (1795).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica della sopra nominata si è in attesa che il Distretto Militare di Bologna faccia pervenire il foglio matricolare aggiornato del defunto marito Govoni Marino.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trovi la domanda di revisione della sua pratica di pensione presentata fin dal 4 settembre 1952 dal mutilato civile di guerra Poletti Giovanni di Battista da S. Martino (Ferrara) a mezzo dell'Associazione Vittime civili di guerra con il n. 015416/a e p. di posizione della Presidenza (1800).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando saranno definite le pratiche di pensione diretta e indiretta riferentisi a Papotti Dora moglie e Arienti Aldo padre del caduto civile Arienti Virginio, (posizione 228146) di Borgo S. Luca Ferrara (2103).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica riguardante i sopra nominati sono stati interessati il Distretto militare e i Carabinieri di Ferrara per avere il foglio matricolare aggiornato e le informazioni economiche.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trova la pratica di pensione riguardante Stella Albino di Ferrara (Via Giuseppe Fabbri, 22).

Il progetto concessivo di tale pensione fu rimesso il 31 ottobre al Comitato di liquidazione con elenco 74172 (2107).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame della Commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trovino le domande presentate, tramite il Comune di Lagosanto (Ferrara) da Bigoni Gallileo fu Vincenzo e Marinelli Ferdinando fu Olimpio genitori di due caduti in guerra (2116).

RISPOSTA. — Le pratiche relative ai sopra nominati si trovano all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se consti all'amministrazione del Tesoro, ed in caso affermativo quali provvedimenti abbia preso, che la scomparsa pressochè totale delle monete da lire cinquanta poste in circolazione per un valore (come da comunicazione ufficiale) di sei miliardi è da attribuirsi ad una intensa opera di incetta da parte di speculatori per l'invio di esse monete all'estero e precisamente in un finitimo paese a beneficio di una sua fiorente industria. Il fenomeno assume maggior importanza nell'imminenza dell'immissione delle monete da lire cento in sostituzione degli attuali troppo logori buoni cartacei (2264).

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, si comunica che la lamentata scomparsa dalla circolazione delle prime monete da lire 50 immesse in circolazione non può attribuirsi ad incetta. Occorre anzitutto precisare che le monete stesse vengono gradualmente

esitate dalle Tesorerie centrali e provinciali e, pertanto, mentre all'atto della loro somministrazione dalla Zecca alle predette Tesorerie esse tecnicamente risultano emesse, la loro effettiva circolazione ha inizio soltanto con l'uscita dalle Tesorerie.

Ne consegue che a fine giugno u. s. erano uscite appena la metà dei sei miliardi (in valore) di dette monete e senza dubbio una parte di esse trovavasi ancora presso le aziende di credito che debbono poi distribuirle alla loro clientela.

È da notare ancora che, secondo l'esperienza ormai acquisita, i primi quantitativi di nuove monete non rimangono a lungo in circolazione, in quanto per lo più vengono passate nei salvadanai od altrimenti custodite.

Inoltre è necessario un certo tempo per generalizzare l'uso di queste monete da lire 50, mentre ancora circolano biglietti di Stato di pari taglio, anche perchè con la monetazione attualmente estesa fino ai valori da lire 100 si dovrà ritornare all'uso di borsellini da tasca, come già si praticava in passato.

Tutto ciò conferma che in questi mesi non si è avuta alcuna forma di incetta di monete a carattere speculativo e che nei mesi che seguiranno, data la continua fabbricazione ed emissione delle nuove monete da parte della Zecca, il mercato verrà fornito dei quantitativi necessari per l'integrale sostituzione dei biglietti di Stato da lire 50.

Il Ministro
MEDICI.

BARDELLINI (ROFFI). — *Al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale* — Per sapere se è a conoscenza che gli Ispettori dell'I.N.P.S di Ferrara, ad aziende di falegnameria e segheria specializzate nella costruzione di imballaggi per frutta, ed alle quali l'Ufficio provinciale del lavoro ha concesso, senza riserva alcuna, l'assunzione di apprendisti, contestano ora la posizione di questi giovani, agli effetti contributivi, qualificandoli come garzoni o manovali comuni, e se ritiene giusta questa interpretazione.

Chiedono, nel caso affermativo, se non sarebbe stato più giusto, invece che lasciare decorrere tanto tempo, avvertire gli interessati, dopo i primi versamenti sul « Modello G.S.2 » mensile e se, in considerazione del grave danno economico che deriverebbe a queste Ditte, fino a costringere qualcuna di esse alla chiusura per il versamento di forti contributi arretrati, per la costruzione di articoli, i cui costi di produzione sono stati calcolati tenendo conto del minor onere contributivo, non ritiene di sanare la posizione, almeno fino a che il regolamento contemplato nell'articolo 30 della legge che disciplina l'apprendistato e che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, non sia operante, tanto più che nel caso in oggetto, gli organi di vigilanza non si trovano di fronte a tentativi di fraudolenta evasione della legge stessa (2223).

RISPOSTA. — Assicuro le SS. LL. onorevoli che particolari accertamenti sono stati disposti da questo Ministero per il tramite dell'Ispettorato del lavoro di Ferrara e degli Organi dell'I.N.P.S., in ordine alla questione che ha dato motivo alla interrogazione.

È emerso da essi che numerose aziende, esercenti la fabbricazione delle cassette di imballaggio, per frutta, avevano considerato « apprendista » ai fini contributivi, gran parte del personale addetto alla lavorazione stessa (inchiodatori, segantini, ecc.), ritenendo applicabile la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.

Senonchè il predetto Ispettorato ha accertato, nel bimestre settembre-ottobre 1955, che le mansioni svolte dal personale in parola non erano tali da condurre al conseguimento di una qualifica professionale. Il contratto collettivo di lavoro prevedeva — in effetti — per i lavoratori comuni addetti alle operazioni di cui sopra, soltanto la categoria dei manovali specializzati, senza contemplare alcun periodo di apprendistato, dovendo essi generalmente eseguire delle semplici operazioni, il cui addestramento poteva richiedere soltanto qualche giorno di tirocinio.

Tale essendo stato l'esito degli accertamenti effettuati, l'Ispettorato del lavoro non ha potuto che prescrivere alle aziende interessate di includere il personale di cui sopra nella cate-

goria dei lavoratori soggetti alle comuni norme assicurative.

Qualche ditta ha proposto il ricorso avverso la prescrizione dell'Ispettorato, ricorso che questo Ministero ha ritenuto di dover respingere non potendo le aziende interessate essere sollevate dagli oneri contributivi previsti dalla legge per i lavoratori comuni, soggetti alle assicurazioni generali obbligatorie.

Il Ministro
VIGORELLI.

BATTAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi dell'attuale Direttore dell'I.N.A.M. di Messina, dottor Ummarino, che ha fatto e continua a fare mal governo dell'articolo 25 del Regolamento I.N.A.M., imponendo ai medici dipendenti di accettare il pagamento *pro-capite*, anzichè secondo le visite o meglio per notule.

Infatti, dal 1° novembre 1955, in virtù di un preteso accordo peraltro non convenuto con tutti i medici, il pagamento viene a costoro fatto per quota capitaria (lire 1.100 annue per assistito), mentre agli stessi vengono richieste le distinte delle singole prestazioni come per il normale pagamento a notule.

Si rende, pertanto, necessario intervenire per il rispetto della legge e, nella specie, per la più scrupolosa applicazione dell'articolo 25 del Regolamento I.N.A.M.

Si chiede, inoltre, che venga, in favore degli aventi diritto, effettuata la liquidazione delle competenze arretrate a datare dal 1° novembre 1955 con pagamento a notule (2215).

RISPOSTA. — Si desidera far rilevare, in merito a quanto segnalato dalla S. V. onorevole, che a norma dell'articolo 25 del Regolamento dei rapporti fra l'I.N.A.M. e i Medici, il pagamento dei compensi spettanti ai sanitari convenzionati deve essere effettuato secondo i sistemi della « quota capitaria e della « notula », vigenti in ogni provincia al momento della entrata in vigore del Regolamento stesso.

In provincia di Messina, a tale epoca, vigevano entrambi i sistemi di pagamento e risulta che essi tuttora coesistono.

Risulta inoltre che i medici, iscritti negli Albi mutualistici posteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento ricordato, hanno avuto la facoltà di scegliere liberamente il sistema di pagamento che essi preferiscono. Naturalmente, tale scelta ha valore per tutto il periodo di validità del Regolamento ricordato, in quanto ogni modifica del sistema di pagamento dovrà essere concordato fra l'I.N.A.M. e la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Questo Ministero è, comunque, intervenuto presso la Direzione generale dell'Istituto, affinchè tutte le norme previste dalla nuova regolamentazione siano pienamente rispettate in ogni provincia.

Il Ministro
VIGORELLI.

BITOSSI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se essi non intendano di intervenire per normalizzare la situazione sindacale venutasi a creare nello stabilimento « Marconi Italiana » di Genova associato alla F.I.N. Meccanica e quindi facente parte delle aziende controllate dallo stato attraverso l'I.R.I.

La Direzione aziendale da circa un mese applica sistematicamente illegittime punizioni ai lavoratori dipendenti che hanno esercitato il diritto di sciopero pretendendo, arbitrariamente, di imporre ai lavoratori una determinata condotta di sciopero.

La predetta direzione è giunta perfino a preannunciare le punizioni nel caso che i lavoratori fossero entrati in sciopero per ottenere l'accoglimento di legittime rivendicazioni. Negli ultimi 35 giorni i lavoratori della società « Marconi Italiana » hanno avuto multe per avere effettuato scioperi, corrispondenti a 13 ore di retribuzione.

Le multe sono state inflitte ai lavoratori perfino per aver tenuto assemblee di carattere sindacale durante una astensione dal lavoro. L'interrogante chiede pertanto di sapere se i pre-

detti Ministri non ravvisino la doverosa opportunità di adoperarsi affinchè la predetta Azienda sia richiamata al rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione e abbandoni una prassi antidemocratica incompatibile in una azienda controllata dallo Stato, la quale prassi non può che inasprire la situazione sindacale con le prevedibili conseguenze (2309).

RISPOSTA. — Lo stato di agitazione, determinatosi negli scorsi mesi presso lo stabilimento « Marconi » di Genova Sestri è da porsi in relazione come è certamente noto alla S. V. onorevole, ad una serie di rivendicazioni formulate dalle maestranze in ordine al sistema retributivo, rivendicazioni alle quali la Direzione dello stabilimento non riteneva di poter andare incontro.

Poichè il personale ebbe ad effettuare una serie di scioperi e di astensioni dal lavoro, venne in effetti, disposta la applicazione di multe da parte della Direzione medesima.

Ciò premesso, si assicura che questo Ministero non ha mancato, anche per il tramite del competente Ufficio regionale del lavoro, di seguire con la più vigile attenzione l'andamento dei rapporti così venuti a determinarsi.

Si è in grado, pertanto, di assicurare che tali rapporti, per effetto degli interventi opportunamente promossi, debbono oggi riconoscersi come ricondotti a normalità.

In atto, infatti, ogni agitazione presso lo stabilimento è cessata e le maestranze hanno ripreso il consueto ritmo lavorativo.

Il Ministro
VIGORELLI.

BOCCASSI — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se ritengono legittima l'imposizione del contributo di lire 1.000 ai medici regolarmente iscritti all'Albo professionale che intendono prestare la propria opera presso gli Enti mutualistici.

La somma suddetta è richiesta quale contributo spese per la formazione degli elenchi mutualistici, condizionando l'iscrizione del medico negli elenchi al versamento del contributo.

L'interrogante desidera conoscere, inoltre, chi deve sovrintendere all'Amministrazione di detti fondi (2109).

RISPOSTA. — Atteso che la materia dell'interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue anche a nome del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A seguito dell'approvazione delle « Norme regolamentari per i rapporti medici I.N.A.M. », un considerevole numero di sanitari, circa trentamila, sono stati inseriti nel sistema assistenziale di quell'Istituto senza essere sottoposti ad alcun onere contributivo. Analogamente si è provveduto per l'iscrizione dei medici negli Albi per l'assistenza generica agli aventi diritto della Mutua coltivatori diretti.

Si può, pertanto, affermare che nessun contributo, per disposizione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, è stato richiesto ai medici italiani per la iscrizione negli Albi mutualistici.

Risulta, tuttavia, per notizie fornite dalla Federazione stessa, che l'Ordine dei medici di Alessandria ha invitato i sanitari, che avevano richiesto l'iscrizione negli Albi per l'assistenza ai coltivatori diretti, a versare il contributo volontario di lire 1.000, senza peraltro condizionare l'iscrizione agli Albi stessi al suddetto versamento.

L'Alto Commissario aggiunto
MAZZA.

BOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali misure d'urgenza intenda prendere in concordanza con altri Ministeri per soccorrere la popolazione agricola del comune di Berra (Ferrara) la quale dopo gravi colpi economici subiti negli ultimi anni per varie cause, ha visto scomparire a causa di una distruzione quasi totale dei raccolti per una violenta grandinata alla fine di maggio, ogni possibilità di sussistenza (2169).

RISPOSTA. — Dai dati in possesso di questo Ministero, risulta che la grandinata abbattutasi nel territorio del comune di Berra (Ferrara) il 20 maggio u.s. ha interessato terreni

coltivati per una estensione complessiva di circa 250 ettari.

I terreni colpiti appartengono in parte ad assegnatari dell'Ente delta padano i quali risultano quasi tutti assicurati e, in parte, a lavoratori compartecipanti ai quali, peraltro, il contratto garantisce un minimo di prodotto pari al 26,90 del prodotto medio.

La zona investita dalla cennata calamità è prevalentemente coltivata a grano e a bietole e i danni maggiori sono stati sofferti dalle colture granarie, mentre per i bietolai colpiti si prevede che potranno successivamente riprendersi.

La situazione determinatasi nella zona non sembra rivestire carattere di particolare gravità.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha prestato la propria assistenza tecnica ai produttori danneggiati, impartendo istruzioni per la sostituzione immediata delle colture erbacee distrutte.

Inoltre, i produttori medesimi saranno preferiti nella concessione di contributi nell'acquisto di sementi selezionate previsti dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989.

L'Amministrazione delle finanze ha comunicato di avere interessato la competente Intendenza di finanza per la eventuale concessione, a favore dei danneggiati, delle agevolazioni fiscali consentite dalle vigenti disposizioni.

Ad ogni modo, per quanto concerne l'imposta di ricchezza mobile, gli affittuari potranno tener conto dei danni subiti in sede di dichiarazione dei redditi per il 1957.

Il Mnistero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito istruzioni al prefetto di Ferrara perchè, a favore delle aziende agricole danneggiate, vengano adottati i seguenti provvedimenti:

— estensione al pagamento dei contributi agricoli unificati di tutti i provvedimenti eventualmente adottati dall'Amministrazione finanziaria per i tributi erariali;

— concesione, nei casi meritevoli di particolare considerazione, di dilazioni sino a due anni del pagamento dei suddetti contributi, dietro presentazione di domanda individuale da parte di ogni ditta interessata, che specifichi l'estensione e le colture dei fondi danneggiati;

— revisione della base imponibile, da deliberarsi dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nel caso in cui ai danni sia conseguito un minore impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

Infine, il Ministero dell'interno ha comunicato che il Prefetto competente non mancherà di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere assistenziale a favore della popolazione agricola maggiormene bisognosa.

Il Ministro
COLOMBO.

BOSI (ROFFI). — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intendano intervenire ciascuno nella sfera di propria competenza perchè il Consorzio di Terrevecchie provveda alle necessarie misure di pulitura, diserbatura e, almeno nella parte che tocca l'abitato, di copertura del canale di Cologna (Ferrara), le cui acque infestate sono causa della grave epidemia di tifo in corso (2221).

RISPOSTA. — Si premette che i tronchi dei canali Bianco, Naviglio, Fossetta di Valdalbero e Fossa Lavezzola, in virtù di una convenzione trentennale stipulata nel 1930 tra il Consorzio di bonifica Terre Vecchie di Ferrara e quello della Grande bonificazione ferrarese, sono passati in consegna, per uso di derivazione di acqua, a quest'ultimo Consorzio, che ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione e ai diserbamenti.

Per quanto concerne gli inconvenienti igienici nell'abitato di Cologna, attribuiti a ristagni di acqua della Fossa Lavezzola, risulta che, in una riunione tenuta presso l'Ufficio del Genio civile di Ferrara, sono state esaminate alcune proposte per ovviare agli inconvenienti medesimi, quali la copertura della Fossa Lavezzola, nel tratto interessante l'abitato di Cologna, e la deviazione della fossa stessa nel canale Andio della Grande bonificazione ferrarese, o nel canale Bianco alla Ceccata.

L'Ufficio anzidetto si è riservato di vagliare tali proposte e di riferire successivamente al

Ministero dei lavori pubblici nella propria competenza.

Peraltro, pur dovendosi riconoscere che sussistono alcuni inconvenienti igienici dovuti al getto di rifiuti nel canale da parte dei rivieraschi e a cattive esalazioni di scarichi saltuari da parte di stabilimenti industriali della zona, la prefettura di Ferrara, sulla base di referti sanitari, ha escluso che l'epidemia paratifoidea, cui accenna la S.V. Onorevole, sia stata determinata dalle acque inquinate della Lavezzola.

Comunque, il Consorzio della Grande bonificazione ferrarese ha provveduto e provvede ad immettere nel canale notevoli quantità di acqua, derivata dal Po a Guarda, che dovrebbero essere sufficienti ad eliminare i ristagni e le cattive esalazioni.

Il Ministero dei lavori pubblici, da parte sua, ha provveduto a far immettere nel canale stesso, a mezzo della idrovora di sollevamento idrico Marabino, una corrente diluitrice e dilavatrice.

Devesi però far presente che l'abitato di Cologna è sprovvisto di fognature, e pertanto, gli accorgimenti adottati non eliminano completamente le cause di antigienicità ambientale, per cui sarebbe necessario che l'Amministrazione comunale, avalendosi, se del caso, delle agevolazioni di legge in materia, adottassero i necessari provvedimenti a carattere definitivo.

Il Ministro
COLOMBO.

BUSONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene compatibile con la serietà della cultura che in varie località d'Italia (Rimini, Taormina, Viareggio, Lago di Garda) si tengano corsi estivi di varie discipline per studenti universitari e laureati « europei » cioè praticamente destinati agli stranieri, e, sia pure sotto il normale patrocinio di nostre regolari Università, assumano anche essi il nome di Università; se è vero che, per queste iniziative, il Ministero conceda con eccessiva facilità la sua approvazione formale; se è vero che queste istituzioni, che fanno pagare tasse di iscrizione, tasse di frequenza, tasse di esame, tasse di diploma, e che tengono anche organizzazioni di pensionanti e di alberghi a prezzo forfettario, con combinazioni di turismo-cultura-luna, villeggiatura, sovente non comunicano nemmeno, come dovrebbero, al Ministero i nomi dei docenti chiamati a tenere le lezioni; se non ritiene che debbano essere almeno disciplinate in modo regolare ed ufficiali iniziative di tal genere (2226).

RISPOSTA. — In merito a quanto significato dall'Onorevole interrogante, devo fare anzitutto presente che dei corsi estivi promossi da parte di Università solo alcuni hanno carattere di corsi di cultura per stranieri.

Va infatti rilevato che, ad esempio, i corsi organizzati dalla Università di Padova sono riservati a studenti universitari in genere, ed, in particolare, a quelli italiani in corso di studio presso le nostre Università.

In altri casi si tratta di corsi di alta cultura, i quali consistono, principalmente, in ritrovi di scienziati altamente specializzati; così dicasi per i corsi di matematica superiore e fisica che si svolgono a Varenna.

Dei corsi per stranieri organizzati dalle Università, cui più direttamente si riferisce l'interrogazione, quali quelli di Viareggio e Rimini, rispettivamente svolti ad iniziativa dell'Università di Pisa e di quella di Bologna, il Ministero solo in questi ultimi tempi è stato tempestivamente informato e, vagliatine i diversi aspetti, ha fatto conoscere il suo assenso alle rispettive Autorità accademiche.

In diversi casi si tratta, invece, di corsi promossi di iniziativa di Enti e privati, talvolta con il concorso dei locali Uffici del turismo. Così, ad esempio, quelli del Garda, a quanto risulterebbe, sono organizzati dall'Ente provinciale del turismo di Verona in collaborazione con l'istituzione denominata « Libera Scuola Superiore Ludovico Muratori » di Verona, Istituto che non ha alcun riconoscimento giuridico da parte di questo Ministero, e che nessuna richiesta o segnalazione per la apertura dei corsi di cui trattasi ha rivolto al Ministero.

Tra questi corsi risulta che avrebbero assunto addirittura la denominazione di « Università » corsi organizzati a Taormina. In proposito, da informazioni recentemente fornite dal prefetto di Messina, risulta che detti corsi

sarebbero sorti ad opera di alcuni privati. Ad uno di essi che si era rivolto al Ministero per ottenere l'adesione, questo Ministero stesso ha fatto presente di non poter accogliere la richiesta significandogli, inoltre, che non può farsi uso della denominazione di « Università » per i corsi stessi.

Da quanto esposto risulta che questo Ministero non manca nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, di intervenire in rapporto ad iniziative del genere: va, in proposito ricordato, che — proprio allo scopo di esser opportunamente edotto — di recente, con circolare n. 4581 del 2 luglio u.s., il Ministero stesso ha richiamato l'attenzione degli Atenei sulla necessità di tenerlo tempestivamente informato dell'organizzazione di corsi estivi.

È da tener presente, per altro, che non sembra si renda possibile intervenire per vietare iniziative del genere, quando queste non svolgono attività incompatibili con le norme di carattere generale, che regolano gli ordinamenti degli studi universitari, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con l'articolo 33 della Costituzione italiana che stabilisce con « L'Arte e la Scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ».

Il Ministro
ROSSI.

BUSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per sapere le ragioni in base alle quali mentre il Governo italiano aveva aperto un credito di 130 milioni di dollari all'Argentina quando essa era governata dal generale Peron, successivamente è stata cambiata la politica verso quella Nazione e mentre a parole è stata esaltata la caduta di un governo dittatoriale e salutato con simpatia l'avvento del nuovo Governo, il nostro Governo, unico fra tutti i Governi europei, non ha aderito al sistema dei pagamenti multilaterali obbligando l'Argentina a cercare altrove i prodotti che prima importava dall'Italia con evidente danno del nostro commercio con l'Argentina e quindi del lavoro e dell'economia del nostro Paese (2263).

RISPOSTA. — In rapporto all'interrogazione surriferita si comunica che le facilitazioni creditizie concesse in passato da parte italiana all'Argentina, prescindevano dalla forma di Governo in carica, intendendosi con le stesse contribuire allo sviluppo economico del Paese, mediante la fornitura, con pagamento differito, di beni e servizi di produzione italiana.

Per quanto concerne il sistema di pagamenti unilaterali con l'Argentina, si comunica che l'Italia vi partecipa dal 3 agosto c. a. (Vedi allegato comunicato n. 632 del 21 luglio u. s.).

Il Ministro
MATTARELLA.

COMUNICATO STAMPA N. 632

In data 24 luglio 1956 è stato perfezionato a Buenos Aires uno Scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina, in virtù del quale a datare dal 3 agosto p. v. l'Italia entra a far parte del sistema multilaterale argentino di commercio e di pagamenti, al quale già partecipano, sin dal 2 luglio corrente, l'Austria, la Danimarca, la Francia, l'Olanda, la Norvegia, il Regno Unito, la Svezia, la Svizzera e l'Unione Belgo-Lussemburghese.

Pertanto, il 3 agosto p. v., con l'entrata in vigore del nuovo sistema multilaterale con la Argentina, decadranno tutte le disposizioni relative all'esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario del 25 giugno 1952, ivi comprese quelle relative al sistema dell'abbinamento.

Nel nuovo sistema multilaterale le esportazioni argentine pagate in lire italiane riceveranno in Argentina un trattamento, sotto ogni riguardo, uguale a quello concesso alle esportazioni pagate nelle monete degli altri Paesi partecipanti, in altre monete trasferibili, in dollari U.S.A. o in altre monete liberamente convertibili.

Le importazioni in Argentina pagate in lire italiane riceveranno, per ciò che concerne i tassi di cambio, un trattamento uguale a quello concesso alle importazioni pagate nelle monete degli altri Paesi partecipanti, in altre monete trasferibili, in dollari U.S.A. o in altre monete liberamente convertibili.

Le importazioni in Argentina pagate in lire italiane riceveranno, inoltre, per ciò che concerne assegnazione di valuta e concessione di licenze di importazione, un trattamento uguale a quello accordato alle importazioni pagate nelle monete degli altri Paesi partecipanti o in altre monete trasferibili.

L'Argentina potrà acquistare merci italiane sia direttamente dall'Italia e sia in provenienza da uno qualsiasi degli altri Paesi partecipanti al sistema, mentre l'Italia potrà acquistare merci argentine sia direttamente dall'Argentina e sia in provenienza da uno qualsiasi dei Paesi partecipanti al sistema; così come potrà vendere all'Argentina merci proprie e merci di origine di uno qualsiasi dei Paesi partecipanti al sistema.

I pagamenti che l'Argentina dovrà effettuare all'Italia dal 3 agosto p. v. a fronte di importazioni e contratti autorizzati prima di tale data, cioè nel quadro dei vecchi accordi, saranno eseguiti alle loro scadenze nella valuta del nuovo sistema di pagamenti multilaterali.

Tutti i pagamenti dall'area monetaria italiana verso l'area monetaria argentina e viceversa, si effettueranno in lire italiane oppure in una qualsiasi delle monete degli altri Paesi partecipanti.

Saranno quanto prima emanate da parte del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano dei cambi le norme di applicazione del sistema multilaterale di commercio e di pagamenti con l'Argentina.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non è stata ancora liquidata la pensione di guerra al signor Bartolucci Duilio di Adolfo, posizione 1454632 la cui domanda risale al 9 giugno 1954 (2041).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando potrà essere riconosciuta la pensione di guerra alla signora Roselli Ida vedova Gattei - posizione 417738 (2070).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non è stata ancora concessa la pensione di guerra all'ex militare Ruffi Ulderico di Luigi, nato in Urbino il 12 giugno 1920, nonostante che l'interessato sia stato sottoposto a visita di controllo da parte di una Commissione medica militare di Ancona sin dal 3 novembre 1953 (2086).

RISPOSTA. — Al nominativo sopra indicato non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere liquidata la pensione di guerra dell'ex militare Balzani Pietro fu Giuseppe della classe 1917, abitante a Ugrigno di S. Agata Feltria (Pesaro).

La domanda per ottenere la pensione di guerra fu presentata dall'interessato il 19 giugno 1954 (2136).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verranno corrisposti gli assegni spettanti alla signora Ceccarini Ersilia in Ovarelli fu Eugenio, nata in Urbino il

2 aprile 1910 ed ivi residente in Castel Cavallino, n. 161.

Quanto precede in relazione alla sentenza emessa nel gennaio u. s. dalla Corte dei conti, la quale ha riscontrato che l'infermità denunciata dalla Ceccarini è dipendente da fatto di guerra (2202).

RISPOSTA. — Non è stato possibile adottare finora alcun provvedimento in quanto il fascicolo riguardante la sopra nominata non è stato restituito dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà liquidata la pensione di guerra al signor Silvestri Giuseppe fu Domenico, nato in Urbino il 14 febbraio 1914. L'interessato fu a suo tempo sottoposto a visita medica da parte della Commissione di Ancona (2203).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato sono state richieste le cartelle cliniche relative ai ricoveri presso l'Ospedale militare di Ancona e l'Istituto « Villa Guerrini » di Pesaro.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione a favore del signor Ferri Giovanni fu Francesco, nato il 7 dicembre 1896, padre di Luciano morto in guerra (2205).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione relativa al sopra nominato, si è in attesa di acquisire agli atti le informazioni sulle condizioni economiche del richiedente, chieste ai carabinieri di Urbino.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non è stato accordato l'assegno di previdenza per aver compiuto 60 anni, al signor Panorama Pasquale fu Francesco di Urbino della classe 1893 in possesso del libretto n. 679194 (2206).

RISPOSTA. — La pratica per assegno di previdenza a favore del sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sollecitare la risposta all'interrogazione presentata dallo scrivente in data 9 maggio ultimo scorso in ordine all'ex militare Balzani Pietro fu Giuseppe, della classe 1917 (2207).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito di rispondere, nei termini regolamentari, alla interrogazione presentata dal sottoscritto in data 17 aprile 1956, concernente la signora Roselli Ida vedova Gattei, posizione 417738 (2208).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non si è ancora risposto all'interrogazione presentata dallo scrivente in data 20 aprile ultimo scorso, relativa all'ex militare Buffi Ulderico di Luigi, nato in Urbino il 12 luglio 1920 (2210).

RISPOSTA. — Alla citata interrogazione è stato risposto con lettera n. 56800 del 27 luglio 1956.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la posizione del signor Gennari Giovanni di Salvatore e di fu Albertini Rosa, nato in Novilara (Pesaro) il 10 marzo 1881, residente a Tavullia-Babucce Via S. Croce numero 14.

Il Gennari fu sottoposto a visita medica di controllo da parte della Commissione militare medica di Ancona nel 1953.

Alla domanda di visita medica superiore, a suo tempo presentata dall'interessato, non è stato dato alcun seguito (2211).

RISPOSTA. — La pratica del sopra nominato trovasi alla Procura generale presso la Corte dei conti, per l'esame di un ricorso (321755) prodotto dall'interessato contro un provvedimento di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se codesto Ministero è riuscito ad entrare in possesso del foglio matricolare dal Distretto militare di Pesaro concernente il defunto partigiano Foglietta Umberto fu Angelo.

La vedova Colantoni Elsa di Ezio e di Fumelli Cesira, a favore della quale dovrebbe essere liquidata la pensione di guerra, precisa che il predetto foglio matricolare, secondo le notizie fornite dal Distretto militare di Pesaro, dovrebbe trovarsi allegato alla pratica esistente presso codesto Ministero o presso la sede dei Partigiani in via Guidobaldo Dalmonte, Roma (2271).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è stata completata l'istruttoria della pratica di pensione riflettente il signor Righi Bruno di Auguso di Isola del Piano (Pesaro), onde far beneficiare all'interessato dell'assegno cui ha diritto (2272).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato si è in attesa che l'Infermeria presidiaria di Ancona trasmetta copia degli atti sanitari, relativi al ricovero giugno-settembre 1953.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la posizione della pratica di pensione a favore della signora Formignani Fedora vedova di La Neve Temistocle (2273).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito ha avuto la pratica di pensione a favore della signora Ravagli Vittoria di Mildo vedova del vice brigadiere Ciaramella Pancrazio fu Salvatore, deceduto il 27 genaio 1944 - posizione 136745 (2300).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per far presente quanto segue: poichè allo interrogante non è pervenuta la lettera n. 56800 del 27 luglio 1956, di cui si fa cenno nella risposta dell'interrogazione a suo tempo presentata (prot. n. 57791/370 del 13 agosto 1956)

si desidera conoscere lo stato della pratica di pensione a favore dell'ex militare Buffi Ulderico, nato in Urbino il 12 luglio 1920; sottoposto a visita medica di controllo da parte della Commissione medica militare di Ancona il 3 novembre 1953 (2324).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CERABONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda intervenire per far corrispondere al più presto a 142 soci della Cassa mutua comunale di S. Arcangelo (Potenza) quanto da essi è stato pagato ai medici, per cure di infermità, dall'aprile al dicembre 1955. In tale periodo gli assistiti hanno corrisposto ai medici quanto richiesto inviando le ricevute di pagamento alla Cassa mutua provinciale di Potenza la quale, malgrado insistenze e solleciti, pur avendo promesso di rimborsare le somme pagate dagli assistiti, finora non ha mantenuto l'impegno.

Il fatto ha prodotto un vivo malcontento fra gli associati i quali, mentre adempiono a tutti i loro doveri si vedono trascurati, e non protetti, nei loro più elementari diritti (2262).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati in ordine a quanto segnalato dalla S.V. Onorevole, risulta che la Cassa mutua di S. Arcangelo avvertì gli iscritti, fin dal 1955, che avrebbe proceduto al rimborso in questione, solamente dopo che fossero state riscosse alcune rate relative al contributo per l'anno 1955.

Sta di fatto che la Mutua comunale di S. Arcangelo avrebbe riscosso, nell'anno sopra citato il contributo afferente a soli 184 assistibili. L'ammontare relativo sarebbe stato impiegato nell'assistenza ostetrica.

Soltanto nell'anno corrente altri 1.448 assistibili, iscritti nei ruoli suppletivi, iniziarono il pagamento dei contributi: relativamente a tale anno, la Mutua in questione ha proceduto, nel luglio scorso, al rimborso agli interessati delle somme corrisposte ai medici, per un ammontare complessivo di lire 581.250.

Ciò stante, sembra che possano ormai ritenersi superate le lagnanze degli iscritti alla Mutua di cui trattasi. Ove, peraltro, esse dovessero riferirsi al mancato rimborso delle spese farmaceutiche, è d'uopo tener presente che la assistenza farmaceutica non rientra nelle prestazioni assistenziali della Mutua, salvo che non sia stata previamente deliberata dalla maggioranza degli iscritti (articolo 4 della legge 22 novembre 1954, n. 1136) con onere a proprio carico.

Il Ministro
VIGORELLI.

CERULLI IRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, a seguito della sua precedente risposta all'interrogazione n. 2360 del 1° agosto 1952, se il recente decreto presidenziale n. 6 dell'11 gennaio 1956 sopprimendo, per quanto riguarda l'Osservatorio astronomico « V. Cerulli » di Collurania (Teramo) il posto autonomo di direttore non contrasti con la volontà del fondatore dell'Osservatorio astronomico medesimo che ne fece munifica donazione allo Stato con precise clausole le quali contemplano, fra l'altro, la piena autonomia di detta Specola che non andrebbe legata cioè ad insegnamenti universitari (2231).

RISPOSTA. — Premetto, innanzi tutto, che il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 6 emanato in attuazione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, non ha apportato alcuna modifica alla autonomia tecnica, scientifica ed amministrativa degli Osservatori astronomici, autonomia che, pertanto rimane sempre regolata dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145.

Il citato decreto delegato n. 6 ha inteso soltanto disciplinare in modo univoco le funzioni direttive presso tutti gli Osservatori astronomici.

È da ricordare infatti che la citata legge 8 agosto 1942, n. 1145, dopo aver premesso che gli Osservatori astronomici hanno sede in Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Roma (Monteporzio), Teramo (Collurania), Torino (Pino Torinese) e Trieste

e che ad essi è riconosciuta personalità giuridica, stabiliva che le funzioni direttive presso alcuni dei predetti Osservatori — e, precisamente, presso quelli di Milano, Napoli, Teramo, Torino e Trieste — fossero affidati a cinque direttori di ruolo — equiparati ai professori universitari ordinari agli effetti giuridici ed economici — e che le funzioni stesse presso gli altri Osservatori, siti in località, anche sedi universitarie, fossero affidate al professore di astronomia, ove esistesse, e presso i rimanenti Istituti ad un primo astronomo, ad un astronomo o ad un astronomo aggiunto.

Senonchè l'esperienza, maturata dal 1942 in poi, ha messo in evidenza che, laddove è stata attuata un'unità di direzione (erano già affidate al professore di astronomia le direzioni degli Osservatori di Roma e di Firenze) essa si è rivelata efficacissima non soltanto ai fini didattici ma anche e soprattutto ai fini di una più organica ricerca scientifica.

D'altra parte, si è rilevata la tendenza da parte delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, a destinare ad altre discipline posti di ruolo già assegnati all'astronomia, e ciò con grave nocumento per la disciplina che, come a tutti è noto, è in Italia, ricca di gloriose tradizioni.

Il decreto presidenziale n. 6 dell'11 gennaio 1956, pertanto, assegnando anche alle Facoltà di scienze delle Università di Catania, Padova, Milano, Torino e Trieste un posto di professore di ruolo da destinarsi stabilmente all'insegnamento della astronomia e stabilendo che al professore preposto a tale disciplina sia affidata di diritto la direzione dell'Osservatorio esistente nella stessa sede o in sede viciniore, ha inteso non soltanto evitare che per l'avvenire scompaiano dagli Atenei italiani i posti destinati all'insegnamento dell'astronomia, ma rendere altresì possibile una più organica ricerca scientifica.

Per quanto attiene, in particolare, all'Osservatorio astronomico di Teramo — il quale, come si è detto innanzi, già nella legge 8 agosto 1942, n. 1145 è annoverato, a parità di condizioni, tra tutti gli altri Osservatori astronomici autonomi con propria personalità giuridica — non essendovi nella Regione ove l'Istituto ha sede alcuna Università e quindi alcuna Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali cui poter assegnare un professore di astronomia che di diritto esercitasse le funzioni di direttore della Specola teramana, si è ritenuto opportuno affidare le funzioni direttive del predetto Istituto al professore di astronomia dell'Università di Napoli, che esercita, pertanto, oltre alle funzioni di direttore dell'Osservatorio astronomico di Napoli, anche quelle di direttore dell'Osservatorio astronomico di Teramo.

Si è prescelta l'Università di Napoli sia perchè è vicina alla sede dell'Osservatorio abruzzese sia per la maggiore affinità esistente tra la specie di ricerca che si attua nell'Osservatorio di Capodimonte e quella esplicata nella Specola di Teramo.

Da quanto sopra, appare evidente in maniera assoluta che non si intendeva creare — nè si è creato — alcun rapporto di dipendenza per l'Osservatorio astronomico di Teramo sia nei confronti di quello di Capodimonte che dell'Università di Napoli. È stata, infatti, soltanto prevista l'unione nella stessa persona di funzioni che permangono separate e distinte a qualsiasi titolo.

È da tener presente, a tal riguardo, che la ricerca scientifica che viene effettuata presso ciascun Osservatorio non è nè legata nè subordinata alle esigenze della Cattedra di astronomia. Il professore di astronomia per le necessità dell'insegnamento e della ricerca ad esso connessa, continua a disporre del personale assistente addetto alla Cattedra mentre negli Osservatori astronomici dispone di personale scientifico appartenente ad un ruolo statale appositamente previsto dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145 ed avente un proprio ordinamento giuridico e di carriera separato e distinto da quello degli assistenti universitari. Egualmente distinti permangono i mezzi per l'attuazione della ricerca ed altresì separata è l'amministrazione dei fondi a tal fine destinati.

Le pubblicazioni sui risultati di ogni singola ricerca continuano ad essere edite direttamente dall'Osservatorio presso cui vengono compiute. Quanto è stato disposto, quindi, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 6 nei confronti dell'Osservatorio di Teramo mira esclusivamente, come è detto nella stessa relazione illustrativa

del predetto decreto, a rendere possibile una migliore utilizzazione della Specola in questione ai fini della ricerca astronomica.

Nè può assumersi, come sostiene l'onorevole interrogante, che la norma soprarichiamata contrasti con la volontà espressa dal fondatore dell'Osservatorio astronomico di Teramo nell'atto con cui ne fece donazione allo Stato, volontà intesa ad ottenere che sia sempre tenuta integra l'autonomia di detta Specola e che essa sia impegnata direttamente in ricerche scientifiche e non sia legata ad insegnamenti universitari. A provare il contrario sta il fatto che l'Osservatorio di Teramo, al pari di tutti gli altri Osservatori astronomici, conserva sempre un proprio direttore nonchè la propria personalità giuridica, la propria autonomia amministrativa e la propria autonomia scientifica. L'Osservatorio viene, infatti, amministrato da un proprio Consiglio di amministrazione, di cui fa parte il direttore quale presidente, l'Intendente di finanza della Provincia quale delegato del Ministero per la pubblica istruzione ed un rappresentante degli enti locali nominato dal Prefetto.

L'Osservatorio continuerà a fruire del contributo ordinario annuo iscritto sul bilancio di questo Ministero, nonchè di quei contributi straordinari di cui di volta in volta si rendesse possibile l'erogazione in base alle disponibilità del bilancio di questo Ministero stesso.

All'Osservatorio rimane assegnato, infine, oltre che il direttore, anche l'altro personale scientifico, tecnico e subalterno appartenente ai ruoli statali.

A tal fine, giova, anzi, porre in rilievo che questo Ministero, ben preoccupato della continuità della ricerca affidata all'Osservatorio di Teramo, ha trattenuto in servizio finora — e continuerà a trattenerlo fino a tutto il corrente anno 1956 — il primo astronomo professor Giovanni Peisino, già incaricato della direzione dell'Osservatorio, nonostante egli fin dall'aprile avesse raggiunto i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, poichè si riserva nel frattempo, ed entro il più breve tempo possibile, di assegnare al predetto Osservatorio un altro astronomo che possa rendersi edotto dei servizi ed essere in grado di sostituire degnamente e pienamente il predetto professore, allorchè questi dovrà lasciare la Specola col 1° gennaio 1957.

Da tutto quanto sopra si evince che nessuna menomazione si è arrecata con il citato decreto presidenziale n. 6 all'Osservatorio astronomico di Teramo e che anzi è viva e costante preoccupazione di questo Ministero di sempre più valorizzare la Specola teramana, talchè la sua affermazione nel campo scientifico diventi sempre maggiore e rispondente ai fini indicati dal compianto professor Vincenzo Cerulli suo benemerito fondatore.

Il Ministro
ROSSI.

CIANCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere: *a*) se l'ex cancelliere capo dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, signor Manlio Blais, condannato da un tribunale londinese per tentativi di contrabbando di orologi svizzeri in Inghilterra, non fu sottoposto a denuncia da parte del Ministero, il quale presentò alla Corte dei conti, ignorando la Commissione interministeriale, di cui al testo unico 1895, un decreto che concedeva al destituito funzionario la pensione integrale; *b*) se l'ex vice console a Tolosa, signor Ernesto Palazzi Cattaneo, « per fronteggiare una particolare esigenza di carattere personale » si impadronì di una notevole somma della pubblica Amministrazione, e ottenne da cittadini italiani e stranieri ingenti prestiti che non pagò (attività che gli valse quattro condanne alla reclusione, comminate nei suoi confronti da tribunali francesi); e se, invece di essere colpito da parte del Ministero con la giusta, tempestiva sanzione, venne investito delle funzioni di commissario governativo sulla motonave « Vulcania » e solo più tardi destituito, ma munito di un nuovo passaporto che gli consentì di sottrarsi per due anni, quando su lui pendeva il mandato di cattura, alle ricerche delle Autorità competenti; *c*) se non ritenga che simili procedimenti siano dannosi al prestigio e all'interesse della pubblica Amministrazione, e reclamino la necessità di una indagine che raggiunga e colpisca tutte le responsabilità connesse ai deplorevoli episodi (2140).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'episodio richiamato sotto la lettera *a*) dell'interrogazione, si fa presente che il tentativo di contrabbando cui si riferisce l'onorevole interrogante è stato compiuto all'estero, dal territorio di uno Stato straniero a quello di altro Stato straniero, e che il fatto è stato perseguito dalle Autorità giudiziarie competenti. Il Ministero degli affari esteri non mancò del resto di disporre una rigorosa inchiesta nei confronti del signor Blais, il quale venne deferito alla Commissione di disciplina e destituito a conclusione del relativo procedimento.

L'eventuale concessione della pensione nella misura ridotta ai sensi delle disposizioni vigenti si trova attualmente all'esame della speciale Commissione prevista dal regio decreto 21 febbraio 1945, n. 70. Nel caso che la pensione venisse negata, dovrà essere comunque assegnata ai familiari aventi diritto la quota di pensione prevista dalla legge 15 giugno 1893, n. 23.

Circa i fatti cui si riferisce l'onorevole interrogante sotto la lettera *b*) dell'interrogazione, è da escludere che sia stata usata una particolare indulgenza nei confronti dell'ex ispettore dei servizi tecnici dottor Ernesto Palazzi Cattaneo. Esperiti infatti i primi controlli sulla contabilità del Consolato generale a Tolosa, si è, subito dopo, proceduto ad una rigorosa inchiesta amministrativa da cui emersero le responsabilità del Palazzi. Questi venne quindi deferito alla Commissione di disciplina e successivamente destituito. Nel frattempo era stata inoltrata denuncia alla Procura generale presso la Corte dei conti per il giudizio di responsabilità amministrativa, nonchè alla Procura della Repubblica competente per i conseguenti provvedimenti di giustizia.

Il Palazzi, costituitosi all'Autorità giudiziaria, si trova attualmente in libertà provvisoria; il procedimento penale a suo carico si è recentemente concluso, nella sua fase di primo grado, con la condanna dell'imputato a due anni e due mesi di reclusione, pena condonata per effetto dei provvedimenti di clemenza nel frattempo intervenuti ed al risarcimento dei danni verso l'Amministrazione, che non aveva mancato di costituirsi parte civile. Contro la sentenza il dottor Palazzi ha interposto appello.

In relazione a quanto precede non si ritiene opportuna l'ulteriore indagine suggerita sotto la lettera *c*) dell'interrogazione, dato che contro i responsabili dei fatti cui si riferisce l'onorevole interrogante sono già stati presi da parte dell'Amministrazione i provvedimenti del caso, mentre sanzioni di altra natura sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

CUSENZA. — *Alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità che all'Ente Siciliano di elettricità siano stati negati o sospesi dalla Cassa per il mezzogiorno i fondi già promessi, in parte anche sotto forma di crediti, per l'ulteriore svolgimento di programmi intesi ad assicurare alla Sicilia energia elettrica, sufficiente e a buon mercato, al fine di uno sviluppo industriale che appunto nella scarsezza e nell'alto costo della forza motrice ha trovato finora uno dei maggiori ostacoli.

Nel caso affermativo chiede di conoscere i motivi di tali decisioni.

L'interrogante chiede altresì di sapere se risponda a verità quanto di recente è stato autorevolmente affermato in giornali di Palermo (Giornale di Sicilia del 25 febbraio 1956) circa un generale atteggiamento di alcuni ambienti della burocrazia centrale, tendente a privare le Regioni dei benefici derivanti da particolari interventi finanziari dello Stato in materie soggette a potestà legislativa regionale esclusiva o primaria (quali ad esempio contributi per la formazione della piccola proprietà contadina o per il prezzo delle sementi selezionate) e sull'esistenza di istruzioni del genere, diramate mediante apposita circolare.

Nel caso in cui tali affermazioni rispondano al vero, chiede di conoscere il pensiero del Governo sulla legittimità e sulla fondatezza di tali orientamenti e delle istruzioni contenute nella suddetta circolare (1980).

RISPOSTA. — In occasione delle trattative per la terza *tranche* del prestito concesso dalla Banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo (B.I.R.S.), la Cassa per il mezzogior-

no, nell'intento di venire incontro alle esigenze della Sicilia con un acceleramento dei lavori di irrigazione della Piana di Catania, propose ed ottenne dalla B.I.R.S. che una cospicua parte del prestito fosse destinata alla realizzazione di un tale programma.

La B.I.R.S. acconsentì al finanziamento delle opere di accumulo (serbatoio di Pozzillo da ottenersi mediante la costruzione di una diga) e delle opere di distribuzione a condizioni che la Cassa garantisse il finanziamento delle opere di adduzione (dal serbatoio di Pozzillo all'incile dei canali di distribuzione) e che per la esecuzione di tali opere di adduzione fossero assicurati tempi tecnici e mezzi finanziari adeguati alla necessità di un'armonica e sincronica esecuzione di tutto il complesso.

Dato che alcune delle opere di adduzione potevano avere utilizzazione promiscua, sia per scopi irrigui, sia per fini idroelettrici, la Cassa propose alla Banca di assumersi anche una parte del finanziamento di queste ultime opere, e poichè la B.I.R.S. escluse la possibilità del finanziamento, la Cassa esaminò la possibilità di realizzare, d'accordo con l'E.S.E., quella parte dello schema progettuale della utilizzazione idroelettrica del sistema Salso-Simeto che poteva servire anche ai fini irrigui.

Determinata in via di massima la ripartizione del costo di dette opere promiscue, in base alla incidenza delle rispettive utilizzazioni, l'E.S.E. fece presente alla Cassa che non si sarebbe trovato nelle condizioni di provvedere al finanziamento della quota parte di spesa di sua spettanza.

Nella impossibilità di provvedere ad un finanziamento all'E.S.E., la Cassa si è dovuta necessariamente limitare alla esecuzione delle opere di stretto interesse irriguo, anche per mantenere gli impegni assunti in ordine ai tempi fissati per la realizzazione delle opere formanti oggetto del finanziamento B.I.R.S.

Nessun affidamento di erogazione di contributo a fondo perduto era stato dato all'E.S.E., ma soltanto si era provveduto a calcolare, a fini meramente interni, per la valutazione delle economicità degli interventi, la ripartizione della spesa nel caso che la Cassa e l'E.S.E. avessero eseguito opere di interesse di utilizzazione comune.

In relazione, poi, alla seconda parte della interrogazione si informa che la questione è da ritenersi superata a seguito dei chiarimenti e delle istruzioni dati dal Ministero del tesoro con circolare n. 104233 del 21 agosto c. a.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

DE BOSIO (TRABUCCHI). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per far presente la necessità di disporre l'ultimazione con ogni urgenza dei lavori del diversivo Tione-Mincio, da Montepassero alle Capanne, iniziati sette anni or sono, la cui esecuzione risolverà il grave problema dello smaltimento delle acque dell'Alto Tartaro, ed eliminerà una volta per sempre l'incombente periodico pericolo di rotture degli argini, come quella verificatasi nel 1953 con la sommersione di oltre tremila campi veronesi a Nogara, ed al cedimento dell'argine sinistro del collettore Molinella, avvenuto nel maggio 1956.

Si tratta di completare l'opera con una spesa di poche decine di milioni che eviterebbe ogni possibilità di allagamenti di vasti territori fertilissimi e risolverebbe la grave situazione dell'Alto Tartaro, opere che vanno eseguite indipendentemente dall'attuazione della sistemazione Adige-Garda-Tartaro-Canalbianco Po di Levante, e che saranno in definitiva vantaggiose anche per questa grande opera.

Al riguardo gli interroganti colgono l'occasione, a due anni dalla legge che dispose il finanziamento per l'esecuzione di questa grande ed importante sistemazione, per domandare all'onorevole Ministro dei lavori pubblici quale sia lo stato attuale dei lavori di questa opera, sia per quanto si riferirebbe alla galleria Mori-Torbole, sia ai lavori lungo il fiume Mincio e sul Tartaro in provincia di Verona, e se l'andamento dei lavori, tenuto conto di quanto già fatto, dia affidamento che l'attesa grande sistemazione sarà ultimata nel suo insieme nel periodo previsto dalla legge dell'agosto 1954, e forse anche prima (2292).

RISPOSTA. — I lavori del diversivo « Tione-Mincio », da Montepassero alle Capanne, si compendiano nella sistemazione del canale col-

lettore « Acque Alte Mantovane » in corso di esecuzione nella provincia di Mantova. A tutt'oggi sono state eseguite opere per complessive lire 550.000.000 circa, mentre per il loro completamento occorre una spesa di lire 400 milioni, la cui previsione è già stata inserita nei programmi esecutivi degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61.

Per quanto riguarda i lavori lungo il fiume Mincio e il fiume Tartaro nel circondario idraulico di Verona e quelli relativi alla galleria Mori-Torbole, si fa presente quanto segue:

a) *lavori lungo il fiume Mincio.* Lungo detto corso d'acqua tutte le opere sono già state eseguite, e precisamente quelle di sistemazione dei canali emissari del Mincio da Peschiera al manufatto regolatore di Salionze, e quelli di costruzione (completamento) del manufatto stesso.

b) *Lavori lungo il fiume Tartaro.* Per tale sistemazione, programmata nei due ultimi esercizi in lire 250.000.000 restano ancora da iniziare i lavori di costruzione di un ponte in comune di Ostiglia, lavori che sono stati aggiudicati recentemente alla Società Ing. Gerbo Francalancia di Venezia per lire 48.200.000 in seguito ad appalto-concorso; il relativo contratto di appalto sarà perfezionato quanto prima. Per i lavori poi di costruzione di un sostegno a Torretta Veneta, programmati per lire 250 milioni nell'esercizio finanziario in corso e per lire 100 milioni nel prossimo esercizio, è stata già nominata la Commissione che dovrà esaminare i progetti all'uopo presentati e dovrà conseguentemente aggiudicare i relativi lavori anch'essi con il sistema dell'appalto concorso.

Per completare comunque la sistemazione del Tartaro-Canalbianco nel circondario idraulico di Verona sono stati preventivati lavori per lire 7 miliardi. Si presume che tale completamento possa venire attuato entro i termini stabiliti dalla legge 9 agosto 1954, n. 638.

c) *Lavori galleria Mori-Torbole.* Per tali lavori l'impresa assuntrice Farsura di Milano ha attualmente eseguito opere per un ammontare complessivo di circa 900 milioni.

Malgrado le difficoltà che vengono incontrate nell'escavo in galleria, si ha motivo di ritenere che l'impresa ultimerà l'opera entro il termine contrattualmente stabilito di anni cinque (e cioè entro il 1959), se non addirittura in anticipo.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno concedere una proroga di termini per la richiesta dell'assegnazione provvisoria di sede ad esclusivo favore dei maestri del ruolo in soprannumero che siano stati nominati titolari; ciò in considerazione del fatto che i termini previsti per gli altri maestri sono già scaduti e che i suddetti del ruolo in soprannumero verranno ad acquistare lo *status* di titolari prossimamente e in ogni caso prima dell'assegnazione dei comandi, giusta circolare ministeriale dell'8 giugno 1956, n. 2950/43 (2235).

RISPOSTA. — Le assegnazioni provvisorie nei confronti degli insegnanti di ruolo normale si configurano come rimedi di natura eccezionale, concessi per venire incontro a situazioni particolarmente gravi.

Due ordini di considerazioni impediscono, peraltro, che dette assegnazioni possano essere disposte nei confronti degli insegnanti che dal ruolo in soprannumero sono immessi nel ruolo normale:

1) gli insegnanti soprannumerari che sono immessi nel ruolo normale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170 e secondo le modalità previste dalla circolare ministeriale 2950/43 dell'8 giugno 1956, acquisteranno lo *status* di maestri del ruolo normale con decorrenza dal 1° ottobre 1956 e, quindi, successivamente a tutte le operazioni concernenti le assegnazioni provvisorie di sede dei maestri del ruolo normale;

2) una riapertura dei termini in favore dei maestri dei quali si discute, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, importerebbe delle complicazioni talmente rilevanti sul piano pratico, da rendere non attuabile in tempo utile il movimento relativo alle assegnazioni

provvisorie dei maestri che già appartengono al ruolo normale.

Il Ministro
ROSSI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che la Prefettura di Catanzaro con decreto n. 2287 del 22 giugno 1956 ha ordinato la convocazione di ufficio e di urgenza del Consiglio comunale di Soverato, nominando per l'occorrenza un Commissario prefettizio nella persona del dottor Musumeci, senza tener conto dei seguenti fattori: 1) nessun ordine era stato dato in precedenza perchè il Consiglio comunale venisse convocato; 2) le deliberazioni ritenute illegittime e che avrebbero determinato il provvedimento stesso, approvate in precedenza dal Consiglio comunale in parola, non erano a conoscenza della Prefettura in quanto, non essendo stati scaduti i termini prescritti, non erano state ancora trasmesse alla Prefettura medesima; 3) le deliberazioni che si ritengono illegittime non appena conosciute di ufficio debbono semmai essere annullate dall'Autorità tutoria e non possono essere sottoposte al Consiglio comunale per l'annullamento; 4) il Prefetto rinunciando ai propri poteri non può demandare tali poteri, perchè li eserciti in suo nome, all'Ente controllato.

Quali provvedimenti intende che siano presi perchè l'evidente abuso di potere commesso dalla Prefettura di Catanzaro sia risolto in maniera da rispettare le leggi vigenti e la sovranità del Consiglio comunale di Soverato (2275).

RISPOSTA. — Il Prefetto di Catanzaro ha ritenuto di dover convocare d'ufficio il Consiglio comunale di Soverato — valendosi all'uopo dei poteri conferitigli dall'articolo 124 del testo unico 1915 della legge comunale provinciale — e di affidare ad un funzionario l'incarico della diramazione dei relativi avvisi affinchè il Consiglio stesso potesse deliberare, con la massima urgenza, sulla richiesta, formulata dalla maggioranza dei consiglieri, di immediata eseguibilità delle deliberazioni di nomina del sindaco e della giunta, richiesta che il sindaco uscente — il quale presiedeva l'adunanza nella sua qualità di consigliere anziano — si era illegittimamente rifiutato di porre in votazione.

Il Prefetto, pertanto, non è intervenuto perchè le cennate deliberazioni — legittime da ogni punto di vista — venissero « annullate » dal Consiglio comunale, ma, unicamente, perchè fossero integrate, conformemente alla volontà della maggioranza consiliare, dalla votazione sulla richiesta di immediata eseguibilità.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave pericolo che minaccia il comune di San Pietro a Maida, in Provincia di Catanzaro, la cui popolazione già colpita l'anno scorso da una generale epidemia di tifo, oggi è in allarme per il verificarsi di altri casi di tifo dovuti all'inquinamento dell'acqua potabile; quali provvedimenti intendano che siano presi per la costruzione di un nuovo acquedotto che serva non soltanto ad approvvigionare adeguatamente una popolazione di oltre 4.000 abitanti quanto a preservarla da future epidemie (2311).

RISPOSTA. — Si premette che i lavori concernenti la sostituzione della condotta esterna dell'acquedotto del Comune di S. Pietro a Maida (Catanzaro) nonchè quelli di costruzione di idonee opere di presa e di rifacimento di un tratto di fognatura dell'abitato, sono stati eseguiti a cura di questa Amministrazione per una complessiva spesa di lire 6.870.000.

Per quanto riguarda la costruzione di un nuovo acquedotto destinato ad alimentare il predetto Comune, la Presidenza del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno — per conto della quale anche si risponde — ha fatto conoscere che tale opera è prevista nel 10° lotto degli acquedotti per la Piana di S. Eufemia.

Il ritardo nella concessione dell'appalto dei relativi lavori è dovuto alla necessità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo.

La Cassa per il Mezzogiorno in proposito ha dato assicurazione che detto progetto verrà restituito quanto prima per essere sottoposto all'approvazione del proprio Consiglio di Amministrazione, dopo di che si procederà all'appalto dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

FERRARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia sospeso il riconoscimento dei centri di addestramento professionale con qualifiche femminili; in caso affermativo, per conoscere le ragioni che hanno portato a tale decisione; se, in ogni caso, sono state tenute presenti le particolari situazioni delle provincie meridionali ed in ispecie della provincia di Lecce, che si differenzia enormemente dalle provincie centro-settentrionali, dove la donna trova normalmente occupazione negli stabilimenti industriali, negli opifici, nelle attività commerciali ed in molteplici altre, contribuendo considerevolmente alla costituzione del reddito familiare; al contrario nella provincia di Lecce, che ha il reddito *pro-capite* più basso, come è risultato dalle inchieste, lo scarso lavoro dei campi costringe ad assorbire la mano d'opera maschile anche nei lavori che normalmente sono prerogative delle donne (sarchiatura dell'uva, delle olive, potatura verde della vite ecc.), giacchè nel settore del tabacco la mano d'opera è impiegata per pochi giorni soltanto; la creazione di mano d'opera specializzata femminile in provincia di Lecce mercè i centri d'addestramento per maglieria, cucito, ricamo, tessitura ed altro contribuirebbe altresì ad alleviare la disoccupazione e mirerebbe alla costituzione di cooperative locali in un organismo cooperativistico (2254).

RISPOSTA. — In provincia di Lecce, risultano riconosciuti idonei per lo svolgimento di corsi di addestramento professionale per lavoratori autorizzati e finanziati da questo Ministero 9 centri, con 13 reparti addestrativi aventi 205 posti di lavoro.

Presso detti Centri possono essere svolti, contemporaneamente con orari alternati giornalieri, più corsi per circa 500 allievi. Per l'80 per cento, la capacità di tali Centri è già destinata a mestieri femminili (7 centri, con 11 reparti e con 180 posti di lavoro, idonei alla frequenza di circa 400 allieve).

Inoltre, sono in corso di istruttoria due proposte per Centri femminili in Maglie e Parabita, mentre le proposte per Centri femminili che non possono trovare accoglimento sono sei e riguardano Sedi, presso le quali si intenderebbe svolgere corsi generici per « taglio e cucito » e per « ricamo ».

I Centri riconosciuti idonei da questo Ministero come sede stabile per corsi di addestramento professionale per lavoratori, alla data del 30 giugno c. a., hanno raggiunto le 582 unità, con 1.539 reparti e 35.627 posti di lavoro.

Date le dimensioni della organizzazione costituita, le disponibilità finanziarie annualmente assegnate ai corsi di addestramento professionale risultano impegnate quasi per intero dalle esigenze di funzionamento dei Centri riconosciuti.

È da considerare, inoltre, che i piani finanziari dell'addestramento già comprendono circa il 35 per cento di spesa per i mestieri femminili; l'ordine di priorità delle esigenze di qualificazione per altri mestieri, che sarebbe lungo enumerare, non consente di ampliare ulteriormente il numero di detti corsi; specie se trattasi di attività generica, come taglio e cucito, a cui non corrisponde una precisa qualificazione di mestiere.

Questo Ministero si trova nella necessità di selezionare i corsi di addestramento professionale, per renderli aderenti alle finalità del collocamento ed è perciò evidente che, nell'utilizzo delle disponibilità finanziarie, la preferenza non possa andare a corsi di natura generica.

È noto che sussistono ancora numerose richieste di lavoratori, sia per l'attività produttiva sia per l'emigrazione, che non possono essere soddisfatte per mancanza di mano d'opera idonea, mentre numerosi sono i lavoratori giovani e adulti iscritti agli Uffici di collocamento senza alcuna qualificazione.

Le cifre esposte attestano che, nella provincia di Lecce, esiste la possibilità di addestrare contemporaneamente almeno 400 allieve;

ma questa Amministrazione, per evitare evidenti disparità sul piano nazionale dei corsi, potrebbe intervenire, solo nel caso che la situazione locale consentisse l'effettiva occupazione di un maggior numero di lavoratrici.

Il Ministro
VIGORELLI.

FIORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere: 1) se a decorrere dal luglio 1956 la prima riliquidazione delle pensioni statali sarà operante; 2) se oltre all'assegno integrativo del 16 per cento, nel caso in cui la riliquidazione non fosse operante dal prossimo luglio, è stata predisposta l'erogazione di un acconto (2193).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto concernente il nuovo trattamento di quiescenza ai pensionati dello Stato, si fa presente che — tranne alcuni particolari — la concessione degli aumenti delle pensioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, comporta una vera e propria riliquidazione delle pensioni stesse, da parte delle Amministrazioni centrali, mediante l'emissione di un decreto ministeriale, giusta quanto dispone l'articolo 24 del menzionato decreto n. 20.

Ciò ovviamente non poteva consentire di corrispondere ai pensionati, fin dal mese di luglio, quanto loro dovuto in applicazione del decreto n. 20 sopra citato.

Questo Ministero ha comunque già curato la preparazione delle istruzioni, delle tabelle, dei prontuari e degli stampati, occorrenti per facilitare, e quindi rendere più spedita, la riliquidazione delle pensioni da parte delle singole Amministrazioni.

Nelle more della effettuazione della suddetta riliquidazione sono stati autorizzati gli Uffici provinciali del Tesoro a continuare la corresponsione ai pensionati, anche dopo il 1° luglio 1956, a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal ripetuto decreto n. 20, dell'assegno integrativo temporaneo del 16 per cento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, assegno che avrebbe dovuto cessare invece per legge dalla predetta data del 1° luglio 1956, nonchè la prosecuzione del pagamento degli assegni di caroviveri nelle stesse misure dovute al 30 giugno 1956.

Inoltre, allo scopo di permettere che i pensionati possano riscuotere al più presto la nuova pensione loro spettante è stato disposto che, non appena i competenti Ministeri abbiano emesso i decreti di riliquidazione, gli Uffici provinciali del Tesoro ammettano a pagamento la nuova pensione, con i relativi arretrati, senza attendere che i decreti stessi siano esaminati dagli organi di controllo. In tal modo sarà notevolmente anticipata la corresponsione agli interessati della pensione riliquidata.

Altre concessioni, a titolo di anticipo, non si rendono assolutamente possibili in quanto non sempre rientrerebbero nei limiti dei miglioramenti spettanti agli interessati in base al sopra menzionato decreto n. 20, dato che, pur essendo di regola notevole l'aumento derivante dalla riliquidazione della pensione, in molti casi il nuovo trattamento di quiescenza è appena uguale a quello in godimento, che comprende già l'assegno integrativo del 16 per cento concesso nella prima fase del conglobamento.

Il Ministro
MEDICI.

FLECCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato e l'esito della domanda di pensione di guerra inoltrata il 14 febbraio 1949 dal signor Pistone Giovanni fu Carlo da Calamandrana (Asti) padre del militare deceduto in Grecia il 1° gennaio 1941 Pistone Francesco di Giovanni (1810).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato si è in attesa di acquisire agli atti le informazioni dei Carabinieri di Nizza Monferrato circa le attuali condizioni economiche dello stesso.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano stati i motivi che hanno determinato la sospensione dei la-

vori di costruzione dell'acquedotto consorziale della Serra (Vercelli). Nell'interesse della popolazione dei comuni di Magnano e Zimone che si vede prolungare lo stato di disagio causato dalla mancanza dell'acqua potabile, l'interrogante desidera sapere quando detti lavori saranno ripresi e portati a termine (2152).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto consorziale della Serra, in provincia di Vercelli, è stata autorizzata, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, la spesa di lire 95.000.000.

Con detto finanziamento sono stati eseguiti a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte, i primi tre lotti di opere, tutti funzionali.

I lavori del quarto lotto, in parte attuati hanno dovuto invece essere sospesi, in quanto, esauriti i fondi di cui alla predetta assegnazione di lire 95.000.000, occorre ancora un'ulteriore spesa di lire 30.000.000 per il completamento del lotto stesso, che comprende l'allacciamento al costruendo acquedotto dei comuni di Magnano e di Zimone.

Senonchè, non essendovi alcuna disponibilità sui fondi autorizzati con la citata legge 10 agosto 1950, n. 647 e con quella integrativa del 15 luglio 1954, n. 543, il finanziamento suppletivo di cui sopra non può essere autorizzato.

La detta maggiore spesa potrà essere tenuta presente se nuovi fondi saranno stanziati per l'applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla ripetuta legge n. 647; altrimenti il Consorzio interessato potrà chiedere la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

FLECCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della domanda di pensione privilegiata di guerra prodotta nel 1949 dal signor Ricci Giovanni fu Giuseppe nato a Prasco (Alessandria) il 10 febbraio 1895 padre di Giuseppe Eugenio soldato alpino della divisione « Cuneo » della classe 1922 deceduto sul fronte russo (2153).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica del sopra nominato sono stati interessati il Comune ed i Carabinieri di Prasco perchè trasmettano rispettivamente alcuni documenti di stato civile e le informazioni sulle condizioni economiche e di famiglia dell'interessato.

Inoltre si è scritto al Distretto militare di Alessandria perchè trasmetta il foglio matricolare e l'atto di morte del dante causa.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GERVASI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali atti siano stati compiuti in difesa del cittadino Brandi Domenico residente a Castiglion Fiorentino (Arezzo) erede testamentario del patrimonio dello zio paterno sacerdote Giuseppe Maria Brandi, deceduto in Brasile nella Santa Casa di Misericordia « Sao José » in Cachosira S. Paolo.

Inoltre è da anni che questo cittadino si vede negato il diritto di entrare in possesso di capitali legittimamente suoi, per cui l'interrogante chiede all'onorevole Ministro che cosa intenda fare in avvenire per difendere gli interes ' di un cittadino italiano all'estero (2114).

RISPOSTA. — Il sacerdote Don Giuseppe Maria Brandi, cappellano della Santa Casa di Valparaiba (Brasile), decedette in quella località l'11 giugno 1946. I suoi beni, in seguito alle disposizioni restrittive che erano state emanate durante la guerra dal Governo brasiliano nei confronti dei cittadini italiani, furono bloccati presso il « Banco do Brasil » di Rio de Janeiro. Poichè sulla base delle loro attribuzioni le competenti autorità consolari italiane non potevano direttamente intervenire nella questione, il signor Domenico Brandi rilasciò una procura all'allora consulente legale del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, incaricandolo di occuparsi delle pratiche relative allo sblocco della massa successoria vincolata, della quale non si conosceva ancora l'ammontare.

A seguito delle indagini effettuate si potè quindi accertare che Don Brandi aveva contribuito alla costruzione della Cappella della Santa Casa di Valparaiba ed aveva fatto una

donazione di cruzeiros 30.000 alla locale Mitria Diocesana sotto forma di vitalizio, disponendo che — se alla sua morte vi fosse stato un residuo — esso venisse impiegato a beneficio delle vocazioni e delle opere diocesane.

Don Brandi aveva inoltre a suo tempo depositato in diverse banche somme per il modesto importo di cruzeiros 35.564,10, somme che peraltro erano state ritirate per la massima parte dall'interessato stesso e da un suo procuratore dal 1942 al 1944. Il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, che a tal fine ha interpellato tutti gli istituti bancari presso i quali esistevano depositi di Don Brandi, ha potuto accertare che i residui dei depositi stessi ammontano attualmente a cruzeiros 1.425,20. Tali crediti presumibilmente si trovano tuttora presso l'« Agencia Especial da Defesa Economica » del Banco do Brasil », sempre però vincolati dalle misure restrittive di blocco.

Per le eventuali future pratiche di successione e di liberazione di tali somme il signor Domenico Brandi dovrebbe rilasciare una procura a persona di sua fiducia residente in Brasile, in sostituzione di quella già rilasciata dall'avvocato Gaetano Sciascia, rientrato in Italia.

Tuttavia, in considerazione delle spese che l'interessato stesso dovrebbe qui sostenere (redazione di procura — certificato di cittadinanza italiana — debitamente legalizzati anche dalle competenti autorità consolari brasiliane) nonchè di quelle cui dovrebbe inevitabilmente andare incontro anche in Brasile (legalizzazioni e traduzioni degli atti da parte di uffici brasiliani, bolli ecc.), non sembrerebbe che il riscatto delle piccole somme depositate presso il « Banco do Brasil » (il cui controvalore in valuta taliana si aggira sulle dodicimila lire) possa comunque giustificare l'inizio delle pratiche necessarie per il loro sblocco.

Sarebbe utile ad ogni modo che il signor Domenico Brandi, prima di dar corso a qualsiasi passo in proposito, provveda a porsi in contatto con il Consolato Generale d'Italia a San Paolo.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è stata liquidata la pensione di guerra inviata all'esame del Comitato il 14 marzo 1955 con elenco n. 62763 pos. 260970 di Geromel Pietro di Eugenio (2016).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato, è stata definita con la concessione non di una pensione, ma di una indennità *una tantum.*

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizia dello stato della pratica di pensione dell'ex militare Scattolin Giacomo fu Luigi (pos. n. 1441274) (2179).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato è stato chiesto al Comando dei Carabinieri di Quinto di Treviso, un rapporto informativo sull'attività partigiana dello Scattolin.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto trovasi la liquidazione arretrati della vedova Baretta Luigia (posizione n. 225351 - Inf.) (2180).

RISPOSTA. — Per poter liquidare gli arretrati alla sopra nominata si è in attesa dell'atto di morte in copia integrale del dante causa, da parte del comune di Zero Branco.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie dello stato della pratica di pensione di Pontello Ferdinando fu Anacleto (pos. n. 277571) (2181).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è stato liquidato l'assegno di previdenza al pensionato Frezza Francesco fu Carlo con la posizione n. 400435 classe 1884 (2182).

RISPOSTA. — La pratica per assegno di previdenza relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non ha esecuzione il decreto ministeriale del mese di ottobre 1955 numero 00148269 a favore dell'infelice vedova con due figli caduti in guerra Poldemengo Clementina fu Gregorio - Pos. 37506 nata nel 1876 (2241).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale numero 00148269 del 21 ottobre 1955, è stata confermata e resa definitiva la liquidazione della pensione maggiorata e dell'assegno di previdenza concessi con precedente decreto ministeriale n. 00126511 dell'8 maggio 1953 a favore della sopra nominata. Il relativo ruolo di variazione è stato trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro di Treviso il 23 dicembre 1955, con elenco n. 130.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se avverrà la liquidazione della pensione di guerra di cui alla pos. 1.431.811/D nel l'interesse di Salvadori Giovanni (2242).

RISPOSTA. — Con i soli dati anagrafici forniti non è stato possibile individuare, fra i vari omonimi esistenti presso lo Schedario Generale, la pratica relativa al sopra nominato.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è l'istruttoria per la liquidazione della pensione di guerra alla vedova Corsa Maria Vecchiato, pos. 584580 (2243).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto trovasi la pratica di pensione pos. 250735 di Da Ros Angelo fu Sebastiano a visita medica il 18 febbraio 1948 assegnato alla 7ª categoria (2244).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità riscontrata. Sono già trascorsi due anni dal decreto.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra con pos. 1411062 di Pizzol Giovanni di Clemente (2245).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato si è in attesa che il Distretto militare di Treviso trasmetta copia del foglio matricolare con le variazioni accertate.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

IMPERIALE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che la Direzione della Cartiera di Foggia dell'Istituto poligrafico dello Stato, dopo aver affisso un avviso promettente un premio di superliquidazione ai dipendenti che si dimetteranno entro il tredici settembre, ha informato la Commissione interna di fabbrica che ove tali dimissioni non raggiungessero il numero di 400-500 procederebbe a licenziamenti fino al raggiungimento di tale stesso numero; se pensi che tale modo di agire sia conforme alla conclamata « volontarietà » delle dimissioni, o se non ravvisi in esso gli estremi dell'intimidazione e del ricatto; se ritenga che, in una provincia arretrata e depressa come quella di Foggia, l'unica industria di una certa importanza esistente debba essere continuamente ridotta, con obiettivo sempre più palese di totale smobilitazione o, quanto meno, di ridurne a sole poche centinaia dipendenti; oppure, al contrario, debba essere potenziata nei macchinari, nel personale, nella direzione, perchè anche nel campo della carta l'industria statale possa assolvere la sua funzione stimolatrice e calmieratrice della intera produzione nazionale, tanto più che a Foggia due delle più importanti materie prime, paglia e cloro, possono essere ottenute a prezzi più bassi che in qualsiasi altra parte d'Italia; se reputi corretto, mentre è all'ordine del giorno di uno dei rami del Parlamento la legge che dovrà regolare tutta l'attività dell'Istituto poligrafico dello Stato, porre il Parlamento stesso di fronte a fatti compiuti per influenzarne il giudizio; se non reputi opportuno, per quanto sopra, dare pubblica assicurazione circa la vita e lo sviluppo della fabbrica e la permanenza in essa delle maestranze, per dissipare il senso di angoscia ed il fermento che si è impadronito di esse e della cittadinanza tutta (2301).

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, giova premettere che con il provvedimento di sfollamento volontario tuttora in atto, che ha fatto seguito ad altro analogo dell'autunno scorso, l'Istituto Poligrafico dello Stato si è proposto di facilitare, per quanto possibile, l'ulteriore riduzione di personale senza ricorrere a misure coercitive, specie ed in modo particolare presso la Cartiera di Foggia, ove l'esuberanza di dipendenti è maggiormente sentita e di diffusa notorietà. Tale esuberanza non va posta in rapporto ad una riduzione del potenziale produttivo, bensì ad una situazione creatasi in modo del tutto anomalo nei primi anni del dopoguerra, quando le immissioni di personale nella Cartiera hanno avuto luogo senza tener conto delle effettive necessità e possibilità produttive di quegli impianti.

Il Poligrafico, da vari anni, sopporta con notevoli oneri una tale situazione, destinata, come è noto, ad accrescere sensibilmente i costi di produzione con un disagio tutt'altro che lieve per la conseguente impossibilità, tra l'altro, di dare un adeguato, armonico assetto all'organico dei lavoratori.

Manca, sopratutto, la possibilità di procedere alla assunzione di elementi giovani, opportunamente scelti e rigorosamente valutati, da destinare ai settori produttivi in previsione delle future necessità aziendali. Tale impossibilità è senz'altro grave perchè, continuando nell'attuale stato di fatto, è indubbio che tra qualche anno l'Istituto si troverà con un carico notevole di elementi anziani, oltrechè limitatamente produttivi, senza avere avuto modo di alimentare i ranghi e di preparare nel tempo necessario nuovi lavoratori adeguatamente addestrati.

È, come si è detto, noto che l'Amministrazione del Poligrafico, già da tempo, sente il gravame di una tale situazione ed è appunto per tale motivo che ha ritenuto opportuno facilitare, anche con sensibile sacrificio finanziario, l'allontanamento di altre aliquote di dipendenti, al fine di raggiungere al più presto una situazione atta a consentire almeno un parziale rinnovo degli organici.

Quanto alla iniziativa attribuita alla Direzione della Cartiera di Foggia di aver portato a conoscenza della Commissione interna di quel complesso il proposito di allontanare 400-500 unità con altre procedure, là dove dovesse risultare privo di effetti o con scarsi risultati l'attuale provvedimento di sfollamento volontario, si ha motivo di ritenere che l'affermazione sia senz'altro da respingere, in quanto il dispositivo emanato dagli Organi centrali dell'Istituto, che ha reso noto a tutti i dipendenti della Cartiera i termini per aderire volontariamente

all'operazione di sfollamento, non ha fatto nessun riferimento a provvedimenti di ufficio.

Si deve infine precisare che la Cartiera di Foggia, negli ultimi due esercizi, ha prodotto a pieno carico, sia nel settore cartario che in quello della cellulosa, e ciò è avvenuto anche nell'intento di favorire i lavoratori dipendenti, malgrado che, da un punto di vista strettamente economico, tale produzione non sempre abbia potuto essere assorbita totalmente dalle necessità immediate delle Amministrazioni statali.

Il Ministro
MEDICI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è a sua conoscenza: il diniego costantemente opposto alla richiesta del personale di macchina di congedo ordinario; che grandissima parte del detto personale, malgrado lo abbia reiteratamente richiesto, non ancora riesce a godere del congedo dello scorso anno; che, ad esempio, al Deposito locomotive di Foggia, sulla consistenza numerica di circa 350 fra macchinisti ed aiuto-macchinisti, per il 1955, alla data del 20 agosto, restavano ancora da fruire 5647 giornate di congedo, e per il 1956 ben 6832; i provvedimenti che intende adottare perchè il predetto personale possa godere di un diritto sancito dal Regolamento del personale e dalla nostra Costituzione repubblicana (2321).

RISPOSTA. — L'Amministrazione ferroviaria è a conoscenza delle difficoltà che si presentano negli impianti per la concessione di congedo ordinario al personale di macchina.

Tali difficoltà derivano da deficienze che si hanno nella disponibilità di personale, che non si sono potute colmare con le assunzioni effettuate mediante concorsi esterni e con la utilizzazione di altro personale abilitato, e ciò anche per i continui inconvenienti del traffico.

Allo scopo di permettere maggiori concessioni di congedo per sfogare, almeno per ora, quello arretrato dell'anno 1955, l'Amministrazione ha dovuto ricorrere al provvedimento eccezionalissimo di assunzione con contratto a termine di agenti pensionati delle qualifiche di macchina.

Questi pensionati, tuttoggi in numero di circa 600 per tutta la rete, sono in servizio esclusivamente per lo sfogo dei congedi e si conta che gran parte delle esigenze del personale possano essere soddisfatte entro l'anno evitando perdite nel congedo di spettanza.

La Sezione di Bari citata in modo particolare dalla S. V. On.le non si trova in peggiori condizioni rispetto alle altre.

Ha assunto, e tiene in servizio, 19 pensionati macchinisti e 10 pensionati aiuto macchinisti che si sono aggiunti alle disponibilità degli agenti di servizio.

Nel mese di agosto la Sezione di Bari ha sfogato all'incirca n. 825 giornate del congedo ordinario 1955 (su un totale arretrato di 9190 giornate) pur con il rilevante servizio straordinario che ha dovuto disimpegnare per la ricorrenza del ferragosto.

Nel mese in corso e in quelli venturi, le concessioni saranno certamente di parecchio superiori e si conta di soddisfare le richieste che potranno essere avanzate dal personale.

Il Ministro
ANGELINI.

IORIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Cagini Giuseppe fu Pompeo, della classe 1893, numero di posizione 158424 V. G. Perugia.

La documentazione relativa è stata trasmessa al Servizio pensioni dal Distretto militare di Perugia sin dal 27 agosto 1954 (1275).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con la concessione di indennità *una tantum.*

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LAMBERTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.*

— Per conoscere se non ritengano opportuno integrare le norme protettive della genuinità dei formaggi pecorini estendendole alle pezzature di peso superiore ai tre chilogrammi (2084).

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 10 aprile 1954, n. 125 sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi prevede il riconoscimento di denominazione di origine e tipiche mediante decreto del Presidente della Repubblica, che fissa anche le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione riconosciuta ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

A seguito di tale provvedimento, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, ha riconosciuto, fra l'altro, le denominazioni di origine del pecorino romano e del pecorino siciliano, stabilendone i requisiti e le zone di produzione.

Per quanto concerne il peso, il succitato decreto presidenziale ha fissato, per il pecorino romano, la forma da 8 a 20 chilogrammi e per il pecorino siciliano, la forma da 4 a 12 chilogrammi, con variazioni, per i due tipi di formaggi considerati, in più od in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Pertanto, quanto auspicato dalla S. V. On.le forma già oggetto di apposite norme che intendono, appunto, tutelare la genuinità anche dei formaggi pecorini, delimitando i pesi delle relative pezzature in rapporto a quelli che sono i tradizionali sistemi di produzione.

Il Ministro
COLOMBO.

LAMBERTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che alle Cooperative agricole vengano rilasciati « buoni collettivi per ammasso di grano per contingente », al fine di mettere i Consigli di Amministrazione delle stesse in grado di pagare ai proprietari gli affitti dei terreni gestiti dalle Cooperative (2213).

RISPOSTA. — Il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento, richiama, per l'esecuzione, le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.

L'articolo 4 di detta legge tassativamente prevede che la ripartizione del contingente di grano, da ammassare in ogni Comune, debba essere fatta per singolo produttore.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, pertanto, è tenuto a rilasciare ad ogni agricoltore un documento per il conferimento.

Il Ministro
COLOMBO.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra presentata dal sergente maggiore Bertoldi Carlo di Felice che ha subìto la visita collegiale all'Ospedale militare di Napoli il 24 febbraio 1945 (1628).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e come è stata definita la pratica di pensione vecchia guerra n. 1064022 riguardante Pagliani Pietro abitante a Bovisio Mombello (Milano) (1712).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che esito ha avuto la pratica numero 1802820 per pensione di guerra che riguarda Juppa Gennaro residente a Castel del

Piano (Grosseto) pratica presentata fin da sei anni or sono (1864).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè, dopo quasi un anno, il Comitato di liquidazione non ha ancora deciso sullo schema di provvedimento trasmesso regolarmente a favore dell'invalido Zaccagni Amedeo fu Enrico, di Cerasara (Mantova) (1865).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra a favore del sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà concesso l'assegno di previdenza richiesto dal pensionato di guerra Consonni Cesare, residente a Casarile (1890).

RISPOSTA. — Al nominativo sopra indicato non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intende definire la pratica per pensione di guerra relativa a Garau Silvestro di Antioco, cl. 1923, trasmessa al Ministero fin dal 5 marzo 1948 con raccomandata, dal Distretto militare di Oristano n. 14575 di protocollo (1944).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato, si è in attesa che la Cancelleria del Tribunale militare di guerra della Sardegna in Oristano, trasmetta copia della sentenza, emessa nei riguardi dell'interessato, per il reato di diserzione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la pensione di guerra riguardante Caccialupi Amleto di Pietro residente a Cesano Maderno (Milano) pos. 170037 (2037).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo spedito al Municipio di Cesano Maderno (Milano) in data 9 giugno 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intende definire la pratica di pensione di guerra del maggiore di riserva Juppa Gennaro, pos. 1257667.

La domanda è stata presentata da ben sette anni (2039).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di Pazzaglia Edgardo, di Egisto, da Apecchio (Pesaro).

La pensione di 7ª categoria, rinnovabile, è stata concessa « da circa quattro anni » ma non è stato ancora effettuato nessun pagamento a favore del richiedente (2060).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sulla pratica di assegno di assistenza riguardante Farisei Galliano fu Vivenzi numero di posizione 58389.

(Il Farisei è povero e gravemente infermo) (2061).

RISPOSTA. — La pratica per più favorevole trattamento economico di guerra a favore del sopra nominato, beneficiario di 1ª categoria, è stata definita negativamente con decreto ministeriale 1469954 del 18 gennaio 1955, per non riscontrato aggravamento dell'infermità pensionata.

Successivamente con decreto ministeriale del 9 giugno 1956 è stata respinta una istanza di nuovi accertamenti sanitari, dallo stesso prodotta nel febbraio 1955, in quanto inammissibile ai sensi dell'articolo 53, primo comma, parte ultima della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non crede di sollecitare la definizione della pensione di guerra riguardante Serpi Maurizio di Giovanni di Lunamatrona (Cagliari).

La domanda è stata presentata due anni fa (2081).

RISPOSTA. — Al nominativo sopra indicato non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intende definire la pratica di pensione di guerra di Menegari Severino, posizione numero 286598.

I documenti richiesti sono già stati inviati. (2097).

RISPOSTA. — Per poter completare la documentazione della pratica relativa al sopra nominato è stato scritto al Distretto militare di Massa per avere notizie sul servizio prestato dopo l'8 settembre 1943; ai Carabinieri di Massa e Aulla per il rapporto informativo; alla Commissione medica di Genova per la visita.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra darà il suo parere sulla domanda di Sulis Antonio, residente in Donigalia Siurgus (Cagliari) posizione n. 117112.

Il richiedente, vecchio e malato, con moglie cieca, ha estremo bisogno della pensione (2098).

RISPOSTA. — Con le generalità incomplete indicate non è stato possibile individuare, fra i vari omonimi, la persona cui si riferisce l'interrogazione.

Il numero di posizione citato corrisponde ad altro nominativo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Gagliardi Goffredo, posizione n. 1325640, il quale ha subìto la visita medica fin dal 14 marzo 1951 (2099).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non è stata ancora accolta la proposta d'assegnare alla 3ª categoria delle pensioni di guerra più assegni di cura a Bardella Giuseppe (Milano - Via Regaldi, 22) (2111).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra riguardante Barisonzi Luigi padre del militare Bruno, residente a Portalbera (Pavia).

La pratica è stata presentata più di due anni or sono (2112).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo, per intempestività della domanda, notificato all'interessato in data 20 ottobre 1954.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intende definire la pratica di pensione di guerra di Ferrari Bruno di Armando, posizione 1373325/D che ha già regolarmente subìto la visita medica all'Ospedale militare di La Spezia.

Il Ferrari che ha tre campagne di guerra è stato anche a lungo prigioniero (2113).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato in data 18 luglio 1955.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intende definire la pratica di pensione di Piludu Giovanni posizione numero 1289551.

L'interessato ha subìto la visita medica militare sin dal 27 febbraio 1951 (2127).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame della Commissione Medica Superiore.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di Fedelini Rita pos. 957383 tendente ad ottenere il pagamento dei ratei di pensione maturati e non corrisposti.

La domanda è stata spedita a mezzo raccomandata, il 19 novembre 1953 (2128).

RISPOSTA. — Con nota n. 957383 del 6 aprile 1954, venne autorizzato l'Ufficio provinciale del tesoro di Mantova, a corrispondere alla sopra nominata titolare della partita di pensione n. 1910178, le rate di pensione dovute alla stessa per il periodo dal 6 dicembre 1943 al 5 febbraio 1947, a suo tempo non liquidate in quanto la pensionata risiedeva in Francia.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intende estendere il trattamento di pensione di guerra al padre del caduto D'Andrea Rinaldo di Pietro. La moglie del Caduto gode da tempo della pensione privilegiata e la domanda del padre è stata presentata fin dal 1948 (2167).

RISPOSTA. — La domanda del sopra nominato fu a suo tempo respinta in quanto venne prodotta dall'interessato oltre i termini previsti dagli articoli 108 e 118 della legge 10 agosto 1950 n. 648.

Avverso tale provvedimento il Signor D'Andrea produsse gravame alla Corte dei Conti, cui fu trasmesso il 6 luglio 1955, con elenco n. 684, il fascicolo degli atti n. 424293 (ricorso n. 363696).

Ove l'interessato si trovi nelle condizioni previste dalla legge 10 maggio 1955, n. 491, può inoltrare nuova domanda.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà concesso l'assegno di previdenza a Puddu Antonio fu Giuseppe pos. 1068587 iscrizione n. 1877325 (2168).

RISPOSTA. — Per l'eventuale concessione dell'assegno di previdenza a favore del sopra nominato sono state chieste le prescritte informazioni sulle condizioni economiche dell'interessato, all'Arma dei Carabinieri di Bolotona e all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Macomer.

Sono state infine richieste alcune altre informazioni alla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. di Nuoro.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando e come sarà definita la pensione indiretta a favore di Busolin Fortunata, vedova del fu militare Borlina Giuseppe (posizione n. 136063) (2183).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè, predisponendo la pensione di guerra a Laera Luigi fu Pietro, di Putignano (Bari), per il figlio caduto, Pietro, non si sono corrisposti gli arretrati dalla data della morte (2184).

RISPOSTA. — A favore del sopra nominato è stata concessa la pensione di guerra con decorrenza 1° giugno 1952 in quanto l'interessato ha prodotto istanza solo in data 28 maggio 1952 e cioè oltre i termini stabiliti dall'articolo 108 della legge 648 del 10 agosto 1950.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come e quando sarà definita la pratica di pensione diretta, presentata da Tarciso Luison, fu Giuseppe, classe 1921 (2185).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizia della pratica di pensione diretta presentata da Masetto Giuseppe di Pietro, residente a San Stimo di Livenza (Venezia) (2186).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la proposta di pensione di guerra spettante a Vanetti Carlo, di Giuseppe e di Redaelli Luigia, e la

cui domanda è stata presentata fin dal 16 aprile 1952.

(Il Vanetti è malato, ricoverato al sanatorio di Miazzina, e ha chiesto una visita di aggravamento che dovrebbe essere concessa d'urgenza) (2197).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato, trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale risultato ha conseguito la decisione, presa il 25 gennaio 1955, dalla nuova visita d'aggravamento a Volpini Parigi; decisione che consigliava l'assegnazione alla settima categoria di pensione (2198).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con la concessione di indennità *una tantum.*

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà dato il promesso finanziamento per la fognatura a Motta Visconti (Milano), assolutamente necessario (2217).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che la domanda presentata dal comune di Motta Visconti, intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 30 milioni per la costruzione della fognatura, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della citata legge per il corrente esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie della domanda di pensione di guerra inoltrata da Cherubini Giulio, posizione 3359 (2218).

RISPOSTA. — Con i soli dati anagrafici forniti non è possibile individuare fra i vari omonimi la pratica di pensione relativa al sopra nominato.

Il numero di posizione 3359 si riferisce ad altro nominativo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando e come sarà corrisposta la pensione di guerra per Lazzari Evaristo padre del partigiano Vitaliano caduto il 21 aprile 1945 (2219).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra inoltrata da Stuani Primo fu Umberto classe 1920. L'interessato ha subìto due visite mediche all'Ospedale Militare di Verona e da ben sei anni attende la pensione (2220).

RISPOSTA. — Al nominativo sopra indicato non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale esito ha avuto la domanda di pensione di guerra presentata dal tenente colonnello Acerbi Arnaldo residente a Canneto sull'Oglio (Mantova) (2228).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non è stato ancora sottoposto alla visita della Commissione Medica Superiore Zonza Leonardo di Leonardo (2229).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al Sindaco di Riccò (La Spezia) in data 30 aprile 1956, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà liquidata la pratica di pensione di guerra (posizione 1367099) presentata fin da sei anni fa da Mariani Ambrogio di Bollate (Milano) (2230).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà liquidata la pensione di guerra, posizione 54749 per il padre del caduto partigiano Borney Franco (2239).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà liquidata la domanda di pensione di guerra presentata da Piazzola Mariangela vedova Gabetto Lorenzo di Giuseppe, ferito da partigiano e morto il 30 dicembre 1955 (2240).

RISPOSTA. — Al nominativo sopra indicato non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando e come sarà definita la pratica di pensione di guerra presentata da Mori Angelo, di Bebel e di Negri Evelina, presentata fin dal settembre 1954 (2257).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non ha risposto alla domanda presentata due volte da Rivolta Andrea (padre del marinaio Edoardo, caduto in guerra) che giustamente chiedeva la maggiorazione della pensione, perchè l'Edoardo era figlio unico (2258).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non è stata chiamata a visita medica superiore Frascarelli Erminia, fu Giacomo che, investita da truppe tedesche, ebbe

fratturata la gamba destra, rimasta quasi inservibile (2278).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti della sopra nominata in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè non è stato ancora chiamato alla Commissione Medica Centrale di Roma, il combattente della guerra 1918 Fantoni Agide, di Belforte (Mantova) (2279).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, quando sarà chiamato alla Commissione Medica Centrale di Roma il vecchio combattente Demarcus Giacomo, residente a Pattada (Sassari) (2281).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè è stata tolta la pensione a Lutterotti Olga in Murano, residente a Bolzano, contro la decisione della Corte dei conti del 7 luglio 1954 avverso al decreto del Ministero del tesoro, n. 88936 (2282).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intendono urgente proporre, in seguito ai numerosissimi incidenti mortali che si susseguono in tutta Italia, un limite di velocità agli automezzi pesanti su tutte le strade, e un limite per tutti i mezzi nell'interno degli abitati (2284).

RISPOSTA. — In merito alla surriportata interrogazione, alla quale si risponde per delega ricevuta, si comunica quanto segue:

Limiti di velocità per gli automezzi pesanti.

L'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877 che ha apportato delle aggiunte all'articolo 36 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 (Codice della strada), ha già regolato tale materia in quanto ha prescritto dei limiti massimi di velocità agli autoveicoli con o senza rimorchio che, a pieno carico, superano il peso complessivo di 100 quintali e sono adibiti al trasporto di persone o cose.

Tali limiti sono:

a) chilometri 70 per gli autoveicoli che trasportano persone;

b) chilometri 60 per gli autoveicoli che trasportano cose;

c) chilometri 60 per gli autocarri che trasportano persone.

La circolare 3 novembre 1954, n. 4589/601 del Ministero dei trasporti-Ispettorato Generale M.C. e T.C., ha poi chiarito:

1) che la limitazione di velocità degli autoveicoli il cui peso a pieno carico (quale risulta dalla licenza di circolazione) supera i 100 quintali deve essere rispettata anche quando essi circolano scarichi o con carico ridotto;

2) che per peso complessivo a pieno carico (cui va riferito il limite di 100 quintali) deve intendersi, nel caso di autocarri trainanti rimorchio, la somma dei pesi a pieno carico della motrice e del rimorchio desunti dalle rispettive licenze di circolazione: ne consegue che per un autoveicolo, che a solo non superi il detto limite di peso, e pertanto non sia soggetto a limitazione di velocità, tale limitazione invece sussiste quando esso traini un rimorchio

e il peso massimo complessivo ammesso per il treno superi i 100 quintali.

Limiti di velocità per tutti i mezzi nell'interno degli abitati.

Lo stesso articolo 1 della legge n. 877 ha poi conferito a questo Ministero la facoltà di stabilire, di concerto col Ministro dei trasporti, i limiti massimi di velocità per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di strade, sia nell'interno che fuori dei centri abitati.

Ovviamente, i suaccennati provvedimenti limitativi di velocità dovrebbero essere provocati dagli enti che hanno governo di strade e quindi i Comuni per le strade che si svolgono nell'interno dei centri abitati e l'A.N.A.S. limitatamente alle traverse interne di centri abitati che ha in consegna.

L'A.N.A.S. sta svolgendo accertamenti per proporre limitazioni di velocità lungo strade o tronchi statali o di traverse interne di centri abitati.

Il Ministro
ROMITA.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Aresu Egidia, vedova Ballicu, madre dell'ex prigioniero di guerra Ballicu Antonio, classe 1921.

La domanda è stata presentata fin dal 16 marzo 1950 (2286).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento negativo, notificato alla interessata in data 26 marzo 1956, tramite il comune di Seui (Nuoro).

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI (CIANCA). — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non crede opportuno ed umano far finire la dolorosa ed ingiusta odissea alla quale è stato sottoposto il malato di mente Alciati Virgilio residente a Roma invalido di guerra.

L'Alciati nel 1953 presentò una prima domanda per assegno di incollocabilità e l'ottenne. Alla scadenza dei due anni rinnovò la domanda e riebbe l'assegno con foglio 907 incoll. del 3 febbraio 1955.

Ora gli è stato comunicato che si confermava per lui la « sola » pensione a vita di quinta categoria già data.

L'Ufficio del lavoro si rifiuta di iscriverlo nelle liste dei disoccupati perchè in una recente visita l'ha giudicato ancora incollocabile.

Notare che la Commissione di prima istanza l'aveva assegnato non alla quinta ma alla prima categoria di pensione.

Il Ministro dovrebbe sottoporre l'Alciati ad una nuova visita definitiva e rendergli finalmente giustizia. Già troppo ha sofferto e soffre questo disgraziato (2130).

RISPOSTA. — L'invalido Alciati, in godimento di pensione di 5ª categoria per affezione nervosa, con istanza dell'aprile 1953 chiese la concessione dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (1ª categoria con assegno supplementare).

Sottoposto alla prescritta visita collegiale il 24 marzo 1954 venne riconosciuto, dalla Commissione Medica di Roma, meritevole dell'assegno in parola. Senonchè la Commissione Medica Superiore, all'uopo interessata per il definitivo giudizio, nella visita del 26 novembre 1955, ritenne l'invalido non meritevole del trattamento previsto dal citato primo comma dell'articolo 44.

In conseguenza di ciò con decreto ministeriale n. 1642596 del 27 febbraio corrente anno fu negato il beneficio dell'assegno d'incollocabilità.

Il nuovo accertamento sanitario che viene richiesto con la interrogazione, non è possibile accordarlo, in quanto il Superiore Collegio Medico si è già pronunciato sull'infermità, con motivato parere e mediante visita diretta.

Non resta, ora, all'interessato che produrre istanza per il conseguimento dell'assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, previsto dal 2° comma del citato articolo 44 della legge 648, facendo presente al competente Ufficio

Provinciale del lavoro che la Commissione Medica Superiore lo ha dichiarato collocabile.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

MANCINELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti possono essere adottati per l'esenzione dalla imposta di consumo dei materiali da costruzioni usati per le massicciate stradali e la bitumatura eseguite dagli Enti locali, nella considerazione che appare assurdo che le Provincie debbano pagare ai Comuni l'imposta per materiali impiegati per opere che vanno a beneficio dei Comuni stessi, e che d'altra parte non sono opere edili nè opere d'arte.

Fa osservare che in proposito sono stati emessi voti ed ordini del giorno da numerose amministrazioni provinciali (2246).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ripropone i voti recentemente formulati da numerose amministrazioni provinciali, acciocchè siano esentati dall'imposta comunale di consumo i materiali impiegati nella costruzione o sistemazione di fondi stradali.

Al riguardo si osserva che la questione della assoggettabilità o meno all'imposta di consumo dei materiali impiegati nei lavori di massicciate stradali è già stata da tempo affrontata e risolta, *de jure condito,* dalla Corte di Cassazione.

Infatti, il supremo Collegio, con sentenza 1° febbraio 1945, resa in causa comune di Reggio Calabria contro Mondello, ha dichiarato tassabili tutti i materiali che — non diversamente da quelli necessari per la costruzione di edifici o di altre opere emergenti o situate sotto il suolo — sono impiegati nella costruzione o nella pavimentazione di strade.

Siffatta risoluzione, interpretativa delle disposizioni contenute negli articoli 29 e 34, terzo comma, del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, è stata condivisa da questo Ministero, che ha avuto pure occasione di richiamarla in sede di decisione di ricorsi prodotti nel grado terminale del procedimento contenzioso amministrativo previsto dall'articolo 90 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

De jura condendo, questo Ministero ha già da tempo espresso l'avviso — che si conferma — di prendere in considerazione i richiamati voti delle amministrazioni provinciali nel quadro della attuanda revisione organica delle vigenti esenzioni fiscali.

Il Ministro
ANDREOTTI.

MANCINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga giusto il provvedimento dello stabilimento Weber (Gruppo F.I.A.T.) e della direzione della F.I.A.T. (filiale di Bologna) in base al quale sono stati corrisposti premi rispettivamente di lire 14.000 e di lire 17.000 alle maestranze come « tangibile riconoscimento del contributo arrecato alla continuità del lavoro e allo sviluppo tecnico e produttivo dell'azienda », escludendo tutti i dipendenti che avevano partecipato ad uno sciopero nel gennaio 1956 per ottenere l'accordo sulla mensa; e se non ritenga che tale discriminazione è in aperto contrasto con lo spirito e con la norma dettata dall'articolo 36 della Costituzione e violi in particolare l'articolo 2 — parte comune del contratto nazionale di lavoro — che fra l'altro afferma: « Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggior rendimento del lavoro, le parti riconoscono l'opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo » e violi altresì l'articolo 2 — accordo interconfederale, 8 maggio 1953 — il quale stabilisce che fra i compiti della Commissione interna vi è quello dell'esame con la direzione per l'introduzione di nuovi sistemi di retribuzione » mentre nei casi denunciati le rispettive commissioni interne non sono state in alcun modo interpellate; e infine se non consideri che i « premi speciali » non sono stati atti di liberalità, ma integrazione della retribuzione e se non creda doveroso ed opportuno intervenire presso la direzione delle aziende suddette perchè sia riesaminato il provvedimento, in collaborazione con le Commissioni interne, allo scopo di eliminare un atto ingiusto e discriminatorio che offende e danneggia numerosi operai e crea nel luogo di lavoro una

atmosfera di malessere e di malcontento che non giova alla produzione e a nessuno (2296).

RISPOSTA. — Risulta allo scrivente che, nello scorso mese di giugno, la Direzione della Weber ha concesso ad alcuni dipendenti un premio individuale di lire 14.000 mentre la Direzione della F.I.A.T. ha concesso analogo premio dell'importo di lire 17.000.

Il premio di cui sopra è stato concesso a titolo di liberalità, senza essere oggetto di particolari intese con le Commissioni interne — e quindi di carattere extra contrattuale — a quei lavoratori che, tenuto conto della situazione produttiva e dell'andamento complessivo in atto nel 1° semestre del corrente anno, avrebbero dimostrato, a giudizio delle direzioni aziendali, di esserne meritevoli.

Poichè presso le aziende in parola vengono erogati, distintamente da quelli di cui trattasi, premi che (concordati con le Commissioni interne) fanno parte della retribuzione e che per la struttura, la imputazione e le modalità tengono conto — con sufficiente tempestività — delle variazioni che si verificano sia nel ritmo di lavorazione che nel volume di produzione mensile e poichè le ulteriori erogazioni, segnalate dalla signoria vostra onorevole, non hanno comunque pregiudicato la corresponsione dei premi anzidetti, non sembra a questo Ministero che nelle erogazioni di cui sopra si possa ravvisare violazione di accordi nazionali od interconfederali.

Il Ministro
VIGORELLI.

MANCINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non creda opportuno chiarire, se è a sua conoscenza, e in caso affermativo, come intenda ovviare alle gravi situazioni createsi in varie provincie d'Italia, ove si distribuiscono ai contadini pochi chilogrammi di granoturco (o granone che dir si voglia) di cui il Governo sembra aver importato dall'America un certo contingente affidandone poi la distribuzione solo a certi Enti, i quali subordinano la concessione gratuita di detto granone all'acquisto delle loro tessere sociali (1994).

RISPOSTA. — Le distribuzioni di granoturco nelle zone colpite dal maltempo dello scorso inverno sono state effettuate dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto della Pontificia Opera di Assistenza.

In tali operazioni il Governo non è intervenuto a dettare alcuna norma.

Il Ministro
COLOMBO.

MARZOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia esattamente a notizia della gravissima situazione di disservizio della giustizia e della stasi quasi completa di ogni attività forense in atto nella città di Milano, situazione resa ancor più difficile anche per la adozione, in via di esperimento, dell'orario unico (provvedimento denunciato dal Consiglio dell'ordine di Milano come fonte di ulteriori e sempre più gravi disfunzioni) e dalla agitazione dei magistrati che giustamente rivendicano un trattamento adeguato alla importanza ed alla responsabilità delle loro funzioni;

2) quali provvedimenti immediati e concreti, tenuto conto anche delle precise proposte ripetutamente avanzate dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano sulla base delle sue documentate relazioni, intende adottare il Ministro per affrontare e risolvere tale situazione che, mettendo praticamente in crisi il funzionamento della giustizia nel distretto di Milano, può considerarsi ormai giunta ad un punto di rottura (2255).

RISPOSTA. — La informo che la situazione dei ruoli del personale del Tribunale e della Pretura di Milano si presenta pressocchè normale. Infatti, a seguito dei movimenti disposti ed in corso di esecuzione, le vacanze nel Tribunale di quella città si ridurranno a due presidenti di sezione e ad un giudice (su 108 previsti dalla pianta organica), mentre sono già coperti tutti i posti di cancelliere e di ufficiale giudiziario.

Nella Pretura resteranno vacanti due posti di consigliere pretore, tre di pretore (su 43 previsti dalla pianta organica) quattro di uditore vice pretore, uno di ufficiale giudiziario e uno

di aiutante ufficiale giudiziario (su 20 e 32 previsti rispettivamente dalla pianta organica).

A ricoprire tali posti sarà provveduto gradualmente tenendosi presenti le esigenze degli altri uffici giudiziari e della disponibilità del personale.

Non è da negare che l'adozione dell'orario unico, applicato fin dal 1942 e in dipendenza dello stato di guerra, nella maggior parte dei pubblici uffici con carattere di generalità, presenta particolarmente negli uffici giudiziari di Milano gli inconvenienti segnalati da quel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori.

Ho incaricato la Direzione Generale del personale di esaminare la possibilità di ripristinare in tutti gli uffici giudiziari l'orario spezzato che sembra più aderente alle necessità degli uffici medesimi e del pubblico.

Tale problema, comunque, dovrà essere esaminato e disciplinato nei confronti di tutti i pubblici uffici.

L'adeguamento del trattamento economico e del trattamento di quiescenza dei magistrati forma oggetto di due disegni di legge presentati dal Governo al Senato della Repubblica e assegnati alla 5ª Commissione permanente in sede deliberante (documenti n. 1589 e 1590 del Senato). Ogni decisione in proposito spetta quindi al Parlamento.

Il Ministro
MORO.

MASTROSIMONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere quali ragioni impediscono il proseguimento dei lavori per la diga di Monticchio nella media Valle del fiume Agri, diga che oltre alla funzione di bacino acquifero e di irrigazione, sarebbe utile all'occupazione lavorativa delle popolazioni della zona, specie di quella di Sant'Arcangelo, Aliano, Stigliano e Missanello (2256).

RISPOSTA. — La diga Monticchio sita nella media Valle del fiume Agri, il cui progetto di costruzione è stato già presentato alla Cassa per il Mezzogiorno, fa parte, insieme con l'altra diga di Pertusillo, di tutto il complesso problema della regolazione ed utilizzazione delle Acque dell'Agri, che è attualmente in corso di esame da parte della Cassa per addivenire alla migliore soluzione.

Solo dopo ultimato tale esame, che va condotto con la massima ponderatezza, si potrà pervenire a definitive conclusioni circa le opere da costruire ed i criteri di priorità di esse, e quindi, in modo particolare, prendere una decisione circa la costruzione della diga di Monticchio.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

MENGHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere il motivo per cui non è stato ancora istituito un pubblico servizio per il telefono nella frazione di Villa Adriana della città di Tivoli. Detta frazione conta ben 4.000 abitanti e oltre ad essere popolosa ha notevoli opifici e la famosa Villa Adriana, mèta continua di forestieri.

La mancanza del telefono oltre che impacci ai traffici della borgata arreca gravi danni anche all'espletamento dei pubblici servizi (2274).

RISPOSTA. — La frazione in parola si trova nelle condizioni previste dalla lettera *a*) del l'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato.

Le ragioni che hanno ritardato finora la realizzazione del collegamento stesso sono di natura tecnico-organizzativa e vanno fra l'altro ricercate nella gradualità imposta dalla esecuzione del ponderoso piano comprendente ben 3.000 collegamenti che la predetta legge ha posto a carico dello Stato, in aggiunta ai 2.500 circa già previsti dalla precedente legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

Le posso, però, assicurare che la località stessa è stata inclusa nel piano dei lavori, la cui esecuzione avverrà presumibilmente entro il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro
BRASCHI.

MERLIN Angelina. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e come intenda proseguire seriamente la lotta contro il traffico degli stupefacenti e delle bianche, che ha raggiunto proporzioni preoccupanti.

L'interrogante desidera far notare come tale lotta non possa raggiungere lo scopo quando da parecchi anni, compiacenti giudizi, anche pubblicamente espressi, sul sedicente e ben noto « re degli stupefacenti e czar del vizio » fanno logicamente presupporre segrete connivenze con esso, o, quanto meno, insensibilità da parte delle Autorità, di fronte al grave problema sociale costituito dalla immoralità dilagante, specie nei ceti più elevati e in quelli medi, il che minaccia la sanità del popolo italiano (2277).

RISPOSTA. — Nel campo della repressione degli stupefacenti il Ministero dell'interno ha sempre seguìto con particolare attenzione i fatti criminosi connessi all'uso ed al commercio clandestino di droghe.

Gli organi di polizia si prodigano con ogni impegno, attraverso una ininterrotta ed accurata vigilanza di sospetti trafficanti e tossicomani, nell'azione di repressione del traffico di droghe conseguendo spesso lusinghieri, concreti risultati.

In tale azione collabora l'Ufficio Interpol che, in stretto collegamento con tutte le polizie straniere, provvede allo scambio di informazioni e ad estendere all'estero le indagini relative all'illecito traffico.

Per meglio coordinare ed intensificare l'azione svolta in tale settore dei diversi uffici e degli organi di polizia si è provveduto con legge 22 ottobre 1954, n. 1040 a disciplinare la produzione, il commercio e l'impiego degli stupefacenti. Dette attività sono state sottoposte alla vigilanza ed al controllo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, presso il quale è stato istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti alla applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze stupefacenti, nonchè alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.

Per il coordinamento dell'azione di vigilanza è stato istituito, in seno allo stesso Commissariato, un apposito Comitato centrale interministeriale, del quale fanno parte, fra gli altri, i rappresentanti delle forze di polizia, mentre, allo stesso scopo, presso ogni Prefettura è stata disposta la istituzione di un Comitato provinciale presieduto dal Prefetto e composto dal medico provinciale, da un chimico, dal Questore e da un ufficiale superiore dei carabinieri e della guardia di finanza.

A cura dello stesso A.C.I.S. sono stati, inoltre, organizzati presso l'Istituto Superiore di Sanità speciali corsi di perfezionamento, cui partecipano funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, allo scopo di conseguire un più specifico addestramento tecnico nella lotta contro il traffico degli stupefacenti.

Sono stati già conseguiti dagli organi di polizia nella repressione del traffico degli stupefacenti, soddisfacenti risultati che si sono concretizzati in denunzie all'autorità giudiziaria, spesso in stato di arresto, dei trasgressori e in sequestri di notevoli quantitativi di cocaina, di morfina, di oppio, di eroina, di codeina, di haschich, di mafedina e di medicinali a base di cloridrati di mafedina in soluzione.

Si soggiunge, inoltre, che nel corso di una brillante operazione recentemente condotta a termine dalla Questura di Roma per stroncare tale illecito traffico sono state tratte in arresto diciannove persone e denunziati, a piede libero altri dodici corresponsabili. Due degli arrestati sono stati fermati attraverso l'Interpol a Beyrouth (Libano) ed è in corso la procedura per la loro estradizione. Nel corso degli accertamenti è risultato che il contrabbando di stupefacenti veniva svolto a mezzo di aerei provenienti dall'Oriente, con scalo all'aeroporto di Ciampino.

Circa il cosiddetto « traffico delle bianche » si rileva che, se in Italia non sono mancati casi di favoreggiamento o di istigazione alla prostituzione, per altro prontamente repressi, è tuttavia da escludere che esistano organizzazioni dedite alla tratta delle bianche, reato di cui da tempo non si sono verificati casi in Italia.

Comunque, anche in tale settore, gli organi di polizia svolgono una assidua, intensa vigilanza provvedendo a reprimere casi isolati di lenocinio, di istigazione alla prostituzione e di corruzione di minorenni, mentre dal canto suo, il

Ministero dell'interno non ha mancato di prendere contatti con il Ministero degli affari esteri, affinchè sia preventivamente accertato *in loco*, attraverso le nostre rappresentanze, se nei contratti di ingaggio per l'estero di donne ed in particolare di ballerine od artiste di varietà sussistano le necessarie condizioni di serietà, di moralità e di garanzia economica.

Non riesce agevole individuare la persona che l'onorevole interrogante ritiene sia ben nota sotto gli appellativi di « re del vizio e zar degli stupefacenti »; nel caso tuttavia che si intenda fare riferimento al noto Salvatore Lucania, alias Luchy Luciano, devesi rilevare che nessun compiacente giudizio risulta sia stato mai espresso, nei suoi confronti, da autorità responsabili, nè, comunque, si ritiene possano trovare fondamento o giustificazione le illazioni di cui all'interrogazione circa presunte connivenze delle autorità con il citato pregiudicato.

Il Lucania infatti, è da tempo sottoposto a strettissima vigilanza, nè si è mancato di adottare nei suoi confronti ogni possibile provvedimento cautelativo consentito dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

MERLIN Angelina, (BOLOGNESI e RAVAGNAN). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia diffusa dalla stampa circa la soppressione della linea ferroviaria Rovigo-Chioggia, istituita nel secolo passato e che ha sempre svolto, come tuttora svolge, la necessaria funzione di collegare una delle zone più popolose del Delta con il capoluogo di provincia, e la città di Chioggia, mèta di turismo, di stazione balneare e centro di produzione ittica e ortofrutticola, con la terra ferma. Non si disconosce l'utilità degli autotrasporti, soprattutto in paesi e località non servite dalla ferrovia, ma se l'integrazione, in parte attuata, è auspicabile, la totale sostituzione delle ferrovie dello Stato con servizi dipendenti da società private, porterebbe un notevole disagio ai numerosi e abituali viaggiatori: dagli scolari che giornalmente si spostano per accedere agli istituti di studio, a coloro che si occupano e vivono di commercio, e ai bagnanti, ai turisti ecc. che durante i mesi estivi si recano alla spiaggia di Sottomarina e a Chioggia (2276).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comunicare che per la linea Rovigo-Chioggia, come per tutte le altre linee a scarso traffico della rete delle Ferrovie dello Stato, sono in corso approfondite indagini al fine di acquisire i necessari elementi di giudizio per l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti opportuni nell'interesse generale.

Ogni previsione è quindi prematura.

Desidero comunque assicurare le signorie loro onorevoli che qualsiasi determinazione al riguardo sarà adottata tenendo conto delle esigenze sociali ed economiche della zona.

Il Ministro
ANGELINI.

MERLIN Umberto. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del Ministero la grave e dolorosa situazione in cui versa il villaggio « Norge » nel comune di Rosolina (provincia di Rovigo). Tale villaggio venne nel 1953 donato dalla Croce Rossa Norvogese al Polesine, che aveva subìto i danni della tremenda alluvione.

Da una visita che ho fatto giorni or sono sul luogo ho dovuto constatare che manca ancora la Chiesa per la quale, col consenso del Ministro dei lavori pubblici del tempo, era stata benedetta la prima pietra; l'asilo è ancora chiuso; le case soprattutto dopo soli due anni, dimostrano di essere confezionate con materiale assolutamente inadatto al clima della zona.

I tetti sono piatti, avallano al centro, trattengono la neve e la pioggia e l'acqua scorre per le fessure nelle povere camere.

I muri cadono a pezzi e non riparano nè dal freddo d'inverno, nè dal caldo d'estate. Sono 100 famiglie che vivono in queste case non degne di questo nome.

Poichè la legge 9 agosto 1954, n. 640, finalmente provvede a dare una casa ai braccianti, a coloro che vivono in grotte e locali malsani, chiedo che siano stanziati i fondi opportuni

per abbattere tutte le case del villaggio « Norge » per edificare la Chiesa ed aprile l'asilo (2101).

RISPOSTA. — Per sistemare le famiglie alluvionate del villaggio « Norge » del comune di Rosolina (Rovigo), questo Ministero, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, ha assegnato all'Ufficio del Genio civile di Rovigo la somma di lire 100 milioni, per la costruzione di case popolari da destinare alle predette famiglie.

Con tale somma, secondo un programma costruttivo di massima a suo tempo predisposto degli organi tecnici locali, il prospettato problema troverà integrale soluzione.

Il Ministro
ROMITA.

MERLIN Umberto. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.* — Fra pochi mesi cominceranno le scadenze dei finanziamenti fatti a norma della legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle aziende industriali ed anche artigiane e commerciali del Polesine danneggiate dalla alluvione del novembre 1951.

Nel complesso è un onere assai grave per l'economia depressa del Polesine e di Cavarzere tanto più che queste aziende hanno dovuto affrontare tanti sacrifici per i loro impianti e le loro scorte. Trattasi di oltre sei miliardi.

Secondo l'articolo 6 della legge summenzionata è possibile consolidare il debito con un mutuo pagabile in dieci anni, esclusa la quota destinata a ricostruire le scorte.

Chiede che gli onorevoli Ministri interrogati considerino l'opportunità di venire incontro alle necessità delle aziende, prorogando tali mutui magari per cinque anni, senza alcuna discriminazione tra scorte ed altri investimenti, venendo incontro con ciò alle necessità delle aziende (2147).

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione presentata dalla signoria vostra onorevole per conoscere se da parte dei Ministeri interessati possa essere valutata l'opportunità di autorizzare il consolidamento — anche per la parte relativa alla ricostituzione delle scorte — dei mutui accordati alle imprese del Polesine ai sensi della legge 13 febbraio 1954, n. 50.

Poichè, come è noto, tale legge esclude la possibilità di autorizzare la concessione di detto beneficio, non si vede in che modo possa esaminarsi la proposta della signoria vostra onorevole sia pure sotto il profilo dell'opportunità.

Peraltro, è da osservare che la legge in parola, nel limitare a quattro anni la durata del mutuo relativo alle scorte, si è evidentemente uniformata al criterio che per la natura e la particolare destinazione delle scorte stesse, il predetto periodo dovesse ritenersi più che sufficiente per ristabilire l'equilibrio aziendale in tale settore.

Inoltre è da tener presente che, ai fini di rendere più agevole la ricostruzione delle aziende danneggiate, la legge medesima ha stabilito che per i primi quattro anni i mutui in parola potessero beneficiare, per il loro ammontare complessivo, del contributo statale nel pagamento degli interessi, nella misura corrispondente a quella posta a carico del mutuatario, sicchè, di fatto, i mutui stessi sono risultati gratuiti.

Il Ministro
MEDICI.

MOLINARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere la sua intenzione di far installare nella frazione di Porto Paolo di Menfi (Agrigento) l'ufficio postale e telegrafico nonchè l'ufficio telefonico così come previsto dalla legge, votata lo scorso anno, con la quale venivasi a disporre l'installazione del telefono nelle frazioni.

L'interrogante fa notare che l'onorevole Cassiani, allora Ministro delle poste, ebbe ad assicurare l'interrogante che per la suddetta frazione sarebbe stato provveduto (2288).

RISPOSTA. — Al riguardo La informo che già nello scorso anno furono effettuati accertamenti per esaminare l'opportunità di istituire un'Agenzia postelegrafonica nella frazione di Porto Palo di Menfi.

Da tali accertamenti risultò che il traffico postale e il movimento a danaro, mentre ave-

vano una certa rilevanza durante il periodo estivo, erano di entità trascurabile negli altri mesi dell'anno.

Di conseguenza, fu disposto che per il periodo estivo di ogni anno, fosse aperto uno sportello avanzato, abilitato a tutti i servizi esclusi i risparmi e i buoni postali fruttiferi.

Tale sportello, che già funzionò regolarmente nello scorso anno, è stato riattivato anche quest'anno, a decorrere dal 1° luglio.

Per quanto concerne, poi, la istituzione di un posto telefonico pubblico nella frazione anzidetta, La informo che tale frazione non possiede alcuno dei requisiti stabiliti dalla legge per aver titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato. Infatti, anche nella più favorevole ipotesi, la legge richiede, con le altre condizioni, una popolazione minima di 300 abitanti, popolazione non raggiunta dalla frazione in parola.

Tuttavia, ove la detta frazione avesse una notevole importanza economica, il Comune interessato ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, potrebbe chiedere, mediante domanda a questo Ministero, il collegamento telefonico con il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, assumendo a suo carico l'altro 50 per cento della spesa.

In alternativa, il Comune stesso potrebbe chiedere l'istituzione di un collegamento fono telegrafico, da cedersi successivamente alla Società telefonica concessionaria per l'espletamento anche del servizio telefonico; in tal caso, però, dovrebbe impegnarsi a fornire un idoneo locale arredato, a gestire a propria cura e spese il servizio fonotelegrafico ed a contribuire nella misura del 30 per cento alle spese di impianto.

Debbo peraltro significarLe che, in entrambe le ipotesi fatte, l'esecuzione del collegamento, in relazione anche al rilevante numero delle richieste pervenute, è subordinata alla disponibilità dei fondi concessi per gli impianti di cui trattasi.

Non ritengo infine superfluo soggiungerLe che quanto sopra è stato già portato a conoscenza del Comune interessato.

Il Ministro
BRASCHI.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se adempiendo al voto del Senato della Repubblica avutosi col mio ordine del giorno approvato dall'Assemblea, discutendosi il bilancio del 1955 56, si voglia porre fine allo stato anacronistico delle comunicazioni ferroviarie della Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedocle e si voglia dare inizio alla trasformazione di detta linea iniziando anche a tratti a cominciare dal primo tronco Castelvetrano-Menfi-Sciacca.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se detto primo tratto è confermato essere stato eventualmente incluso nel primo programma del piano Vanoni (2289).

RISPOSTA. — La Commissione per lo studio del piano regolatore delle ferrovie ha riconosciuto indispensabile la trasformazione a scartamento ordinario della linea ridotta Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedocle e pertanto l'ha iscritta fra le opere da eseguire in un secondo tempo.

Trattandosi però di miglioramento della linea esistente, la realizzazione della trasformazione di cui trattasi è di competenza della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, la quale l'ha inclusa nel programma delle opere da iniziare con il piano quadriennale Vanoni.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

MOLINARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere a qual punto trovasi la pratica per la costruzione dell'ufficio postale di Sciacca dopo che da vari anni è stato disposto il finanziamento ed il comune di Sciacca ebbe a prendere deliberazione di concorrere all'esproprio del terreno occorrente a detta costruzione con l'impegno di spesa di una quota parte a suo carico.

L'interrogante chiede all'onorevole Ministro di voler provvedere con urgenza a che detta pratica venga sollecitamente definita (2290).

RISPOSTA. — In effetti è da tempo compresa nel programma di opere edilizie di questo Ministero la costruzione di un edificio postale a Sciacca per una spesa di lire 30 milioni.

Peraltro è stato fino ad ora impossibile reperire un'area adatta ed economicamente conveniente.

Infatti, l'area in un primo tempo offerta dal Comune venne riconosciuta assolutamente inidonea, mentre per un'altra area di proprietà privata le spese necessarie per l'espropriazione risultano troppo elevate, anche tenuto conto del modesto contributo offerto dal Comune medesimo; in rapporto alla somma complessivamente stanziata per la costruzione dell'edificio.

Posso comunque assicurarLe che la questione è attivamente seguìta dagli Organi competenti di questo Ministero allo scopo di poter giungere ad una soddisfacente definizione nel più breve tempo possibile.

Il Ministro
BRASCHI.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende o meno che i lavori del porto di Siracusa, secondo porto peschereccio di Sicilia, siano ultimati e se è disposto a finanziare altro lotto di lavori per la continuazione dei moli del porto stesso lasciati incompiuti dopo l'esaurimento dei fondi i cui lavori recentemente sono stati eseguiti dalla Impresa costruzioni porti Catania.

L'interrogante fa rilevare che la numerosissima marineria di Sciacca trovasi, con la scogliera lasciata incompiuta, nel continuo pericolo di infrangere su quelle rocce i propri natanti se detti lavori non dovessero essere continuati e completati.

Chiede che sia disposto dall'onorevole Ministro il finanziamento di altri lotti di lavori per i completamenti successivi (2291).

RISPOSTA. — In merito ai lavori di completamento dei moli del porto di Sciacca e non di Siracusa (come erroneamente indicato nella prima parte dell'interrogazione cui si risponde), si comunica che il piano regolatore del porto in questione prevede, per il potenziamento dello scalo e per la sua difesa dagli interrimenti, le seguenti opere:

1) costruzione di due moli a scogliera della estesa complessiva di ml. 610 in modo da creare un avamporto di circa 10 ha.;

2) costruzione, nell'attuale bacino, di una banchina di ml. 180 in corrispondenza della zona interrita;

3) lavori di escavazione nonchè la estirpazione di secche rocciose.

I lavori di cui al n. 3 sono stati già eseguiti.

Per quanto riguarda i lavori di cui ai nn. 1 e 2, in conformità dell'ordine di precedenza stabilito nel suddetto piano regolatore, è stato appaltato, per l'importo di lire 239.797.800, un primo lotto di lavori per la costruzione del 2° braccio del molo di ponente, lavori che sono stati ultimati in data 30 maggio 1956.

Poichè l'attuale situazione di bilancio non consente, almeno per ora di provvedere al finanziamento delle restanti opere, esse saranno tenute presenti, allo scopo di attuarle, sia pure gradualmente, in avvenire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e le esigenze degli altri porti nazionali.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia nelle sue intenzioni far disporre dall'A.N.A.S. progetto e finanziamento per la costruzione di una strada variante a Monte di Sciacca, primaria località climatico-termale siciliana, il cui patrimonio idrologico è demanializzato dall'Ente Regionale.

Desidero venga notato che l'attraversamento del centro abitato di Sciacca è molto pericoloso, prova ne siano il numero degli incidenti causati dal passaggio di mezzi pesanti.

Giornalmente attraversano la città numerose cisterne con rimorchio cariche di nafta e petrolio provenienti da Trapani e Augusta, che intralciano il traffico e sono causa di costanti timori e di grave pericolo (incendi, esplosioni ecc.).

Desidero inoltre far rilevare come paesi più piccoli e di minore importanza della città di Sciacca, che conta oltre 30.000 abitanti, abbiano già ottenuto la costruzione di strade varianti la cui esecuzione ammonta a centinaia di milioni.

Ricordo all'onorevole Ministro dei lavori pubblici che la variante richiesta si trova allo studio dei competenti Uffici dell'A.N.A.S.

Desidero infine ricordare che nonostante le innumerevoli pressioni fatte e le assicurazioni ricevute dal Ministro dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. nulla è stato fatto sinora (2304).

RISPOSTA. — Sulla deviazione della strada statale n. 115 « Sud Occidentale Sicula » in corrispondenza dell'abitato di Sciacca sono stati studiati due progetti: uno dal Comune per l'importo di 140 milioni e l'altro dal Compartimento della Viabilità di Palermo con una previsione di spesa di circa 300 milioni.

Il primo di tali elaborati presenta l'inconveniente di dover costruire un tratto di strada di circa metri 1.300 con due tornanti, per allacciare due punti con un dislivello di 65 metri, e non può essere accolto dall'A.N.A.S., il secondo, invece, ha andamento plano-altimetrico abbastanza regolare.

La costruzione di detta variante — come di molte altre, anche esse necessarie — è subordinata alla disponibilità di fondi: l'A.N.A.S. l'ha inserita nei propri programmi di ammodernamento della rete statale del Mezzogiorno e la terrà presente nello stabilire la ripartizione di 2 miliardi annui stanziati con la legge 21 maggio 1955, n. 463 in base alla urgenza dei lavori da eseguire.

Il Ministro
ROMITA.

MOLINARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde a verità che il compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo abbia proposto di far gestire in assuntoria la stazione ferroviaria di Sciacca, dopo 40 anni di gestione diretta.

Faccio notare all'onorevole Ministro che la città di Sciacca, stazione termale demanializzata dalla Regione siciliana, di gran lunga la migliore dell'Isola, nulla ha di meno di Castro reale Bagni nei cui confronti fu adottato lo stesso provvedimento successivamente revocato.

Chiedo pertanto all'onorevole Ministro che sia scongiurata la possibilità dell'adozione di un provvedimento del genere al danno della città di Sciacca.

Ricordo infine all'onorevole Ministro dei trasporti che il 24 novembre 1955 il Senato della Repubblica votò un ordine del giorno da me presentato insieme a numerosi Senatori col quale veniva impegnato il Governo a sistemare in ordinario il tronco ferroviario a scartamento ridotto Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedocle e che assicurazioni furono fornite dall'onorevole Ministro stesso che detta sistemazione sarebbe stata inclusa nel Piano Vanoni (2305).

RISPOSTA. — Allo scopo di ridurre le spese di personale e per contenere il disavanzo del bilancio ferroviario, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ha disposto, com'è noto, un programma di trasformazione in assuntoria di varie stazioni aventi un traffico di scarsa entità.

La stazione di Sciacca è stata, per l'appunto, inserita in tale programma, in relazione al traffico che si svolge ed a quello della linea sulla quale essa è situata.

Il provvedimento, peraltro già in fase di attuazione, si limita a sostituire gli agenti di ruolo con altro personale non di ruolo, professionalmente idoneo, che assolve tutte le incombenze del servizio, ad eccezione di quelle riguardanti la circolazione dei treni, alle quali provvedono, in base a norme particolari, appositi Capi Stazione sedenti in altre località.

Poichè gli impianti e i vari servizi posti a disposizione del pubblico manterranno la loro attuale efficienza, nessun inconveniente potrà verificarsi nei riguardi degli interessi degli Enti e delle popolazioni locali.

Per ciò che concerne la stazione di Castroreale Terme, informo che nessuna trasformazione in assuntoria è stata finora progettata per detto impianto. Tale stazione trovasi infatti su linea a traffico così intenso da non consentirne la trasformazione in assuntoria, benchè il lavoro commerciale che vi si svolge sia inferiore a quello della stazione di Sciacca.

Per quanto riguarda, infine, la trasformazione a scartamento normale della linea Castelvetrano-Porto Empedocle-Agrigento, debbo comunicare che detta trasformazione venne presa in considerazione all'epoca della stesura del

primo « piano Vanoni », ma non è stato poi possibile comprenderla nel successivo aggiornamento del piano stesso.

Il Ministro
ANGELINI.

MOLINARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia nelle sue intenzioni di sporre finalmente la costituzione di un terzo Centro termale militare in Italia, istituendolo nella città di Sciacca dove potrebbero affluire militari e civili, dipendenti dal Ministero della difesa, di stanza in Sicilia e nelle regioni meridionali.

Faccio rilevare che la Sanità militare della Sicilia ha approntato da tempo il progetto per l'adattamento dell'ex caserma « Giannettino » in Sciacca a Centro termale militare il cui importo allora ammontava a circa lire 60 milioni.

Tale progetto, si dice, si sia arenato per deficienza dell'apposito capitolo di bilancio.

Faccio notare che la Stazione termale di Sciacca demanializzata dall'Ente regione è la prima dell'Isola con patrimonio idrologico unico al mondo per la varietà delle acque e la contemporanea utilità delle antichissime stufe va porose.

Poichè mi risulta che i due stabilimenti militari di Ischia e di Acqui sono assolutamente insufficienti in rapporto alle numerosissime richieste, sarebbe atto di efficiente realizzazione il disporre la costituzione del terzo Centro termale militare in Sciacca (2306).

RISPOSTA. — Premesso che già da tempo questa Amministrazione militare ha posto allo studio la costituzione di un terzo Centro ter male in Sciacca, si informa che la questione non ha potuto avere seguito per il notevole one re che avrebbe comportato l'istituzione del nuovo stabilimento, onere, ammontante ad oltre 200 milioni, che per la nota carenza di mezzi, non può essere in alcun modo fronteggiata dall'Amministrazione militare.

Il Sottosegretario di Stato
BERTINELLI.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia nelle sue intenzioni disporre la definitiva sistemazione della strada nazionale che da Sambuca (Agrigento) porta al Ponte di Landri (Provincia di Palermo).

Al riguardo desidero che mi si faccia conoscere perchè l'ultimo tratto di circa 2 chilometri di detta strada non sia stato cilindrato e bitumato ma lasciato in penoso stato di abbandono, reso quasi intransitabile dalla polvere e dal fango a seconda della stagione (2308).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada statale n. 188 « Centro occidentale sicula » nel tratto Sambuca-Ponte di Landri — per cui è prevista una spesa di circa 28 milioni — è compresa nel programma dei lavori da eseguire dall'A.N.A.S. per l'ammodernamento della rete delle strade statali del Mezzogiorno e sarà effettuata al più presto possibile, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità del bibilancio.

Il Ministro
ROMITA.

MOLINARI (BATTAGLIA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali criteri viene concessa l'assistenza termale da parte dell'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) e da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) e per conoscere il numero degli assistibili di ciascun Istituto, nonchè il numero delle cure termali concesse annualmente da detti Istituti, sia nazionalmente che in Sicilia.

È stato rilevato che in Sicilia l'I.N.A.M. concederebbe un numero addirittura irrisorio di cure termali (complessivamente lire 8.000 di contributo) in quanto le sedi siciliane non avrebbero disponibilità per fare beneficiare gli assistibili di questa terapia ancora considerata come assistenza integrativa e che l'I.N.P.S. nel 1955 avrebbe concesso ai lavoratori siciliani solo circa il 2 per cento degli oltre 50 mila cicli di cure termali a trattamento completo praticati nazionalmente.

Si è apprezzato che l'I.N.P.S. in Sicilia dovrebbe concedere circa l'8 per cento dei cicli di cure termali e cioè fare beneficiare di questa terapia n. 4.000 lavoratori in luogo dei 1.000 attuali!

Anche recentemente, l'Assemblea degli industriali idrotermali siciliani ha sottolineato la esiguità del termalismo sociale isolano rispetto a quello delle altre regioni in quanto la situazione di sfavore incide negativamente anche sull'attività produttiva di questo settore economico che, aumentando il numero dei curanti lavoratori, potrebbe assorbire di conseguenza una maggiore mano d'opera.

Gli interroganti chiedono, altresì, quali urgenti provvedimenti verranno adottati per allineare il termalismo sociale siciliano a quello delle regioni economicamente più progredite in modo che anche i lavoratori delle più modeste categorie ed i loro familiari possano beneficiare di questa antica ma insostituibile terapia che in Sicilia, purtroppo, è ancora considerata come una terapia riservata ai ricchi! (2051).

RISPOSTA. — La questione segnalata dalle Signorie Loro onorevoli è stata attentamente considerata, acquisendo anche dettagliati elementi di giudizio presso gli Istituti nazionali richiamati nella interrogazione.

In merito è, anzitutto, opportuno tener presente che la concessione delle cure termali, da parte dell'I.N.A.M., non rientrando dette cure tra le prestazioni fondamentali stabilite dalla legge, è facoltativa e, pertanto, varia in base alla disponibilità di bilancio.

Dalle cure termali sono esclusi i seguenti prestatori d'opera: i coloni e mezzadri, i lavoratori facenti parte delle categorie marginali dell'agricoltura e non compresi negli elenchi anagrafici di cui al regio decreto 29 aprile 1940, n. 1949, i familiari dei braccianti occasionali ed eccezionali dell'agricoltura, i lavoranti a domicilio dell'industria, gli addetti ai servizi domestici.

Nella concessione delle prestazioni integrative, inoltre, gli iscritti principali hanno diritto di precedenza sui familiari.

I richiedenti sono sottoposti ad accurata visita diagnostica per accertare la malattia e la possibile efficacia delle cure termali, per le quali viene anche stabilita, dall'Istituto, una graduatoria di precedenza.

Per ogni ciclo di cura autorizzata è concesso agli interessati un concorso alle spese del 50 per cento fino al massimo di lire 3.000 e lire 8.000 a seconda che l'interessato risieda o no nella località dove ha sede lo stabilimento termale.

La somma spesa nel 1955, per le cure termali e per la Sicilia, supera i due milioni ed è inferiore a quella inizialmente prevista, per cui è possibile dedurre che le richieste di cure termali, da parte degli interessati, sono scarse.

Quanto all'I.N.P.S., la concessione delle cure termali da parte di esso viene fatta in base a domanda, documentata, presentata dagli assicurati che abbiano raggiunto i limiti di contribuzione necessaria per il conseguimento della pensione di invalidità. L'assistenza termalistica è una prestazione facoltativa, la quale viene concessa, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, e nei limiti di uno stanziamento annuo, al fine di evitare, ritardare o eliminare uno stato di invalidità (art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827).

In rapporto a tale finalità, l'I.N.P.S. dà la precedenza, nella concessione delle cure, a quelle particolari forme morbose che, oltre a trovare indicazione terapeutica specifica nella crenoterapia termale, costituiscono una causa prevalente di pensionamento per invalidità. Tali cause morbose sono, in primo luogo, il reumatismo cronico e le forme croniche, di ogni natura, dell'apparato locomotore e, secondariamente, le forme bronco asmatiche.

Il numero dei posti per le cure termali viene annualmente stabilito dagli organi centrali dell'I.N.P.S., tenendo conto soprattutto, per ciascuna provincia, dei dati che si riferiscono ai pensionamenti per le cause morbose predette e del numero delle domande di cure che risultino presentate per le cause medesime. In relazione a tali domande, vengono eseguiti, dall'I.N.P.S., accurati accertamenti sanitari.

Per la Sicilia, che ha indici di pensionamento notevolmente inferiori a quelli di altre regioni d'Italia (sempre con riferimento alle malattie soprapreciseate), l'I.N.P.S. ha potuto soddisfare nell'anno 1955 tutte le domande di cura che erano meritevoli di considerazione in base ai requisiti sanitari e assicurativi; il che non

si è verificato, invece, per altre regioni nelle quali le domande da accogliere erano più numerose. Il numero di tali domande è stato infatti, per la Sicilia, di 1432, mentre il numero dei posti preventivamente assegnati era di 1.500 (e non di 1.000 come riferito nell'interrogazione); uguale numero di posti è stato assegnato per il 1956.

Da quanto sopra emerge che nessuna discriminazione viene fatta a danno della Sicilia nel settore dell'assistenza termalistica e che la cifra, indicata nell'interrogazione, di 4.000 cicli di cure termali che dovrebbero essere riservati ad assicurati dell'Isola, non trova possibilità di riscontro in elementi obiettivi.

Qualora in avvenire si verificasse un aumento del numero delle domande di cure termali degli assicurati siciliani, l'I.N.P.S. ove ricorrano i suaccennati presupposti d'ordine sanitario ed assicurativo, per fare luogo a un maggior numero di concessioni, non mancherà di tenerne conto nella ripartizione dei posti annualmente disponibili.

Il Ministro
VIGORELLI.

NACUCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — (Servizio indirette vecchia guerra) per sapere quando sarà definita la pratica di riversibilità alla Vedova Rizzo Raffaela fu Cesareo da Alessano (Lecce) della pensione già liquidata al marito di essa Rizzo, a nome Rizzo Angelo fu Francesco (certificato di iscrizione n. 5100106) morto per tubercolosi il 16 luglio 1953.

La suddetta domanda per riversibilità risale al 24 agosto 1953; da quell'epoca una povera donna con sette figli minori a carico attende che sia finalmente completata e definita una pratica per la quale — non occorrendo indagini speciali e complicate — sarebbero stati sufficienti pochi mesi per portarla in porto (1993).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

NEGRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti delle misure e dei metodi antidemocratici attuati dalle Direzioni delle Aziende I.R.I. di Genova, diretti ad impedire l'esercizio del diritto di sciopero ai lavoratori dipendenti dalle Aziende stesse.

L'interrogante si riferisce, in particolare, alle misure applicate ultimamente dalla Direzione dello stabilimento « Marconi » di Genova Sestri P., consistenti in illecite multe, con cui sono sistematicamente e ripetutamente colpiti i lavoratori in agitazione per rivendicazioni di carattere salariale.

L'interrogante ravvisa nelle suddette misure applicate dalle Direzioni delle aziende I.R.I. genovesi una esplicita attuazione della politica sindacale antidemocratica perseguita dalla Confindustria ed intensificata, con chiaro orientamento politico, dopo la costituzione della cosiddetta triplice intesa tra le associazioni padronali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura (2068).

RISPOSTA. — Lo stato di agitazione, determinatosi negli scorsi mesi presso lo stabilimento « Marconi » di Genova Sestri è da porsi in relazione, come è certamente noto alla Signoria Vostra onorevole, ad una serie di rivendicazioni formulate dalle maestranze in ordine al sistema retributivo, rivendicazioni alle quali la Direzione dello stabilimento non riteneva di poter andare incontro.

Poichè il personale ebbe ad effettuare una serie di scioperi e di astensioni dal lavoro, venne, in effetti, disposta la applicazione di multe da parte della Direzione medesima.

Ciò premesso, si assicura che questo Ministero non ha mancato, anche per il tramite del competente Ufficio regionale del lavoro, di seguire con la più vigile attenzione l'andamento dei rapporti così venuti a determinarsi.

Si è in grado, pertanto, di annunciare che tali rapporti per effetto degli interventi opportunamente promossi debbono oggi riconoscersi come ricondotti a normalità.

In atto, infatti, ogni agitazione presso lo stabilimento è cessata e le maestranze hanno ripreso il consueto ritmo lavorativo.

Il Ministro
VIGORELLI.

PALERMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità il fatto che ai sottufficiali (circa 5.000) richiamati in servizio per un mese sia stata stabilita una indennità di sole lire 36.000, dalle quali vengono detratte lire 342 giornaliere per la mensa e lire 100 giornaliere per l'alloggio;

Per conoscere i motivi per i quali è stata abolita l'indennità di lire 2.400, ed infine per conoscere quali provvedimenti economici intende adottare a beneficio di questa categoria di richiamati in modo che essa non abbia, nell'espletamento di un dovere, a subire danni finanziari (2106).

RISPOSTA. — Nei riguardi del personale militare appartenente alle categorie in congedo, richiamato in servizio per la frequenza di corsi di istruzione, è stata ripristinata la concessione del precedente « trattamento corsi ».

Il Sottosegretario di Stato
BOSCO.

PALLASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui nel progetto di legge sul contenzioso tributario, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ed ora davanti al Parlamento, all'articolo 55 è stabilito che « il contribuente può farsi rappresentare o assistere presso le Commissioni: *a*) dal coniuge o dai parenti o affini fino al quarto grado; *b*) dai dipendenti dell'amministrazione finanziaria del gruppo A o B, collocati a riposo per limiti di età da almeno un anno e iscritti in apposito Albo secondo le norme da stabilirsi ai sensi dell'articolo 74; *c*) da avvocati, Procuratori e Patrocinatori legali iscritti negli Albi professionali, da notai esercenti e da persone iscritte negli Albi dei dottori commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, dei ragionieri e dei geometri », omissione dei dottori agronomi, i quali per affinità di mansioni con le altre categorie citate sembra debbano essere inclusi nell'elenco dei professionisti autorizzati a rappresentare i contribuenti in materia di contenzioso tributario.

Ciò premesso si chiede se il Governo non intende promuovere una revisione dell'articolo 55 del progetto di legge di cui sopra si è fatto cenno al fine di includere fra le categorie autorizzate a rappresentare i contribuenti, anche quella dei dottori agronomi (2150).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

La richiesta dell'onorevole senatore interrogante comporta una vera e propria proposta di emendamento dell'articolo 55 del disegno di legge concernente la riforma del contenzioso tributario; e pertanto un approfondito esame dell'argomento potrà avvenire in sede di discussione del menzionato articolo 55, se l'onorevole senatore Interrogante riterrà di proporre l'aggiunta di cui si occupa.

Sin d'ora, il Governo dichiara che non ha particolari ragioni per opporsi all'aggiunta, nell'articolo 55 lettera *c*), delle parole « ed altre professioni tecniche », come già previsto nell'articolo 33, n. 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, che attualmente definisce le categorie di persone che possono assistere o rappresentare il contribuente nelle questioni di carattere tributario.

Il Ministro
ANDREOTTI.

PASTORE Raffaele. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intende disporre le opportune modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 marzo 1947, n. 214, per esentare dalla presentazione dei fogli paga, previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto, i coltivatori diretti e le cooperative, categorie ammesse a godere di benefici stabiliti dal decreto legislativo presidenziale del 1° luglio 1946, n. 31, dagli arti-

coli 13 e 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 marzo 1947, numero 214, ma eseguendo i lavori, i primi a mezzo dei componenti il nucleo familiare, i secondi con i propri soci non ricorrono all'Ufficio di collocamento (2056).

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene di assecondare la proposta della S. V. onorevole di apportare modifiche alle disposizioni legislative per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, in modo da consentire alle cooperative agricole di eseguire, nelle aziende da esse condotte, i lavori di ripristino e di sistemazione ammessi al contributo dello Stato, avvalendosi dell'opera dei propri soci, e ciò per un migliore coordinamento tra la disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e quella contenuta nell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1947, n. 214.

Non si ritiene invece di poter consentire ai coltivatori diretti di impiegare mano d'opera familiare nell'esecuzione dei lavori di ripristino e di sistemazione sussidiati dallo Stato, in quanto la concessione di tale beneficio contrasterebbe con lo scopo della legge di favorire l'assorbimento della mano d'opera agricola disoccupata.

Si fa d'altra parte rilevare che alla predetta categoria di agricoltori è stato già accordato un notevole beneficio, in via amministativa, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con circolare del 20 gennaio 1947, ha consentito ai coltivatori diretti ammessi a fruire dei contributi previsti dal citato decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, di poter impiegare mano d'opera familiare fino al 50 per cento di quella occorrente per i lavori autorizzati, purchè la disoccupazione agricola non presenti, nella zona, aspetti particolarmente gravi.

Inoltre, lo stesso Ministero del lavoro, con successiva circolare del 25 marzo 1950, ha dato facoltà ai dipendenti Ispettorati provinciali del lavoro di concedere, su richiesta dei coltivatori diretti interessati e previo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, uno speciale nulla osta per l'impiego esclusivo di mano d'opera familiare nell'esecuzione dei lavori sussidiati, sempre che nella zona non vi sia disoccupazione agricola e sussistano particolari difficoltà nell'impiego di mano d'opera disoccupata proveniente da altre zone.

Il Ministro
COLOMBO.

PASTORE Raffaele. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se è vero che nel febbraio 1953 vennero eseguite, da parte dell'Ufficio Reintegra Tratturi, le pubblicazioni, previste dall'articolo 17 del Regolamento 16 luglio 1936, n. 1706, riguardanti la vendita del tronco tratturale Barletta-Grumo in Trani-Corato;

2) se è vero che diverse cooperative esercitarono in tempo il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244;

3) se crede legali i contratti di vendita stipulati dall'Ufficio Reintegra con gli attuali occupatori, dopo le richieste delle cooperative;

4) da chi è fatta la stima dei terreni da vendere agli occupatori di epoca anteriore al 30 dicembre 1923 e se la stima è fatta nei modi previsti dall'articolo 24 del Regolamento 16 luglio 1936, n. 1706 (2160).

RISPOSTA. — L'avviso prescritto dall'articolo 17 del regio decreto 16 luglio 1936, numero 1706, per l'inizio delle operazioni di reintegra per il tronco tratturale « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, fu pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della Provincia di Bari n. 85 del 18 aprile 1953.

Per l'assegnazione dei suoli hanno presentato domanda il Consorzio provinciale incremento agricolo (Consprina) di Bari e la Società Cooperativa Agricola Coltivatori Diretti di Andria per l'intero tronco tratturale, nonchè la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise e l'Ente della viticoltura per una parte di esso.

La liquidazione del suolo di cui trattasi è in via di definizione, essendosi proceduto alla alienazione di quasi l'intero tronco in via conci-

liativa, ai sensi degli articoli da 17 a 21 del citato regio decreto.

Le alienazioni sono state finora stipulate a favore di ex combattenti della guerra 1915 18 che occupavano i terreni da data anteriore al 30 dicembre 1923, giusti le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1923, numero 3244, ed in favore dei frontisti migliorata ri.

L'assegnazione alle predette Società avrebbe conseguito il risultato di togliere agli attuali possessori i terreni già migliorati per passarli ai soci di esse, che nessun apporto hanno dato alla trasformazione agraria del tronco, oppure di trovare negli enti stessi un intermediario non necessario e sarebbe stata in contrasto con il disposto dell'articolo 21 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706.

Infine, per quanto riguarda la stima dei suoli si fa presente che essa è fatta dal competente Commissariato per la reintegra dei tratturi, con sede in Foggia, con i criteri dettati dall'articolo 24 del regolamento per il demanio armentizio 16 luglio 1936, n. 1706.

Il Ministro
COLOMBO.

PELLEGRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra (indirette N. G.) intestata alla Signora Zorzenon Bruna vedova dell'invalido di guerra Marino Biagio.

Il Marino Biagio, la cui domanda di pensione di guerra portava il numero di posizione 1200419/D, morì nel marzo 1949, prima che la pratica fosse definita.

Alla vedova Zorzenon Bruna non fu mai fatta alcuna comunicazione a proposito della domanda di riversibilità da lei inoltrata (2177).

RISPOSTA. — A favore della sopranominata è stato predisposto schema di provvedimento concessivo per il rateo di pensione lasciato insoluto dal marito. Tale schema risulta trasmesso al Comitato di liquidazione. La pratica per la riversibilità della pensione trovasi ancora in corso di istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se crede disporre che venga presa in esame e definita la pratica di pensione (N.G.) dovuta all'ex militare Carotenuto Gennaro da Scafati, sottoposto a visita medica presso la Commissione medica di Napoli fin dall'ormai lontano 15 febbraio 1943 (2076).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando potrà essere liquidata la pensione a favore di Di Pasquale Andrea che fu sottoposto a visita medica fin dal 18 giugno 1954, posizione n. 1442782 (2120).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato è stata interessata la Capitaneria di Porto di Salerno perchè trasmetta copia della documentazione sanitaria in base alla quale è stato aggiornato l'estratto matricolare.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali a sostituire il Segretario dell'Istituto universitario di magistero di Salerno non è stato chiamato, contrariamente al preciso disposto dell'articolo 134 dello Statuto, il funzionario più elevato in grado nel medesimo Magistero e del medesimo Ufficio, ma altro funzionario che non risponde a tali requisiti (2252).

RISPOSTA. — Premesso che il facente funzione di direttore amministrativo dello Istituto di Magistero pareggiato di Salerno non è stato sinora licenziato, ma soltanto sospeso dal servizio, in attesa di definitivi accertamenti sulla sua posizione, si fa presente che la reggenza della direzione amministrativa è stata affidata al signor Eugenio Jannelli, in via del tutto temporanea.

La questione deve comunque considerarsi ormai superata, dacchè è stato già impartito l'ordine ad un funzionario di ruolo delle Segreterie universitarie di assumere il compito di riorganizzare quell'ufficio di segreteria.

Il Ministro.
ROSSI.

PETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che il traffico attraverso le strade interne di Nocera superiore, comune del Salernitano di rilevante importanza agricola ed industriale, è stato da sempre gravemente ostacolato dai passaggi a livello in esse esistenti, che a peggiorare tale stato di cose l'Amministrazione delle Ferrovie ha di recente modificato il sistema di chiusura del passaggio a livello esistente in via San Clemente, che è quella centrale del Comune, sostituendo ai cancelli e cancelletti in ferro le sbarre con grembiule a chiusura automatica; che tale innovazione, mentre ha sensibilmente aumentate ed aggravate le difficoltà ed il disagio del transito degli automezzi, ha reso del tutto impossibile il passaggio pedonale, a causa dell'ingente numero di treni (oltre 150) che transitano ogni giorno, oltre le motrici che fanno spola tra lo scalo ferroviario di Cava dei Tirreni e quello di Nocera inferiore, e dei numerosi merci che manovrano nella stazione a 20 metri dal passaggio a livello, con la conseguenza di impedire l'accesso ai pubblici uffici, alle scuole ed alla farmacia, ed in sostanza di paralizzare la vita cittadina in ogni sua manifestazione; chiede se non si creda disporre che l'Amministrazione delle Ferrovie proceda, di concerto con le locali autorità, con la massima e più comprensiva sollecitudine, alla esecuzione di tutte quelle opere necessarie ed eliminare i lamentati inconvenienti (2316).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comunicare.

La recente modifica del sistema di chiusura del passaggio a livello chilometri 39+160 in frazione S. Clemente nell'abitato di Nocera Superiore, interessante la linea Napoli-Potenza, venne richiesta in data 3 maggio 1956 dal Sindaco di quella città alle Autorità ferroviarie ed al Prefetto di Salerno, in seguito a reclami avanzati da cittadini per tutelare la incolumità dei passanti ed in particolare quella dei ragazzi che frequentemente attraversano i binari a passaggio a livello chiuso.

Le Ferrovie dello Stato hanno pertanto provveduto all'impianto della manovra a distanza centralizzata dalla stazione delle barriere, con soppressione della custodia sul posto, ed hanno proceduto alla chiusura dei varchi laterali attraverso i quali avveniva, in precedenza, il transito pedonale.

Assicuro peraltro la S. V. onorevole che, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio e con la sicurezza dei transitanti, sarà riesaminata da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione ferroviaria la possibilità di ripristinare i varchi pedonali in questione.

Sarebbe peraltro opportuno che gli Enti stradali competenti studiassero a fondo l'adozione di una soluzione radicale, quale sarebbe la realizzazione di un manufatto stabile che renderebbe indipendenti e sicure le due circolazioni.

In tal caso e qualora dovesse risultarne la definitiva totale soppressione dell'attuale passaggio a livello, l'Amministrazione ferroviaria sarebbe disposta a versare un contributo pari alla capitalizzazione delle economie annue realizzabili.

Il Ministro
ANGELINI.

PICCHIOTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stato attuale della pratica di pensione indiretta di Soranno Angelo Raffaele padre di Natale da Tricarico posizione 568222 (non riceve da alcuni mesi la liquidazione) (1677).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato, con decreto ministeriale n. 1932619 del 13 aprile 1956, è stata confermata la pensione privilegiata di guerra, di cui è in godimento quale padre del soldato Natale Soranno.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PICCHIOTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stato attuale della pratica di pensione diretta di Caputo Antonio di Pasquale da Tricarico (il 30 marzo 1954 fu sottoposto a visita collegiale, ammesso alla 8ª categoria l'interessato non riceve la pensione) (1679).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con la concessione di indennità una *tantum*.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PICCHIOTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stato attuale della pratica di pensione diretta di Auletta Nicola Cipriano di Antonio (cl. 1910) da Oliveto Lucano (1682).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PRESTISIMONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere come intende tutelare l'onere ed il prestigio della Marina militare che prove così luminose di eroismo ebbe a dare anche nell'ultima guerra, in relazione alle accuse, veramente infamanti, scagliate dallo scrittore Trizzino, nel libro « Settembre nero », contro uno dei più alti esponenti della Marina stessa, il quale fu, dopo la guerra, nientemeno, Segretario generale e, successivamente, Comandante in Capo della Flotta; accuse recentemente ribadite ed ampliate nella lettera aperta diretta all'onorevole Ministro e pubblicata in data 10 luglio 1956 nel n. 53 de « Il Merlo Giallo », tanto più che, sempre stando alle affermazioni di tale lettera, l'Alto Ufficiale, inconcepibilmente per un soldato, ha incassato le tremende accuse senza dar cenno ad alcuna reazione, ingenerando in tal modo il dubbio che le accuse medesime abbiano fondamento (2267).

RISPOSTA. — Sulle cosiddette « accuse contro uno degli alti esponenti della Marina » — L'Ammiraglio di Squadra a disposizione Massimo Girosi — ho già avuto occasione di rispondere a una interrogazione presentata nell'altro ramo del Parlamento.

Come ho detto allora, ribadisco ora che, sulla base delle precise risultanze di accertamenti eseguiti dagli organi competenti, tali accuse sono destituite di fondamento. Nessuna ombra di sospetto sussiste sulla perfetta lealtà e onorabilità dell'Ammiraglio Massimo Girosi: il suo valoroso comportamento durante l'ultima guerra è fra l'altro dimostrato da quattro decorazioni al valor militare, di cui due sul campo, e da una lesione riportata in azione bellica.

Il Ministro
TAVIANI.

RODA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra di Viarisio Cesare fu Enrico, nato a Bernareggio (Milano) il 6 gennaio 1909, che fin dal giorno 11 settembre 1950 ha subìto la visita collegiale all'ospedale di Baggio (Milano) (1733).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

RODA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando intende definire la pratica di pensione di guerra di Buratti Giuseppe fu Enrico nato a Vimercate il 4 settembre 1923, posizione n. 371 R. O. (2034).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato, si è in attesa che il Dispensario Antitubercolare di Vimercate (Milano) trasmetta la cartella sanitaria del 1944.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

ROVEDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso, o intenda prendere, contro l'inumano comportamento di taluni conduttori di automobili privati che, con pretesti diversi non soccorrono infortunati gravi in incidenti stradali o si rifiutano di trasportarli nel più vicino ospedale.

La stampa segnala tre gravi fatti successi nella provincia di Torino in questi ultimi quindici giorni: a Pian del Re, sulla strada da Torino Susa dove perirono i coniugi Costa, domenica 5 agosto a Piantrato, dove un giovane ventunenne, Ettore Carbonaro, venne lasciato per più di mezz'ora in una improvvisata barella benchè palesemente ferito gravemente in un incidente di montagna, perchè malgrado l'accorata pressione dei suoi amici, nessuno dei molti automobilisti colà convenuti per una festa accettò di trasportare il ferito al vicino ospedale di Cuorgnè.

Vi fu trasportato, ripeto dopo più di mezz'ora dall'incidente, dal signor Silvio Ferraris, italiano residente normalmente in Francia, che giunto sul posto vista la gravità del ferito non ebbe preoccupazione di sporcare la macchina di sangue.

Forse se il ferito fosse stato subito trasportato all'ospedale, invece di giungervi cadavere, avrebbe avuto una tenuissima possibilità di salvarsi.

Chiedo per i tre casi denunciati, e soprattutto per quello di Pianprato, perchè la Forza pubblica non ha obbligato il trasporto del ferito ed in via subordinata perchè coloro che si sono rifiutati non sono stati denunciati per « omissione di soccorso » (2314).

RISPOSTA. — Allorquando il comportamento di taluni automobilisti che omettono di prestare l'assistenza occorrente agli infortunati in incidenti stradali sia tale da configurare l'ipotesi del reato di omissione di soccorso gli organi di polizia procedono a denunziare a norma di legge i responsabili all'autorità giudiziaria.

Il vigente codice di polizia stradale, inoltre, prevede sanzioni nei confronti degli automobilisti investitori, i quali beneficiano di larghe attenuanti se soccorrono le persone da essi investite, mentre, invece, viene provveduto al ritiro della patente, oltre alla denunzia penale, in caso di mancato soccorso.

Sui tre casi specifici denunciati nell'interrogazione questo Ministero ha disposto accurate indagini. Dagli elementi raccolti non è risultato che, in detti casi, vi sia stata l'omissione di soccorso prevista dall'articolo 593 del codice penale.

Il primo dei tre casi si verificò il 28 luglio non in provincia di Torino, come l'interrogazione afferma, ma in provincia di Cuneo. Durante una escursione alpinistica nel gruppo del Monviso un giovane, appartenente ad una comitiva di otto studenti universitari aggregati al campeggio F.U.C.I. di Crissolo, cadde in un canalone. Uno dei componenti la comitiva, lo studente Bagnis, riscontrate le gravi condizioni del caduto, scese a valle ed informò il comandante del posto fisso dei carabinieri di Pian del Re. Questi organizzò i servizi di soccorso. Intanto il Bagnis, benchè fosse stato rassicurato al riguardo, scese fino a Crissolo e, dopo che ne erano già partiti i soccorsi ed anche un'auto, chiese, in evidente stato di comprensibile eccitazione, all'autista (rimasto sconosciuto) di una macchina targata TO che si recasse in soccorso del caduto. Ma l'autista avendo appreso che già erano partiti i soccorsi e l'auto, ritenne non vi fosse materia per aderire all'invito.

Il secondo caso avvenne il 30 luglio nei pressi di Borgone di Susa. Non fu rilevata alcuna omissione di soccorso da parte delle persone accorse sul posto. Queste, vivamente turbate per l'impressionante incidente — nel quale furono coinvolte, oltre alla famiglia Costa, altre sette persone — in attesa dell'arrivo, che avvenne entro pochi minuti, dei carabinieri, non organizzarono un efficace soccorso. Ma non è emerso alcun elemento atto a dimostrare la volontarietà del mancato immediato soccorso; nè è risultato che persone non propense a dare aiuto agli infortunati si siano allontanate dal luogo dell'incidente. Fu invece possibile trasportare subito tutti i feriti all'ospedale proprio per la spontaneità con la quale i presenti si offersero a farlo mettendo a disposizione le loro autovetture.

In ordine al terzo episodio è risultato che un giovane alpinista, caduto in un burrone e gravemente ferito, venne trasportato dai suoi

compagni di gita nei pressi dell'abitato di Pianprato. Era parcheggiata lì vicino una Fiat 600: e il proprietario fu pregato di portare il ferito al più vicino ospedale. Egli aderì all'invito, ma fece presente che le modeste proporzioni della sua autovettura avrebbero potuto pregiudicare seriamente le condizioni del ferito. Questi nel frattempo fu caricato su una più grossa auto vettura posta spontaneamente a disposizione da un automobilista di passaggio.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

RUSSO Luigi. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbiano fondamento notizie di stampa intorno a trattative in corso per la cessione all'estero della statua del Bernini « La Verità scoperta dal Tempo » in deposito presso la Galleria Borghese (2261).

RISPOSTA. — Assicuro l'onorevole interrogante che i vincoli artistici, storici e convenzionali che gravano sulla statua « La Verità » del Bernini attualmente in deposito presso la Galleria Borghese, sono tali che qualsiasi azione tendente a provocare l'espatrio non potrà avere esito favorevole.

A ciò si aggiunga che, in virtù del particolare valore storico della scultura, derivante dalle disposizioni testamentarie del Bernini che la legava al suo primogenito in Roma, a testimonianza di particolari vicende della sua vita d'artista, non è consentito il trasferimento di essa da questa ad altra città italiana.

Il Ministro
ROSSI.

RUSSO Salvatore. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, a seguito della interrogazione n. 1772 e della risposta S/271 del 16 febbraio 1956 data all'interrogante dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza: 1) con quale delibera e in che data il Commissario nazionale della Gioventù italiana, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 13 della legge n. 53 del 27 febbraio 1955, abbia esteso le disposizioni di tale legge all'Amministrazione della Gioventù italiana; 2) se lo sfollamento avvenuto in base alla delibera 1219 adottata dal Commissario della Gioventù italiana senza alcun riferimento alla legge n. 53 del 27 febbraio 1955, possa considerarsi « volontario » quando nella stessa delibera agli articoli 4, 5 e 6 si preavvisano trasferimenti e licenziamenti e successivamente si attuano ben 40 trasferimenti telegrafici con termine di 10 giorni per ottemperarvi e per sedi distanti in media oltre 1.500 chilometri motivandoli con generici « interessi di servizio » in periodo invernale quando l'attività della Gioventù italiana è ridottissima con l'evidente scopo di mettere in grave difficoltà gli impiegati trasferiti e costringerli a chiedere il collocamento a riposo od a subire le conseguenze del trasferimento; 3) se la Presidenza del Consiglio dei Ministri è a conoscenza che circa un centinaio di ricorsi già pendono dinanzi al Consiglio di Stato da parte di tutti i collocati a riposo avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione della Gioventù italiana in conseguenza della delibera 1219; 4) se la Presidenza del Consiglio ha elementi per rassicurare che i provvedimenti adottati dal Commissario nazionale della Gioventù italiana siano confortati dalla corretta prassi amministrativa per modo che i colpiti dal provvedimento di trasferimento non abbiano a ritenere arbitrari tali provvedimenti; 5) se la Presidenza del Consiglio è a conoscenza che, su richiesta del Commissario nazionale della Gioventù italiana, è intervenuto nella preparazione ed elaborazione della delibera 1219 — un consigliere del Consiglio di Stato — mentre tale Magistrato come componente del collegio giudicante competente ad esaminare gli eventuali ricorsi degli impiegati della Gioventù italiana avrebbe dovuto astenersi dal concorrere alla elaborazione della delibera anche se tale concorso fosse stato limitato a semplici consigli; 6) se la Presidenza del Consiglio, considerata l'affermazione contenuta nella risposta del Sottosegretario, non ritenga di dover disporre una revisione della delibera 1219 e del trattamento riservato a quelli che hanno fruito del cosiddetto esodo volontario uniformando tale trattamento a quello previsto dalla legge 53 (2044).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti è emerso che, in effetti, la deliberazione n. 1219 del 25 novembre 1955, concernente lo sfollamento volontario del personale della Gioventù italiana, venne adottata dal Commissario per la Gioventù italiana, indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo 13 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Contro i provvedimenti adottati dal Commissario per la Gioventù italiana in attuazione dell'anzidetta deliberazione sono stati prodotti vari ricorsi al Consiglio di Stato. In attesa della definizione di tali ricorsi, questa Presidenza non si può pronunziare sul merito delle questioni relative, assicurando peraltro l'onorevole interrogante che il Commissariato per la Gioventù italiana ha del tutto escluso che un Consigliere di Stato abbia partecipato alla preparazione ed elaborazione della deliberazione sopra indicata.

Il Sottosegretario di Stato
RUSSO.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato e come giudica il fatto che nella propaganda scolastica per la XIX campagna antitubercolare si sia inserita una iniziativa della società « Motta » di Milano, favorendosi così la pubblicità di una ditta privata, che tende a conquistare il monopolio nazionale dell'industria dolciaria (2143).

RISPOSTA. — Fra il materiale di propaganda per la XIX Campagna antitubercolare fornito dalla Federazione italiana contro la tuberco losi, per essere distribuito nelle Scuole dipendenti dal Provveditorato agli Studi di Milano, erano compresi volantini di propaganda della « Ditta Motta ».

Il Provveditore agli Studi di Milano, non appena venutone a conoscenza, ha dato immediatamente istruzioni con circolare n. 20074 216 del 12 maggio 1956, agli Uffici dipendenti, affinchè i volantini in parola venissero trattenuti presso le Direzioni didattiche.

La distribuzione dei predetti volantini, a quanto risulta, è stata però limitata alla zona della provincia di Milano.

Il Ministro
ROSSI.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è informato che la statale n. 120 dell'Etna e delle Madonie, nel tratto Nicosia Randazzo, ha urgente bisogno di sistemazione e di depolverizzazione e se pensa di sollecitare l'intervento tempestivo dell'A.N.AS.. (2158).

RISPOSTA. — Il tratto da Nicosia a Randazzo della strada statale n. 120 « dell'Etna e delle Madonie » (della lunghezza di Km. 82,415) è stato depolverizzato per Km. 18,049. I rimanenti Km. 64,366 ricadono prevalentemente su terreni franosi in movimento e sono tuttora a macadam semplice; per la loro depolverizzazione occorrerebbe una spesa di 310 milioni, che le disponibilità del bilancio dell'A.N.A.S. non consentono ora di sostenere.

Il compartimento della viabilità di Palermo non ha mancato di dedicare le più assidue cure manutentorie a tale tratto di strada, intervenendo tempestivamente — specie in occasione di frane — per assicurare il normale traffico e per apportare quei miglioramenti che i fondi messi a sua disposizione gli consentivano.

Comunque, si assicura che l'A.N.A.S. non mancherà di tener presente la necessità del tratto suaccennato per dargli la richiesta sistemazione non appena le possibilità del proprio bilancio lo permetteranno.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che il Prefetto di Roma ha dichiarato sospeso *ope legis* il Sindaco di Fiano Romano, geometra Giustiniani, ancorchè lo stesso sia stato rinviato a giudizio per rispondere di reati che nulla hanno a che vedere quanto al titolo e quanto alla pena prevista nel minimo con quel-

li contemplati dal quinto comma dell'articolo 149 testo unico legge comunale e provinciale 1915 e successive modifiche e per sapere di conseguenza quali provvedimenti intenda adottare al fine di restaurare nel più breve tempo possibile l'ordine giuridico violato (2238).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 149, 5° comma del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, i sindaci rimangono sospesi dal loro ufficio dalla data della sentenza di rinvio a giudizio per alcuni dei reati previsti dall'articolo 146 della legge stessa (ora sostituito dall'articolo 6 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203) e cioè per i reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio, a prescindere dalla pena edittale all'uopo comminata.

Il Sindaco di Fiano Romano, geometra Gustavo Giustiniani, risulta rinviato a giudizio per i seguenti reati:

a) concorso in esercizio abusivo di professione, continuato e aggravato (artt. 110, 61 n. 9 e 81 cpv. c.p.);

b) abuso d'ufficio continuato (artt. 81 e 323 c.p.);

c) minaccia a pubblico ufficiale aggravata (artt. 336 e 61 n. 9 c.p.), in cui la qualità di pubblico ufficiale costituisce elemento del reato sub *b*) e l'abuso d'ufficio circostanza aggravante degli altri due.

Il suddetto amministratore è pertanto incorso di diritto nella sospensione prevista dal combinato disposto delle cennate disposizioni, per cui del tutto legittimo risulta l'operato del Prefetto di Roma.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TADDEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se e quali passi ritenga di compiere per far sì che il ricavato delle vendite dei beni immobili effettuate dai nostri connazionali in Cirenaica possa essere trasferito in Italia, risultando essere state sospese dal Governo libico le relative autorizzazioni (2149).

RISPOSTA. — La nostra Ambasciata a Tripoli non ha mancato di intervenire immediatamente presso il Governo Federale libico, allorchè nello scorso aprile i Dipartimenti delle Finanze della Cirenaica e della Tripolitania sospesero, quale misura di carattere generale, il rilascio dei permessi di trasferimento di valuta all'estero, con evidenti ripercussioni nei confronti degli italiani proprietari di beni immobili. A seguito dei passi compiuti il Governo libico ha assicurato che la disposizione aveva carattere provvisorio e che essa era stata adottata in attesa dell'approvazione di un regolamento che dovrà definitivamente disciplinare i trasferimenti di valuta all'estero.

Si fa presente che nei negoziati attualmente in corso con la Libia è già stata raggiunta un'intesa di massima per una favorevole regolamentazione dei trasferimenti dei beni mobili e dei capitali dei cittadini italiani definitivamente rimpatriati, in conformità di quanto previsto dall'articolo 6 n. 2 della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

In attesa comunque della stipulazione del complesso degli accordi definitivi fra l'Italia e la Libia, la nostra Ambasciata a Tripoli prosegue la sua azione presso il Governo libico al fine di ottenere la revoca o l'attenuazione delle misure restrittive attualmente in vigore.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

TADDEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se siano vere le notizie raccolte secondo le quali ai pensionati statali, per difficoltà di ordine burocratico, non potrebbero essere subito corrisposte le competenze previste dalla legge delega con decorrenza dal 1° luglio 1956; ed in tal caso se potrà essere loro corrisposto, almeno, un adeguato anticipo o se, comunque, potranno continuare a riscuotere quell'aumento del 16 per cento fino ad ora percepito, nell'attesa della definitiva riliquidazione della pensione (2194).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto concernente il nuovo trattamento di quiescenza ai pensionati dello Stato, si fa

presente che — tranne alcuni particolari — la concessione degli aumenti delle pensioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, comporta una vera e propria riliquidazione delle pensioni stesse, da parte delle Amministrazioni centrali, mediante l'emissione di un decreto ministeriale, giusta quanto dispone l'articolo 24 del menzionato decreto n. 20.

Ciò ovviamente non poteva consentire di corrispondere ai pensionati, fin dal mese di luglio, quanto loro dovuto in applicazione del decreto n. 20 sopra citato.

Questo Ministero ha comunque già curato la preparazione delle istruzioni, delle tabelle, dei prontuari e degli stampati occorrenti per facilitare, e quindi rendere più spedita, la riliquidazione delle pensioni da parte delle singole Amministrazioni.

Nelle more della effettuazione della suddetta riliquidazione sono stati autorizzati gli uffici provinciali del Tesoro a continuare la corresponsione ai pensionati, anche dopo il 1° luglio 1956, a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal ripetuto decreto n. 20, dell'assegno integrativo temporaneo del 16 per cento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, assegno che avrebbe dovuto cessare invece per legge dalla predetta data del 1° luglio 1956, nonchè la prosecuzione del pagamento degli assegni di caroviveri nelle stesse misure dovute al 30 giugno 1956.

Inoltre, allo scopo di permettere che i pensionati possano riscuotere al più presto la nuova pensione loro spettante è stato disposto che, non appena i competenti Ministeri abbiano emesso i decreti di riliquidazione, gli Uffici provinciali del Tesoro ammettano a pagamento la nuova pensione, con i relativi arretrati, senza attendere che i decreti stessi siano esaminati dagli organi di controllo. In tal modo sarà notevolmente anticipata la corresponsione agli interessati della pensione riliquidata.

Altre concessioni a titolo di anticipo, non si rendono assolutamente possibili in quanto non sempre rientrerebbero nei limiti dei miglioramenti spettanti agli interessati in base al sopra menzionato decreto n. 20, dato che, pur essendo di regola notevole l'aumento derivante dalla riliquidazione della pensione, in molti casi il nuovo trattamento di quiescenza è appena uguale a quello in godimento, che comprende già l'assegno integrativo del 16 per cento concesso nella prima fase del congloba-mento.

Il Ministro
MEDICI.

TADDEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga di dare disposizioni per la sospensione del congedamento degli ufficiali di complemento — fra i quali vi sono elementi con più di 30 anni di servizio e 22 di spalline — fino a che non sia stato deciso sul loro trattamento pensionistico, nella considerazione che, diversamente, essi verrebbero posti nella condizione del più grave disagio economico (2294).

RISPOSTA. — Il richiamo ed il trattenimento in servizio di ufficiali di complemento trovano la loro giustificazione nelle mutevoli esigenze organiche e di impiego delle unità delle Forze armate.

A parte, quindi, che nessun affidamento è possibile fare circa il favorevole corso delle varie proposte di legge riguardanti il computo, ai fini di quiescenza, del servizio prestato a domanda dagli ufficiali anzidetti, l'Amministrazione non può adottare un provvedimento di generale sospensiva dei collocamenti in congedo, come auspicato dall'onorevole interrogante.

Sull'argomento è inoltre da considerare che il trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento, in rapporto ad una tassativa prescrizione della legge di Stato, non può comunque essere protratto oltre la data di raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto e che il Ministero del tesoro, con la cui adesione devono essere adottati i relativi provvedimenti formali, è molto restìo a concedere il benestare specie nei riguardi degli ufficiali superiori (avviene così, ad esempio che qualche capitano trattenuto debba essere congedato dopo la promozione a maggiore).

Il Sottosegretario di Stato
BOSCO.

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, vista la sentenza della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità delle norme di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo 113 del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza; considerato il danno gravissimo inferto a decine di migliaia di cittadini che, dal 1° gennaio 1948, nonostante la clamante illegittimità di dette norme, denunciati per la loro legittima inosservanza delle stesse, dovettero non solo espiare le pene detentive loro irrogate ma anche assolvere pene pecuniarie le quali, in aggiunta alle spese di giudizio e di mantenimento in carcere, pesarono spesso rovinosamente sui loro bilanci familiari modesti se non addirittura poveri; in ossequio ai più elementari princìpi di equità e ubbidendo all'imperativo della coscienza giuridica popolare non intendano presentare al Parlamento con carattere di urgenza un disegno di legge che disponga la restituzione a queste vittime dell'altrui ignoranza giuridica o dell'altrui faziosità le somme pagate sia per pene pecuniarie come per spese di giudizio e a rimborso del mantenimento in carcere (2248).

RISPOSTA. — In risposta alla sua interrogazione con la quale Ella ha chiesto che venga presentato al Parlamento un disegno di legge con cui si disponga la restituzione delle somme pagate sia per pene pecuniarie come per spese di giustizia e per rimborso del mantenimento in carcere a favore delle persone in precedenza condannate in base alle norme dell'articolo 113, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, osservo che gli effetti della dichiarazione di tale illegittimità sono espressamente regolati dalla Costituzione e dalla legge 11 marzo 1953, n. 87.

La cennata legge invero, nell'articolo 30, stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale e che quando in base alla norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

Dalle predette disposizioni si evince quindi che la dichiarazione di illegittimità non incide sull'esecuzione penale già esaurita nè sulle obbligazioni civili derivanti dalla condanna, quali devono classificarsi le spese di giustizia e di mantenimento in carcere.

Dato il breve tempo trascorso dalla data di applicazione della legge n. 87 del 1953, una iniziativa intesa a modificare il sistema ivi accolto non troverebbe adeguata giustificazione.

Il Ministro
MORO.

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in ubbidienza alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità degli articoli dal 164 al 176 del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza;

1) si sia proceduto allo scioglimento delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 166 di detto testo unico;

2) sia stata riconosciuta e dichiarata la nullità di tutte le decisioni dalle stesse prese a partire dal 1° gennaio 1948, sollevando conseguentemente tutti i cittadini illegittimamente colpiti dalla misura dell'ammonizione dalle conseguenti vessatorie limitazioni della loro libertà personale;

3) se viene comunque controllata l'esecuzione degli ordini come sopra impartiti allo scopo di superare le resistenze che verosimilmente esse incontrano in un apparato di polizia da troppo lungo tempo uso all'impiego di queste misure repressive tipicamente ispirate al disprezzo della libertà e della personalità umana (2249).

RISPOSTA. — L'articolo 136 della Costituzione dispone — com'è noto — che « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

Di fronte all'esplicito inequivoco disposto di tale articolo, e dopo che la decisione, cui l'interrogazione si riferisce fu pubblicata in estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*, nessun particolare provvedimento questo Ministero doveva emanare, nè in ordine alle Commissioni di cui all'articolo 166, del testo unico di Pubblica Sicurezza, nè in ordine agli obblighi derivanti dalle ammonizioni.

Comunque questo Ministero ha ritenuto di trasmettere, mediante apposita circolare, copia integrale della decisione anzidetta alle autorità provinciali di pubblica sicurezza per opportuna loro conoscenza e per ogni conseguente effetto ai sensi del già richiamato articolo 136 della Costituzione.

La richiesta, poi, che venga riconosciuta e dichiarata la nullità di tutti i provvedimenti di sottoposizione ai vincoli della ammonizione non è accoglibile. Invero la decisione della Corte non ha efficacia retroattiva e soltanto importa, per legge, che i provvedimenti anzidetti — come le norme in forza delle quali furono adottati — cessino di aver applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa. Ciò ai sensi del più volte richiamato articolo 136 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale stabilisce che « quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali » senza che occorra, o sia concepibile alcun riconoscimento o dichiarazione di nullità della sentenza di condanna.

Il principio così stabilito non può, ovviamente, non trovare applicazione — in assenza di diversa disposizione legislativa — anche nei confronti dei provvedimenti di ammonizione, attesa la loro particolare natura e gli effetti che essi producono.

Per quanto concerne i controlli sull'effettiva applicazione dei principi sanciti dalla Corte in materia di ammonizione, si assicura che questo Ministero non manca di esercitare i poteri di vigilanza che gli spettano per legge.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in obbedienza alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 113 del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza, si sia provveduto, e come, a dichiarare nulle e prive di efficacia le moltissime disposizioni, istruzioni, prescrizioni, ordini e circolari diramate a partire dal 1931, ma poi anche dopo il 1948, per l'applicazione, nei più impensati svolgimenti di detto articolo; e ciò specialmente nei confronti dell'esercizio dell'arte tipografica e affine, in particolare per regolarne i rapporti coi loro committenti (2250).

RISPOSTA. — L'articolo 136 della Costituzione dispone — come è noto — che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Tale principio è confermato dall'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, numero 87, il quale precisa che « le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione » ed aggiunge che quando in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali.

Da ciò consegue che — non avendo la sen sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 113 testo unico di pubblica sicurezza efficacia retroattiva, ma disponendo solo per il futuro — la richiesta dell'onorevole interrogante che si provveda a dichiarare la nullità delle disposizioni impartite in passato per l'applicazione dell'articolo 113 non ha fondamento.

Sta invece che le disposizioni ed istruzioni impartite da questo Ministero per l'applicazione del citato articolo 113 hanno perduta la loro efficacia — in conseguenza alla dichiarazione di incostituzionalità del citato articolo — dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.

Ciò è stato tempestivamente portato a conoscenza dagli organi di pubblica sicurezza, che sono stati avvertiti della immediata applicabilità della sentenza per ogni conseguente effetto ai sensi della Costituzione e della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nessuna relazione con la dichiarata incostituzionalità dell'articolo 113 hanno poi le disposizioni, alle quali fa cenno l'onorevole interrogante, relative alla consegna da parte dei tipografi degli esemplari d'obbligo delle pubblicazioni da loro stampate. Tali disposizioni, infatti, traggono la loro legittimità dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1939, n. 374 modificato dalla legge 31 agosto 1945, n. 660, la quale stabilisce che « ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica..... (*Omissis*). La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o in distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente od altra persona ». Gli esemplari anzidetti — com'è noto — servono per le pubbliche biblioteche e per l'autorità giudiziaria. Con le disposizioni che questo Ministero ha diramate, in più tempi, per l'esecuzione della norma ora citata esso si è limitato ad intervenire perchè essa venisse effettivamente osservata e fosse così assicurata, secondo la legge, la materiale consegna degli esemplari.

Tali disposizioni, va aggiunto, non han posto alcun limite o intralcio alla libertà di stampa, che è rimasta piena ed assoluta, in quanto — com'è noto — le autorità amministrative non esercitano alcun esame o controllo sugli esemplari consegnati ai sensi dell'articolo precipitato.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se, a seguito della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato fra l'altro, in tema di ammonizione, la illegittimità dell'articolo 166 del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza che regola la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali chiamate a decidere in ordine dell'ammonizione stessa, e ciò con la motivazione che « all'Autorità amministrativa non può essere concesso il potere di emanare provvedimenti che limitino la libertà personale »; considerato che le Commissioni provinciali di cui all'articolo 166 del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza coincidono con quelle chiamate dal successivo articolo 182 ad emettere le ordinanze di assegnazione al confino; non ritengano che, invalidate nel loro potere in ordine all'ammonizione, dette Commissioni non lo siano a maggior ragione per quello relativo all'assegnazione al confine, e che conseguentemente tutte le ordinanze di assegnazione al confino emesse da dette Commissioni a partire dal 1° gennaio 1948 debbano essere considerate nulle, con la immediata sospensione dell'esecuzione di quelle in atto, ciò che comporta lo scioglimento delle Colonie tuttora in funzione nelle Isole con la reimmissione sollecita nel pieno godimento di tutte le loro libertà personali di quanti vi si trovano oggi custoditi, nonchè coloro che siano comunque sottoposti a confino di Polizia nel territorio della Repubblica (2251).

RISPOSTA. — Premesso che l'interrogazione investe questione tuttora in corso di esame, si fa presente che la Corte costituzionale, nella sentenza in data 3 luglio u. s., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente l'ammonizione in quanto ha ritenuto che tale provvedimento, mentre è irrogato da un organo amministrativo (le Commissioni provinciali per i provvedimenti di polizia), importa una restrizione della libertà personale, libertà che, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, può subire limitazione esclusivamente per atto motivato dall'Autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge.

La Corte ha, infatti, espressamente riconosciuto nella citata sentenza che il già richiamato articolo 13 della Costituzione, « quanto meno nel punto in cui sottrae all'Autorità amministrativa la competenza a provvedere nelle materie ivi indicate, esprime un precetto che, nella volizione che contiene, è compiuto, concreto, categorico » ed ha, in conseguenza, escluso che la norma possa avere — come, invece, era stato finora ritenuto anche dalla Corte di

cassazione — carattere programmatico e non sia di immediata applicazione.

Con ordinanza del Pretore di Stigliano del 21 giugno u. s. la Corte è stata investita anche dalla questione concernente la legittimità delle norme che regolano il confine e, quindi, è da prevedere che, a scadenza più o meno breve, dovrà pronunziarsi in proposito.

La decisione della Corte concerne solamente ed esclusivamente l'ammonizione e non è, pertanto, applicabile « de jure » anche agli articoli che regolano il confino, sui quali la Corte è stata già chiamata a pronunziarsi.

Da ciò deriva che questo Ministero non può che attendere le decisioni della Corte costituzionale sulla questione senza prendere in materia iniziative diverse da quelle a cui è tenuto per legge.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TOMÈ. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere con quali provvidenze il Governo intende andare incontro alla situazione di grave disagio economico in cui vengono a trovarsi le popolazioni agricole delle zone del Friuli in cui, in questi ultimi giorni, si sono abbattuti gravi nubifragi con violente grandinate che hanno interamente o quasi distrutto i prodotti agricoli pendenti (2269).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero delle finanze.

In base all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi in cui, per parziali infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo, vengano a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione finanziaria può concedere ai possessori di fondi rustici una moderazione dell'imposta sui terreni, nonchè di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei medesimi, di apposita domanda alla competente Intendenza di finanza.

È da tener presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del predetto testo unico, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto, in quanto, giusta l'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nella formazione delle tariffe in parola, gli infortuni atmosferici sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo, cioè, dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

Tuttavia, qualora i danni rivestano in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, i possessori potranno ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589; ciò comporta una riduzione, non solo dei tributi erariali, ma anche delle relative sovrimposte provinciali e comunali.

Per quanto riguarda, infine, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tener conto dei danni subiti in sede di dichiarazione dei redditi per il 1957.

Il Ministero delle finanze, comunque, ha interessato al riguardo l'Intendenza di finanza di Udine.

Nessun intervento è poi possibile da parte del Ministero dell'interno a favore degli agricoltori che hanno subìto perdite in conseguenza di avversità metereologiche in quanto per tali congiunture sono previste specifiche provvidenze demandate ad altri Dicasteri.

La Prefettura di Udine, comunque, per sovvenire alle immediate esigenze dei più bisognosi fra gli agricoltori danneggiati dalle grandinate, ha disposto l'erogazione di congrui contributi a favore degli E C.A interessati.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TURCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto accade in Alto Adige dove la Sudtiroler Volkspartei, applicando un'interpretazione rigidamente restrittiva del principio della rappresentanza

proporzionale dei gruppi linguistici nelle giunte comunali, ha estromesso nelle ultime settimane i rappresentanti del gruppo linguistico italiano da altri 13 comuni, portando così a 34 il numero dei comuni alto-atesini nei quali il gruppo linguistico italiano è rappresentato in consiglio ma non in giunta; e, in caso affermativo, per conoscere che cosa ha fatto, o intenda fare l'onorevole Ministro per far valere il principio della rappresentanza linguistica come preminente su quello della proporzionalità (2297).

RISPOSTA. — La composizione delle Giunte municipali nella provincia di Bolzano è regolata dall'articolo 4 della legge statale 21 febbraio 1952, n. 72 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, secondo cui la composizione stessa deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rapresentati nei Consigli stessi.

Tali norme, peraltro, non consentono una interpretazione univoca talchè resta dubbio se il legislatore abbia inteso di rendere obbligatoria la rappresentanza della minoranza linguistica in ogni caso, e cioè indipendentemente dalla proporzionalità conseguibile in sede di riparto di seggi.

È per tale incertezza d'interpretazione che in diversi Comuni della provincia di Bolzano il gruppo etnico italiano è rappresentato in Consiglio e non nella Giunta.

Per ovviare a tale incertezza occorrerebbe fosse emanata una legge interpretativa della « norma cornice » del 1952.

Il Governo sta studiando la questione.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

VACCARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi del ritardo dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, numero 767, sul conglobamento parziale — a cominciare dal luglio 1955 — a favore del personale della Sepral (2171).

RISPOSTA. — A tal proposito si fa presente che i motivi del ritardo dell'applicazione delle norme riguardanti il conglobamento parziale delle retribuzione in favore del personale della Sepral sono da attribuirsi a difficoltà di carattere interpretativo delle relative disposizioni legislative.

Si chiarisce al riguardo:

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, venne disciplinato il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.

Peraltro all'articolo 23 primo comma del citato decreto si stabiliva che le disposizioni del decreto medesimo erano estese, in quanto applicabili, anche al personale indicato all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico, per gli emolumenti da conglobare, fosse commisurato al trattamento previsto, per gli stessi titoli, per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. Per i personali pure indicati all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, che non avessero trattamento similmente commisurato, veniva fatta riserva di successivo provvedimento da emanare nella stessa forma del decreto Presidenziale (art. 23 secondo comma decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1955, n. 767).

L'elemento, quindi, che determinava l'applicabilità a determinati personali delle disposizioni generali emanate in materia di conglobamento parziale era costituito dal fatto del godimento, da parte dei personali medesimi, di un trattamento economico, per i titoli da conglobare, commisurato a quello del personale della gerarchia statale.

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 7, avente come titolo « modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 per l'integrazione del conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale », si è limitato espressamente, quanto al personale Sepral, a disporre all'articolo 18 che al personale stesso è attribuita con decorrenza 1° luglio 1955 la indennità di funzione in sostituzione dell'assegno perequativo già fruito e che il miglioramento derivante dalla attribuzione della predetta indennità assorbe fino alla con-

correnza del miglioramento medesimo l'eccedenza dello stipendio in godimento su quello previsto per il corrispondente grado del personale di ruolo cui il personale delle Sepral è parificato in base al decreto interministeriale 30 dicembre 1946.

Dalla connessione delle norme contenute rispettivamente nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto n. 767 e nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 7 si era indotti a desumere che il conglobamento parziale delle retribuzioni previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 767, fosse divenuto senz'altro applicabile al personale delle Sezioni, non essendo più a detto personale riferibile il secondo comma dell'articolo 23, che aveva fatto riserva di successivo provvedimento per la disciplina del trattamento economico dei personali fruenti, come quello delle Sepral, relativamente ai titoli degli emolumenti da conglobare, di retribuzioni di importo diverso da quello goduto, per gli stessi titoli, dal personale di ruolo in relazione al grado di equiparazione.

Ciò in quanto, comportando l'applicazione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 7, il livellamento dello stipendio del personale delle Sepral a quello del personale di ruolo, detta norma è venuta a porre le condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 (commisurazione dei titoli di retribuzione conglobandi a quelli del corrispondente personale di ruolo) per l'applicazione del conglobamento parziale regolato appunto dalle disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955 n. 767.

Era sorto, tuttavia, il dubbio che l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 7 potesse non avere la efficacia dispositiva di cui innanzi, per cui venne anche valutata e discussa la possibilità che il conglobamento parziale per il personale delle Sepral e la stessa applicazione del citato articolo 18 richiedessero la emanazione di apposito provvedimento, in quanto vi sarebbe stata carenza legislativa in proposito.

La questione, peraltro, risulta, allo stato, definitivamente risolta, e si è già provveduto ad impartire alle Sezioni le opportune istruzioni per il conglobamento parziale e totale delle retribuzioni del personale delle Sepral, con decorrenza rispettivamente dal 1° luglio 1955 e 1° luglio 1956.

L'Alto Commissario
COLOMBO.

Dott. ALBERTO ALBERTI
Vice Direttore dell'Ufficio dei Resoconti